

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



4/2024

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2024 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “*Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE E PRINCIPI FONDAMENTALI	Discrezionalità giudiziaria e principi costituzionali nelle decisioni sull'applicazione della sanzione penale	1
<i>DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES</i>	<i>Discrecionalidad judicial y principios constitucionales en las decisiones sobre la aplicación de la sanción penal</i>	
<i>JUDICIAL DISCRETION AND FUNDAMENTAL PRINCIPLES</i>	<i>Judicial Discretion and Constitutional Principles in Sentencing</i>	
	Francesco Viganò	
	Discrezionalità e regole di giudizio nel processo penale	20
	<i>Discrecionalidad y Reglas de Juicio en el Proceso Penal</i>	
	<i>Discretion and Judgment Rules in Criminal Trials</i>	
	Renzo Orlandi	
PROCESSO PENALE E PROPORZIONALITÀ	Prova penale e proporzionalità	38
<i>PROCESO PENAL Y PROPORCIONALIDAD</i>	<i>Prueba penal y proporcionalidad</i>	
<i>CRIMINAL TRIAL AND PROPORTIONALITY</i>	<i>Criminal Evidence and Proportionality</i>	
	Giulio Ubertis	
	La “gravità dell’ingerenza” nel prisma della proporzionalità: nuovi equilibri in tema di data retention	45
	<i>La “gravedad de la injerencia” en el prisma de la proporcionalidad: nuevos equilibrios en materia de retención de datos</i>	
	<i>The “Seriousness of the Interference” Through the Proportionality Prism: A New Balance in Data Retention</i>	
	Luigi Parodi	

<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</p> <p>SPECIAL PART TOPICS</p>	<p>Note minime su Sezioni unite, danno patrimoniale di speciale tenuità e rapina 69</p> <p><i>Notas mínimas sobre las Secciones Unidas, el daño patrimonial de especial levedad y el robo</i></p> <p><i>Minimal Notes on the Supreme Court Joint Branches, Minor Gravity Economic Harm, and Robbery</i></p> <p>Alberto Macchia</p>
	<p>Spigolature d'archivio: spunti su mafia e reati associativi a partire da un (dimenticato?) maxi-processo tardo-fascista 80</p> <p><i>Retazos de archivo: reflexiones sobre la mafia y los delitos de asociación a partir de un (¿olvidado?) maxi-proceso del tardo-fascismo</i></p> <p><i>Archival Scraps: Insights on Mafia and Association-based Crimes from a (Forgotten?) Late-Fascist Maxi-Trial</i></p> <p>Costantino Visconti, Andrea Merlo</p>
	<p>Le molestie sessuali alla prova del diritto vivente 95</p> <p><i>Los desafíos para la jurisprudencia en materia de molestia sexual</i></p> <p><i>The Challenges of the Italian Case Law on Sexual Harassment</i></p> <p>Matilde Botto</p>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p>EL ENFOQUE EN...</p> <p>FOCUS ON...</p>	<p>Il suicidio assistito di nuovo al vaglio della giurisprudenza costituzionale: tra spinte in avanti e battute d'arresto 128</p> <p><i>El suicidio asistido nuevamente bajo el escrutinio de la jurisprudencia constitucional: entre avances y retrocesos</i></p> <p><i>Assisted Suicide Once Again Under Scrutiny by Constitutional Case Law: Between Forward Drives and Setbacks</i></p> <p>Fernanda Serraino</p>
	<p>Precetti, rimedi e sanzioni: la presunzione di innocenza dal d.lgs. n. 188 del 2021 alle "riforme Nordio" 150</p> <p><i>Preceptos, recursos y sanciones: la presunción de inocencia desde el decreto legislativo n° 188 de 2021 hasta las "reformas Nordio"</i></p> <p><i>Rules, Remedies, and Sanctions: The Presumption of Innocence from Legislative Decree No. 188 of 2021 to the "Nordio Reforms"</i></p> <p>Andrea Zampini</p>

	Diritto penale preventivo e sicurezza sul lavoro: effettività della tutela e percorsi premiali	192
	<i>Derecho penal preventivo y seguridad en el trabajo: eficacia de los mecanismos de protección y de justicia restaurativa</i>	
	<i>Preventive Criminal Law and Safety at Work: Effectiveness of Protection and Reward Measures</i>	
	Riccardo Orlandi	
	Paradigmi di responsabilità penale per l'esposizione a sostanze tossiche	218
	<i>Paradigmas de responsabilidad penal por la exposición a sustancias tóxicas</i>	
	<i>Paradigms of Criminal Liability for Exposure to Toxic Substances</i>	
	Francesco Contri	
LECTIO MAGISTRALIS	<i>Lectio magistralis: La fuerza imaginante del derecho penal</i>	257
<i>LECTIO MAGISTRALIS</i>	<i>Lectio magistralis: La forza immaginante del diritto penale</i>	
<i>LECTIO MAGISTRALIS</i>	<i>Lectio magistralis: The Imaginative Power of Criminal Law</i>	
	Michele Papa	
	<i>Laudatio académica del Prof. Michele Papa</i>	265
	<i>Laudatio accademica del Prof. Michele Papa</i>	
	<i>Academic Laudatio for Prof. Michele Papa</i>	
	Carlos Alberto Mahiques	

IL FOCUS SU...

EL ENFOQUE EN.....

FOCUS ON...

- 128 **Il suicidio assistito di nuovo al vaglio della giurisprudenza costituzionale: tra spinte in avanti e battute d'arresto**
El suicidio asistido nuevamente bajo el escrutinio de la jurisprudencia constitucional: entre avances y retrocesos
Assisted Suicide Once Again Under Scrutiny by Constitutional Case Law: Between Forward Drives and Setbacks
Fernanda Serraino
- 150 **Precetti, rimedi e sanzioni: la presunzione di innocenza dal d.lgs. n. 188 del 2021 alle "riforme Nordio"**
Preceptos, recursos y sanciones: la presunción de inocencia desde el decreto legislativo n° 188 de 2021 hasta las "reformas Nordio"
Rules, Remedies, and Sanctions: The Presumption of Innocence from Legislative Decree No. 188 of 2021 to the "Nordio Reforms"
Andrea Zampini
- 192 **Diritto penale preventivo e sicurezza sul lavoro: effettività della tutela e percorsi premiali**
Derecho penal preventivo y seguridad en el trabajo: eficacia de los mecanismos de protección y de justicia restaurativa
Preventive Criminal Law and Safety at Work: Effectiveness of Protection and Reward Measures
Riccardo Orlandi
- 218 **Paradigmi di responsabilità penale per l'esposizione a sostanze tossiche**
Paradigmas de responsabilidad penal por la exposición a sustancias tóxicas
Paradigms of Criminal Liability for Exposure to Toxic Substances
Francesco Contri

Paradigmi di responsabilità penale per l'esposizione a sostanze tossiche*

Dalla responsabilità individuale a quella dell'organizzazione

Paradigmas de responsabilidad penal por la exposición a sustancias tóxicas

De la responsabilidad individual a la de la organización

Paradigms of Criminal Liability for Exposure to Toxic Substances

From Individual Responsibility to Organizational Liability

FRANCESCO CONTRI

*Dottorando di ricerca presso l'Università di Ferrara
francesco.contri@unife.it*

REATI AMBIENTALI,
DIRITTO DELLA SICUREZZA
DEL LAVORO, RESPONSABILITÀ
DA REATO DEGLI ENTI

DELITOS AMBIENTALES, DERECHO
DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO,
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS

ENVIRONMENTAL CRIMES,
LABOUR HEALTH AND SAFETY LAW,
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY

ABSTRACTS

Ambiente, sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare; rischio e pericolo; nesso di causalità e nesso di rischio: si tratta di beni giuridici, aree di tutela ed elaborazioni concettuali, che, pur presentando intersezioni comuni, devono mantenere una propria autonomia. Lo scritto si propone di lumeggiare le problematiche legate all'accertamento della responsabilità penale per danni da esposizione a sostanze tossiche, anche quando ricondotta al ("nuovo") paradigma dei reati di comune pericolo contro l'incolumità pubblica in luogo di quello ("classico") dei delitti contro la persona. Partendo dall'esegesi della fattispecie di "altro disastro" (art. 434 c.p.) e di quella di avvelenamento (art. 439 c.p.), passando per una ri-lettura del delitto di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) e dei recentissimi approdi della Corte di Giustizia nella vicenda Ilva di Taranto, sarà posta in evidenza, da un lato, l'imprescindibilità di un intervento normativo *ad hoc*, nonché, dall'altro, l'opportunità di concentrare la prevenzione e repressione di siffatti fenomeni sul piano della responsabilità dell'ente collettivo.

Medio ambiente, seguridad en el trabajo y seguridad alimentaria; riesgo y peligro; nexo de causalidad y nexo de riesgo: se trata de bienes jurídicos, ámbitos de protección y desarrollos conceptuales que, aunque presentan intersecciones comunes, deben mantener su propia autonomía. El presente trabajo pretende arrojar luz sobre las problemáticas relacionadas con la determinación de la responsabilidad penal por daños derivados de la exposición a sustancias tóxicas, incluso cuando se enmarca en el "nuevo" paradigma de los delitos de peligro común en contra de la seguridad pública, en lugar del "clásico" paradigma de los delitos contra la persona. A partir del análisis de la figura del "otro desastre" (art. 434 del Código Penal) y del envenenamiento (art. 439 del Código Penal), pasando por una relectura del delito de desastre ambiental (art. 452-*quater* del Código Penal) y los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia en el caso Ilva de Tarento, se pondrá de relieve, por un lado, la necesidad ineludible de una intervención legislativa específica y, por otro, la conveniencia de centrar la prevención y represión de estos fenómenos en la responsabilidad de la entidad colectiva.

* Il saggio costituisce un'anticipazione del contributo destinato al volume di prossima pubblicazione – prodotto della ricerca realizzata nell'ambito del bando 5X1000 dell'Università di Ferrara – *Esposizione lavorativa a sostanze tossiche. Percorsi multidisciplinari tra prevenzione e responsabilità*, a cura di S. BUOSO, D. CASTRONUOVO, N. MURGIA, Jovene.

Environment, Workplace Safety, and Food Safety; Risk and Danger; Causal Link and Risk Link: these are legal interests, areas of protection, and conceptual developments that, despite having common intersections, must maintain their own autonomy. This paper aims to shed light on the issues related to the attribution of criminal liability for harm caused by exposure to toxic substances, even when framed within the “new” paradigm of inchoate offenses against public safety rather than the “classic” model of crimes against individuals. Starting with the interpretation of the Italian offenses of “other disaster” (Art. 434 of the Penal Code) and poisoning (Art. 439 of the Penal Code), and moving through a re-examination of environmental disaster (Art. 452-quater of the Penal Code) as well as the most recent rulings of the EU Court of Justice in the Ilva of Taranto case, this analysis highlights, on one hand, the necessity of a specific legislative intervention and, on the other hand, the need to focus the prevention and repression of such phenomena on corporate liability..

SOMMARIO

1. Introduzione. – 2. Cenni alla duplice duttilità – apparentemente sconfinata – della fattispecie di “altro disastro”. – 3. Dal disastro innominato al disastro (ambientale) nominato. La genesi di un nuovo referente di valore: l’incolumità ambientale. – 3.1. La reale portata (sul punto) della recentissima sentenza della CGUE sul “caso Ilva”. – 3.2. Le ricadute degli approdi raggiunti sul significato della fattispecie di disastro ambientale “nominato”. – 4. (*segue*): La sovrapposizione tra autonome direttrici di tutela e la contravvenzionalizzazione del pericolo comune in materia alimentare. – 5. Il fulcro della questione: la multidirezionalità dei rischi. – 6. Una possibile via d’uscita: la responsabilità dell’ente collettivo. – 6.1. La base giuridica: il principio di autonomia della responsabilità dell’ente. – 6.2. Le ragioni di opportunità politico-criminale ed i pericoli per i principi di legalità e di responsabilità per fatto proprio e colpevole derivanti dall’adozione del paradigma in analisi. – 7. Uno sguardo di sintesi.

1.

Introduzione.

Nei casi di esposizione a sostanze tossiche, le difficoltà relative all’individuazione dei soggetti responsabili, nonché le incertezze legate al corretto accertamento della causalità e dell’elemento soggettivo rispetto ad eventi di danno alle persone, hanno orientato la giurisprudenza verso un vero e proprio mutamento di paradigma¹. La necessità politico-criminale di apprestare una tutela (anche) penale a fatti epocali di danno a beni intrinsecamente personali quali, in particolare, vita e salute, se ha giustificato (per vero in via più ‘opportunistica’ che giuridica), in un primo momento, la costruzione di imputazioni di delitti di comune pericolo in aggiunta a quelle di omicidio e lesioni personali², ha visto, a partire almeno dal processo Eternit³, la preponderante valorizzazione delle ipotesi di pericolo comune contenute nel Titolo VI del c.p.⁴. Come è stato attentamente osservato, «ancorandosi al sapere epidemiologico, in funzione della gestione processuale dell’incertezza epistemologica (difetto di prova della c.d. causalità individuale), si [è tentato] di sopperire alle difficoltà del diritto penale d’evento, attraverso la considerazione cumulativa e unitaria di più eventi individuali (non riferibili con certezza alla condotta di un singolo, in quanto non collocabili precisamente dal punto di vista temporale), sotto forma di pericolo collettivo»⁵.

Ben lungi dall’assicurare rimproveri penali rispettosi del principio di responsabilità per fatto proprio e colpevole, però, anche tale impostazione ermeneutica non è riuscita a scongiurare la nota – e autorevolmente descritta in questo settore d’indagine⁶ – “ricerca di capri espiatori”. Quest’ultima, infatti, già “tiranna” delle imputazioni per delitti (tendenzialmente colposi) di omicidio e lesioni personali, non di rado si riscontra – seppur in forma meno visibile – anche nelle vicende processuali fondate sulla contestazione di delitti di comune pericolo⁷.

¹ La definizione del fenomeno come “nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche” si deve a CASTRONUOVO (2015b).

² Il riferimento è al caso del Petrolchimico di Porto Marghera (Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675): prima vicenda processuale che ha visto il dilatarsi dei confini della fattispecie di “altro disastro” (art. 434 c.p.) sino a ricomprendervi anche fatti caratterizzati da una dinamica etiologica seriale, lenta e diluita nel tempo. Per una ricostruzione della vicenda, pur sotto profili diversi, senza pretesa di esaustività: PERINI C. (2002), pp. 389 ss.; PIERGALLINI C. (2004), pp. 75 ss.; ID (2005), pp. 1684 ss.; GUARINIELLO (2007), pp. 551 ss.; DI SALVO (2009), pp. 2877 ss.; NOTARO (2015), pp. 51 ss.; VALLINI (2015b), pp. 25 ss.; ACCINNI (2018), pp. 29 ss.; ZIRULIA (2018a), pp. 104 ss.

³ Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, in “www.archivioldpc.dirittopenaleuomo.org”.

⁴ Così, in particolare, CASTRONUOVO (2015), p. 1 s., il quale evidenzia come tale impostazione accusatoria sia stata poi ripresa anche nei processi relativi al caso Ilva, al caso della centrale termoelettrica di Porto Tolle, al caso Bussi sul Tirino, al caso Isochimica di Avellino e al caso Tirreno Power. D’altro canto, l’utilizzo del sostantivo “preponderante” – e non “esclusivo” – non è casuale. Ancora oggi, infatti, si assiste, soprattutto in materia di danni da amianto, a costruzioni accusatorie fondate sull’imputazione isolata di delitti d’evento dannoso alle persone. In via esemplificativa, possono essere ricordati, tra i molti, i processi Eternit-*bis* – peraltro conclusosi in primo grado con una pronuncia di condanna – e i numerosi processi Montefibre di Verbania. Sui vari filoni processuali che hanno coinvolto l’attività del polo chimico Montefibre di Pallanza e, segnatamente, sul processo Montefibre-*bis*, TORDINI CAGLI (2018), *passim*. In commento al processo Eternit I, invece, tra gli altri, MASERA (2012); PALMA (2012), pp. 1179 ss.; ZIRULIA (2013a), pp. 471 ss.; ID. (2013b); ABRAMI A. e TEISSONNIERE J.P. (2014), pp. 301 ss.; BRUNELLI (2014), pp. 254 ss.; CORBETTA (2014b), pp. 275 ss.; GARGANI (2014), pp. 251 ss.; GATTA (2014), pp. 77 ss.; MASERA (2014), pp. 343 ss.; PAOLI (2014), pp. 1802 ss.; RUTA (2014), pp. 293 ss.; CASTRONUOVO (2015a), pp. 107 ss.; FORZATI (2015), *passim*; MASERA (2015b), pp. 1565 ss.; MIRIELLO (2015), pp. 686 ss.; POGGI D’ANGELO (2015), pp. 2638 ss.; SANTA MARIA (2015), pp. 74 ss.; SCAROINA (2015), pp. 877 ss.; VENTUROLI (2015), pp. 1219 ss.; AIMI (2017), pp. 28 ss.; ACCINNI (2018), pp. 44 ss.; ZIRULIA (2018a), pp. 148 ss.; BLAIOTTA (2023), pp. 175 ss.; TORDINI CAGLI (2023b); EAD (2023a), pp. 347 ss.

⁵ Così, GARGANI (2017a), p. 3883.

⁶ Cfr., per tutti, PADOVANI (2015), pp. 383 ss. Sulla questione, fondamentale STELLA (2002), *passim*.

⁷ Quanto alla ricerca di capri espiatori nell’ambito delle vicende processuali costruite su imputazioni di evento dannoso alle persone (omicidio e lesioni), sia sufficiente il richiamo all’icastica considerazione di ZIRULIA (2018a), p. 251 s., che, all’esito di un approfondito studio, rileva come «la lunga esperienza – ancora *in itinere* – dei *toxic cases* italiani incentrati sui reati contro la persona non sembra avere portato, finora, buoni frutti. La ricca casistica esaminata nel precedente capitolo, qui posta sotto le lenti delle categorie “classiche del reato”, appare costellata da una

Numerose sono le evidenze sottese a tale assunto, tra le quali si annoverano: il travisamento, operato dal diritto vivente, dei caratteri etiologici insiti nella nozione di “disastro comune” di cui al Capo I, Titolo VI, c.p.⁸; l’indebita sovrapposizione tra beni e settori di tutela (segnatamente relativi a salute pubblica, sicurezza alimentare, sicurezza del lavoro, ambiente); le incertezze legate all’inquadramento giuridico dei fatti di volta in volta oggetto di accertamento, per la cui definitiva determinazione si deve talora attendere finanche l’ultimo grado di giudizio; le difficoltà congenite all’individuazione dei soggetti responsabili, nonché all’accertamento del nesso causale e dell’elemento soggettivo nelle ipotesi caratterizzate, per un verso, dalla verifica di eventi (di pericolo) “a distanza” e, per altro verso, da un agire “organizzato”, quasi sempre specchio di una pluralità di soggetti garanti e di una loro fisiologica successione.

Ciò premesso, esigenze di brevità, in uno con la profondità delle questioni richiamate, impediscono un’analisi critica e specifica di ciascuna di queste. L’attenzione, nel prosieguo della trattazione, verrà dunque riservata alle problematiche risolubili, in ipotesi e seppure *de iure condendo*, sul piano di un diverso paradigma oggettivo e soggettivo di responsabilizzazione (sostanzialmente) penale: la responsabilità dell’ente collettivo.

2. Cenni alla duplice duttilità – apparentemente sconfinata – della fattispecie di “altro disastro”.

Fermo quanto rappresentato in apertura, il tentativo di riduzione dell’inevitabile carattere rapsodico del presente scritto obbliga a spendere qualche considerazione in merito all’apparente *natura doppiamente duttile* della fattispecie di “altro disastro” contenuta all’art. 434 c.p.

Il riferimento va: a) alla mancata definizione dei caratteri etiologici del disastro innominato; b) all’indeterminatezza della fattispecie, astrattamente incapace, a partire da una generica definizione dell’evento, di tipizzare le condotte penalmente rilevanti: qualsiasi azione od omissione parrebbe idonea a divenire fonte di rimprovero quando ad essa conseguiva un disastro non meglio *definito*. Tali rilievi, come si vedrà, paiono superabili; conviene però procedere con ordine.

a) Ben nota è l’evoluzione giurisprudenziale formatasi sul significato di tale disposizione. Il vuoto di tutela ancora oggi rinvenibile per fenomenologie *direttamente* offensive dell’incolumità pubblica connotate da una dinamica etiologica lenta e diluita nel tempo – quali sono tipicamente i casi di esposizione a sostanze tossiche – ha portato il diritto vivente a sopprimerli riconducendole, indebitamente, al delitto in parola. Il fulcro argomentativo risiede nella mancata descrizione normativa dei profili modali del *danneggiamento qualificato dal pericolo* riconducibile al concetto, *indefinito*, di “disastro innominato”. In altri termini, «sul piano della tipicità, il legislatore si limita [...] a stabilire che l’attentato debba essere teleologicamente orientato ad un evento che sia disastroso e, al contempo, diverso da tutti gli altri esiti nominati o relativamente innominati e il cui verificarsi comporta l’aggravamento della responsabilità (ovvero, in caso di colpa, la punizione ex art. 449 c.p.)»¹⁰. Di qui, nella elaborazione giurisprudenziale, la svalutazione della sua collocazione sistematica: ovvero, del fatto che tale fattispecie è inserita nel Capo I del Titolo VI, rubricato “dei delitti di comune pericolo mediante violenza”, e si trova in rapporto di sussidiarietà rispetto al reato di “crollo di costruzioni”¹¹; di

serie continua di più o meno macroscopiche – ma pur sempre inaccettabili – deviazioni dai canoni di un accertamento della responsabilità penale seriamente fedele alle garanzie costituzionali. A quasi trent’anni dall’inizio di questa controversa stagione giudiziaria bisogna avere il coraggio di riconoscere che le sentenze ben motivate sono soprattutto quelle di assoluzione o di annullamento di condanne, e viceversa; e questo è un chiaro indice del fatto che il sistema sta girando a vuoto».

⁸ Sulla nozione di disastro *comune* in contrapposizione a quella di disastro *sanitario*, in funzione delle diverse dinamiche etiologiche, GARGANI (2024), pp. 184 ss.; e, in via sintetica, CASTRONUOVO (2024a), p. XLII s.

⁹ Valorizza, in senso critico, la struttura “aperta” della fattispecie CASTRONUOVO (2015b), p. 15 s. Evidenzia come «l’evoluzione interpretativa è stata possibile grazie al fatto che i giudici hanno sfruttato le virtualità espansive dell’evento tipizzato e della struttura del reato a forma libera» anche PERRONE (2021), p. 7. L’ulteriore problema – osserva GARGANI (2024), pp. 183 ss. – è che i disastri vengono (tutt’al più) nominati da parte del legislatore, ma non definiti. Ciò non di meno, chiarisce l’Autore, «dalla disciplina codicistica e dai lavori preparatori emerge come il disastro assuma in ogni caso la natura di “danno qualificato dal pericolo”». Sulla definizione di “disastro”, per tutti, GARGANI (2005), *passim*; SIRACUSA (2022a), *passim*; e, da ultimo, D. CASTRONUOVO (2024a), pp. XLI ss.

¹⁰ GARGANI (2024), p. 180.

¹¹ GARGANI (2024), p. 182, pone in luce il rapporto di duplice sussidiarietà della fattispecie: da un lato, «rispetto ai disastri nominati e relativamente innominati»; dall’altro lato, «rispetto al crollo di costruzione» (sul quale, da ultimo, GRANDI [2024], pp. 155 ss.). Sul carattere generico e sussidiario della disposizione, già MANZINI (1983b), p. 345. In dottrina si ritiene ravvisabile un rapporto di genere a specie tra il crollo di costruzione – così come tra qualsivoglia disastro nominato contenuto nel Capo I – e l’altro disastro innominato (TORDINI CAGLI

qui, conseguentemente, l'incontrollata espansione dei suoi legittimi confini applicativi¹².

«Una fattispecie ‘intessuta di nuvole’, al servizio d’ indefinite esigenze di tutela¹³: così è stata additata la norma, quantomeno per come intesa dal diritto vivente.

Al contrario, il disastro innominato, in quanto delitto di comune pericolo mediante violenza, dovrebbe implicare la verifica di un fenomeno *concentrato nel tempo e nello spazio*, caratterizzato da una diffusione del pericolo *per contestualità*, del tutto incompatibile con le ipotesi a dinamica seriale oggetto di indagine¹⁴; e ciò, beninteso, a prescindere dalla tipologia e dalla durata del processo etiologico culminante con la verifica del macroevento di danno (alle cose) qualificato dal pericolo (per la pubblica incolumità). Breve: a nulla rileverebbero modi e tempi caratterizzanti il segmento intercorrente tra l’ innesco del processo causale e il verificarsi dell’ evento pericoloso: circostanza essenziale è che il macroevento disastroso sia connotato da *visibilità e immediatezza*¹⁵.

Ecco dunque un primo argine all’ apparentemente sconfinata duttilità della fattispecie in esame: il significato di “altro disastro” non può essere ricavato esclusivamente *per difetto*, mediante l’ esclusione delle ipotesi di disastro contenute negli articoli precedenti ovvero in via sussidiaria rispetto al delitto di crollo di costruzioni. Esso deve essere altresì limitato dalla nozione di “disastro comune”: elaborazione concettuale utilizzata per evidenziare il carattere necessariamente immediato e violento delle (numerose) figure di evento di disastro richiamate al Capo I, così da poterle distinguere dalle (poche) ipotesi disastrose, riconducibili alla differenziata definizione di “disastro sanitario”, di cui al Capo II¹⁶.

b) Se le opinioni dottrinali sul punto paiono essere sostanzialmente univoche, tra i sostenitori di queste è dato ravvisare una frattura circa l’ opportunità di mantenere, nel nostro ordinamento, una fattispecie così costruita.

Per un verso, vi è chi ritiene che «il codice Rocco [fosse] stato davvero lungimirante, quando ha inserito la clausola del disastro innominato proprio pensando al futuro della realtà produttiva ed industriale di cui si cominciavano a scorgere le potenzialità, pronosticando che potessero sorgere nel tessuto dei reati contro l’ incolumità pubblica delle “lacune” al confronto con la multiforme “varietà dei fatti”¹⁷. Per altro verso, vi sono Autori che hanno sottolineato la dubbia compatibilità costituzionale – in relazione al principio di sufficiente determinatezza – di tale fattispecie¹⁸, il cui nucleo di disvalore è rappresentato, in fondo, da una *clausola*

[2023a], p. 337 s.).

¹² Un argine al predetto orientamento giurisprudenziale non è stato approntato, pur avendone l’ opportunità, nemmeno dalla Consulta. Chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità costituzionale della disposizione in esame, la sentenza (interpretativa di rigetto) n. 327 del 2008 ha infatti invocato l’ omogeneità tra il disastro contemplato dall’ art. 434 e quelli contenuti nel Capo I, ma, contempo, non ne ha richiamato i caratteri morfologici. Di fatto, in tal guisa, sono state lasciate intatte le interpretazioni – assai discutibili – che ravvisavano anche nel Capo relativo ai “delitti di comune pericolo mediante violenza” ipotesi di disastro ad etiologia lungo-latente: si pensi agli esempi della frana consistente in spostamenti non percepibili che durano anni e dell’ inondazione rappresentata dal lento estendersi delle acque nei territori emersi (cfr. Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, sul caso del petrolchimico di Porto Marghera). «E perché non citare anche... la deriva dei continenti?», è stato emblematicamente rilevato in dottrina, ponendo in luce la difficoltà di immaginare fenomeni di tal fatta in grado di porre in pericolo la pubblica incolumità, oltre che l’ impossibilità di individuarne il momento consumativo (così CASTRONUOVO [2015b], p. 13).

¹³ GARGANI (2014), p. 252.

¹⁴ Come noto, la questione è stata approfonditamente sindacata dalla dottrina, che, salvo invero per qualche isolata voce, ha con sempre maggior persuasione e ricchezza argomentativa mostrato la propria contrarietà a tale monolitico orientamento giurisprudenziale. In questo senso, *ex multis*, BRUNELLI (2014), pp. 261 ss.; CORBETTA (2014b), pp. 287 ss.; ACCINNI (2015), *passim*; CASTRONUOVO (2015b), pp. 13, 15 ss.; GARGANI (2016), pp. 5 ss.; CIVELLO (2018), pp. 197 ss.; PULITANÒ (2019), pp. 125 ss.; GARGANI (2020a), p. 5; SIRACUSA (2022a), p. 7 s.; TORDINI CAGLI (2023a), p. 339 s. In senso favorevole, viceversa: RAMACCI (2012), pp. 723 s.; ROSI (2015), pp. 7 ss.; RAMACCI (2017), pp. 491 ss. Peraltro, è quantomeno sintomatico che tra gli esempi riportati dai primi commentatori dell’ art. 434 vi fossero disastri automobilistici, teleferici, d’ ascensore (non riguardanti pubblici trasporti), esplosioni, emissione di gas tossici: in ogni caso, naturalmente, eventi connotati da visibilità e immediatezza; mai, dunque, fenomeni a dinamica etiologica lenta e diluita nel tempo. Cfr., ad esempio, MANZINI (1983b), p. 348.

¹⁵ Pone in luce tale profilo BRUNELLI (2014), p. 262, il quale puntualizza: «anche la “frana” di cui all’ art. 426 c.p., per esempio, può realizzarsi a seguito di spostamenti del terreno impercettibili durati per anni, ma, a un certo punto, l’ evento finale si manifesta fragorosamente all’ esterno in maniera prorompente e definitiva». In merito a tale profilo, tra i molti, anche ACCINNI (2015), p. 769; GARGANI (2016), p. 11 s.

¹⁶ Cfr. GARGANI (2005), pp. 409 ss., il quale, tuttavia, intende il “disastro sanitario”, almeno inteso in senso lato, come matrice comune di tutte le fattispecie di cui al Capo II (fatta eccezione, invero, per quelle di cui agli art. 443 e 445). Ritiene, invece, che la gran parte delle ipotesi di cui al Capo II non possano dirsi accomunate da una nozione trasversale di disastro (di cui peraltro l’ Autore auspica una più precisa definizione) DONINI (2007), p. 325, nt. 321. In risposta, GARGANI (2017b), pp. 69 ss. Valorizza la richiamata distinzione, pur restringendone la valenza sistematica alle sole ipotesi autenticamente “disastrose”, tanto del Capo I (con esclusione quindi dell’ ipotesi di mera condotta di cui all’ art. 435 e di quelle di pericolo indiretto a cui non segue la verifica di un disastro: artt. 424, co. 1; 427, co. 1; 429, co. 1; 431, co. 1), quanto del Capo II (individuabili nelle sole fattispecie di epidemia e avvelenamento, con esclusione, ancora una volta, delle ipotesi di mera condotta degli artt. 440-445), CASTRONUOVO (2024a), p. XLII s.

¹⁷ Così, BRUNELLI (2014), p. 261. D’ altronde, già il Guardasigilli, nella relazione al progetto del codice penale, descriveva tale fattispecie come «destinata a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme di questo titolo concernenti la tutela della pubblica incolumità» (così la Relazione del Guardasigilli [1929], p. 224).

¹⁸ Cfr. MARINUCCI (1962), p. 411. Mostrano perplessità circa il rispetto del principio di tassatività-determinatezza nella formulazione del

generale¹⁹.

Pur essendo consapevoli che una presa di posizione rispetto al quesito abbisognerebbe di una trattazione specifica anche in chiave politico-criminale, si ritiene che le sue coordinate essenziali meritino quantomeno qualche chiarimento. In particolare, a modesto parere di chi scrive, la scelta di incriminare la causazione di un generico macroevento disastroso potrebbe non risultare di per sé incostituzionale, sempre che sulla definizione di “disastro”, se non positivamente, vi sia almeno unanimità di vedute²⁰. Esemplificando, la costruzione in chiave “causale pura” di una fattispecie di disastro ‘generico’ – naturalmente secondo la ri-lettura che oggi si dà dei delitti di comune pericolo²¹ – non apparirebbe molto diversa dall’incriminazione (pacificamente ritenuta tutt’altro che indeterminata) di colui che cagioni, parimenti “genericamente”, la morte di un uomo. Ogni evento disastroso, infatti, alla pari di ogni evento di danno alle persone, rappresenta la *concretizzazione di un rischio mal-gestito*: a dover guidare il legislatore in tale opzione politico criminale sarebbe allora la volontà di sanzionare penalmente la traduzione in macroeventi pericolosi solamente di alcuni selezionati rischi ovvero di restringere la rilevanza penale alla loro esclusiva realizzazione secondo determinate modalità (si pensi, ad es., all’art. 437 c.p., che limita il proprio ambito di applicazione all’omissione, rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi o segnali). A nulla varrebbe inoltre obiettare che così ragionando si perverrebbe all’assurdo di rendere sostanzialmente ultronea la previsione specifica di fattispecie riferite a disastri c.d. nominati, ben potendo queste essere sostituite da una generica fattispecie di disastro innominato. A tacer d’altro, l’opportunità del loro mantenimento deriverebbe, da un lato, dalla già menzionata scelta di incriminare la realizzazione di un macroevento pericoloso esclusivamente mediante la realizzazione di determinate condotte; dall’altro lato, dalla volontà di strutturare diversamente i delitti in esame. Si pensi alla possibile distinzione, all’interno del Capo I, tra (i) *fattispecie di disastro*: alle quali vengono ricondotte sia quelle causalmente orientate (come l’incendio, anche boschivo, o il disastro ferroviario), sia quelle di attentato (ad es., l’attentato alla sicurezza dei trasporti o lo stesso art. 434); (ii) *fattispecie di pericolo a struttura preterintenzionale*: tra le quali si annoverano quelle di pericolo indiretto (artt. 424, 427, 429, 431 c.p.); e (iii) *fattispecie ulteriori* non riconducibili ai due predetti raggruppamenti (artt. 422, 435 e 436 c.p.)²².

In sintesi, sull’ipotetica decisione di mantenere una pluralità di fattispecie di disastro “nominata” ovvero di sostituirle con una generica fattispecie di “disastro innominato” parrebbero pesare maggiormente *valutazioni politico-criminali* (piuttosto che “preoccupazioni costituzionali”), ma ciò ad (almeno) una condizione: che si abbia ben chiaro, nel momento applicativo, il necessario accertamento di quel peculiare rapporto tra condotta ed evento già autorevolmente definito come “*nesso di rischio*”²³.

Sul punto si tornerà più approfonditamente nel prosieguo. Sin d’ora è però indispensabile evidenziare come un evento – sia esso di danno o di pericolo – possa essere *imputato* già sul piano oggettivo ad un soggetto non solo qualora sia indiscusso il suo contributo causale, ma anche, in aggiunta alla richiamata circostanza, se con la sua condotta egli abbia attivato, aumentato o non diminuito lo specifico rischio illecito successivamente tradottosi nel risultato lesivo.

Ecco dunque spiegato anche il secondo profilo di duttilità (apparentemente incontrollabile) che la fattispecie di “altro disastro” presenta – seppur in forma più occulta – nel diritto vivente. Per quanto potrebbe sembrare coerente con una definizione di disastro assai generica,

precetto, tra gli altri, anche CORBETTA (2014b), p. 278 s.; PERRONE (2021), p. 7.

¹⁹ Così, CASTRONUOVO (2015b), p. 16 s. e, più diffusamente, rispetto alla predetta qualificazione giuridica, CASTRONUOVO (2018), pp. 56 ss.

²⁰ Una posizione differente era stata assunta dal giudice remittente, il quale, nell’espone il rilievo della questione di legittimità costituzionale successivamente esitata nella pronuncia (di rigetto) n. 327/2008, evidenziava come la presunta incompatibilità costituzionale non derivasse esclusivamente dall’indeterminatezza dei concetti di “disastro” e di “pericolo per la pubblica incolumità”, bensì soprattutto dalla mancata descrizione della condotta suscettibile di cagionare tali eventi. Osservava infatti il predetto giudice che, mediante una siffatta costruzione, tali formule elastiche avrebbero contenuto l’intera definizione del fatto tipico. In senso analogo anche GIUNTA (2008), p. 3544, il quale rileva come nelle fattispecie causalmente orientate il coefficiente di offensività insito nell’evento (di danno o di pericolo) si riverberi sulla condotta, identificandola in termini di efficienza causale (o quantomeno di idoneità).

²¹ Cioè escludendo che la verifica dell’evento di pericolo – comera nell’idea originaria del legislatore – possa essere considerata una condizione obiettiva di punibilità. Nell’esegesi dell’art. 434, considera il pericolo per la pubblica incolumità una condizione obiettiva di punibilità, ad esempio, MANZINI (1935a), p. 277. Sul punto, approfonditamente, DONINI (2006), pp. 143 ss.

²² Sulla citata categorizzazione, per tutti, GARGANI (2024), p. 179 s. Per una compiuta panoramica delle possibili classificazioni dei reati di cui al Titolo VI, da ultimo, CASTRONUOVO (2024a), pp. XXXV ss.

²³ Sulla nozione, e segnatamente sulla sua qualificazione alla stregua di “nuovo elemento costitutivo del reato” rilevante sul piano della tipicità piuttosto che su quello della colpevolezza, DONINI (2006), *passim*; nonché, più di recente, ID. (2010), pp. 635 ss.; e, da ultimo, ID. (2022), pp. 25 ss.

deve riaffermarsi che non ogni condotta causalmente riconducibile alla verifica di un disastro è sufficiente a giustificare l'imputazione di questo al soggetto che l'abbia tenuta. È invece necessario che l'evento rappresenti la *concretizzazione dello specifico rischio illecito* da questi attivato, aumentato o non ridotto²⁴.

Ma vi è di più. Caratterizzandosi il "disastro" per la propria portata macroscopica, a rilevare dovrebbero essere solamente comportamenti che abbiano effettivamente azionato, aumentato o non ridotto rischi suscettibili, *ex ante*, di tramutarsi in eventi di danno alle cose qualificati dal pericolo per una pluralità indeterminata di persone. Solo in questi casi potrebbe predicarsi l'identità del rischio mal-gestito 'a monte' con quello concretizzatosi nel risultato disastroso 'a valle'. Il principio di responsabilità per fatto proprio subirebbe altrimenti un'insostenibile compressione. Come già autorevolmente evidenziato: «non è solo una questione di offesa, ma di offesa "attribuibile" alla condotta di un certo soggetto»²⁵.

In sintesi, pur a fronte, per un verso, della mancata definizione dei caratteri etiologici connotati alla verifica di un disastro "innominato" e, per altro verso, dell'indefinitezza della condotta (non potendosi questa trarre, come normalmente avviene nelle fattispecie causalmente orientate o di attentato, a partire dalla precisa descrizione dell'evento), una lettura della disposizione coerente con i principi di legalità e di responsabilità per fatto proprio e colpevole dovrebbe necessariamente implicare: a) quanto al primo profilo, la valorizzazione della già descritta nozione di disastro "comune" (quello del Capo I); b) quanto al secondo profilo, l'accertamento della corrispondenza tra il *tipo* di rischio illecito attivato, aggravato o non ridotto e quello realizzatosi nel risultato lesivo. Così, la mancata selezione, a monte, da parte del legislatore, dei rischi suscettibili di tradursi, a valle, in risultati lesivi non potrà giustificare l'imputazione oggettiva dell'evento pericoloso esclusivamente su base causale. Il disastro, seppur innominato, dovrà pur sempre essere ricondotto dall'interprete ad uno specifico rischio illecito mal-gestito: a richiederlo è il principio di responsabilità per fatto proprio, prima che colpevole, enucleato all'art. 27 Cost.

3. Dal disastro innominato al disastro (ambientale) nominato. La genesi di un nuovo referente di valore: l'incolumità ambientale.

L'illegittima ricomprensione nell'ambito applicativo dell'art. 434 c.p. di eventi disastrosi connotati da una dinamica etiologica lenta e diluita nel tempo non è stata tuttavia limitata dal diritto vivente a fenomenologie direttamente lesive dell'incolumità pubblica (*sub specie* di salute pubblica), bensì si è espansa sino ad invadere anche settori di tutela, pur confinanti, diversi da quello strettamente prodromico alla salvaguardia dei beni vita, salute e incolumità fisica. Nello specifico, la giurisprudenza non si è limitata ad applicare il delitto di "altro disastro" ad eccessi di mortalità o morbilità (letti come fenomeni di pericolo per una pluralità indeterminata di soggetti) dipendenti da esposizione a sostanze tossiche, ma ha utilizzato la predetta fattispecie anche per sanzionare *fatti direttamente offensivi per le diverse matrici ambientali* e, quindi, solamente in quanto tali pericolosi per la salute pubblica²⁶.

²⁴ La questione meriterebbe uno specifico approfondimento. Per ora, basti evidenziare che la giurisprudenza, obliterando completamente tale rapporto di rischio, considera sostanzialmente fungibili le fattispecie di cui al Titolo VI. Emblematica, in questo senso, la vicenda (processuale) relativa al crollo del viadotto Polcevera (c.d. "Morandi") a Genova, in cui ad essere contestati – peraltro in via almeno apparentemente congiunta – sono i delitti colposi (art. 449 c.p.) di "crollo di costruzioni o altri disastri dolosi" (art. 434 c.p.); "attentato alla sicurezza dei trasporti" (art. 432 c.p.); "rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro" (art. 437 c.p.); nonché, con vistosa sovrapposizione di ambiti cautelari differenziati, i delitti di omicidio e lesioni personali aggravati dalla violazione di norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.) ed i delitti di omicidio e lesioni gravi o gravissime stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p.).

²⁵ Così, valorizzando l'innovazione dello stesso contenuto di "fatto proprio" ad opera del *nullum crimen sine culpa*, DONINI (2018), p. 1620 e, in generale, pp. 1612 ss. L'Autore, in particolare, evidenzia come, a seguito della sentenza 364 del 1988, si debba ripensare tutto l'elemento oggettivo. L'art. 27, comma 1, Cost. dovrebbe imporre di accertare, *ex ante*, l'illiceità del rischio attivato, aumentato o non ridotto e, *ex post*, la concretizzazione del medesimo nell'evento da *imputare* all'agente. «In una logica di responsabilità colpevole il *fatto proprio* tiene conto – prima ancora di valutare colpa e dolo come componenti "soggettive" – dei rischi selezionabili *ex ante* come irrilevanti (consentiti, leciti e non accollabili *ex post* per la gravità di esiti prodottisi), ed *ex post* come situazioni imponderabili e sopravvenute, non riferibili al primo agente o di competenza di soggetti diversi, o comunque incommensurabili rispetto al rischio attivato» (DONINI [2018], p. 1618). Una chiara sintesi della teoria è presente anche in BIN (2022), pp. 305 ss.

²⁶ Emblematiche, in questo senso, sono le ipotesi ora di attività di reiterato deposito e smaltimento abusivo di rifiuti pericolosi in aree che, a seguito del lento percolamento delle sostanze nel terreno, divengono contaminate, ora di attività estrattive con progressiva modifica dell'assetto geomorfico del territorio circostante (con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica). Per ogni più opportuno riferimento, sia consentito il rinvio a GARGANI (2024), p. 194 s. In generale, sull'utilizzo della fattispecie nella declinazione di disastro ambientale (e sanitario)

La causa di tale (illegittimo) orientamento interpretativo viene tipicamente fatta risalire alla mancanza – almeno sino all’entrata in vigore della l. 68/2015, che ha introdotto il nuovo Titolo VI-*bis* nel codice – di una risposta sanzionatoria “forte”, ovvero di matrice delittuosa, per le offese al bene ambiente²⁷.

Ciononostante, come si avrà modo di vedere, anche tale intervento normativo non è valso a ricondurre a legittimità il precedente e frammentato quadro interpretativo formatosi in materia di disastro ambientale innominato (art. 434 c.p.). La nuova fattispecie di disastro ambientale nominato (art. 452-*quater* c.p.), infatti, definendolo (anche), al proprio numero 3, come “offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”²⁸, lungi dall’aver tentato di ricomporre le (già problematiche) relazioni tra la tutela dell’incolumità pubblica (interna ed esterna agli ambienti lavorativi e produttivi) e quella delle matrici ambientali, pare aver addirittura *amplificato la nebulosità dei confini tra aree di salvaguardia* che, pur presentando un substrato comune, risultano comunque assestate su livelli di offensività (per i beni vita, salute e integrità fisica) ben differenti²⁹.

D’altro canto, la scalarità tra i piani di tutela giustifica anche la diversa regolamentazione (penale e non) e la differente struttura degli illeciti penali ed essi riferibili (reati di pericolo quelli del Titolo VI, reati di danno quelli del Titolo VI-*bis*), cui non di rado si aggiunge l’autonoma responsabilità nella gestione dei rischi che trovano ivi la propria fonte. Nell’ambito dell’esercizio di attività economiche svolte in forma organizzata, in cui si assiste ad una proliferazione di soggetti chiamati a gestire un determinato fattore di rischio in forma sia sincronica sia diacronica, infatti, il soggetto *competente* alla regolazione di rischi, ad esempio, lavorativi ben potrebbe non esserlo per rischi, ad esempio, ambientali³⁰. Addebitare l’evento di danno o di pericolo verificatosi *ex post* confondendo la natura del rischio da cui esso promana significherebbe dunque, per definizione, pervenire ad *attribuzioni di responsabilità penale per fatto altrui*.

3.1. *La reale portata (sul punto) della recentissima sentenza della CGUE sul “caso Ilva”.*

È alla luce di tali considerazioni che devono essere letti gli esiti cui è pervenuta la recentissima sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella vicenda Ilva³¹, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale nella controversia intentata da numerosi abitanti dei comuni di Taranto e limitrofi per i danni alla salute subiti in conseguenza della contaminazione ambientale provocata dallo stabilimento siderurgico tarantino. La Corte di Lussemburgo ha accolto le istanze di tutela correlate ad una interpretazione del diritto nazionale – segnatamente del d. lgs. 152/2006 e delle norme speciali applicabili all’Ilva³² –

innominato, pur con diverse prese di posizione, CORBETTA (2014b), pp. 288 ss.; RUTA (2014), pp. 294 ss.; CASTRONUOVO (2015b), p. 15 s.; MASERA (2015a), p. 8 s.; GARGANI (2016), p. 7; CIVELLO (2018), pp. 197 ss.; TRONCONE (2022), pp. 303 ss. In funzione critica rispetto alla reale efficienza di tale impostazione ermeneutica, CONSULICH (2018a), pp. 14 ss.; NAPOLETANO (2024), pp. 200 ss.

²⁷ Cfr., tra gli altri, GARGANI (2017a), p. 3883; VENTURI (2021), p. 3 s., RUGA RIVA (2024), p. 292. Sull’ineffettività della tutela penale dell’ambiente, anche a seguito della novella, recentemente, TELESCA (2024), *passim*.

²⁸ Il disastro ambientale viene altresì definito, nella medesima disposizione, come: “1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema”; e “2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

²⁹ Cfr. GARGANI (2016), p. 17, il quale arriva a concludere che «aldilà dell’approssimazione della tecnica di formulazione, si ha l’impressione che la norma in esame suggelli la sostanziale osmosi che il riferimento al bene ambientale è in grado di attivare rispetto alla tutela di beni giuridici più o meno direttamente esposti a pericolo, sulla base di una pluri-offensività onnivora e “totalizzante”, già sperimentata nel diritto vivente, nell’ambito dei processi aventi ad oggetto le patologie da esposizione all’amianto».

³⁰ Sulla corretta individuazione dei soggetti *competenti* a gestire un determinato *tipo* di rischio, senza pretesa di esaustività, CORNACCHIA (2004), *passim*; DONINI (2006), *passim*; BLAIOTTA (2010), pp. 192 ss.; VALLINI (2015a), pp. 1540; DONINI, (2018), pp. 1577 ss.; MICHELETTI (2018), *passim*; DONINI (2022), pp. 25 ss.; BLAIOTTA (2023), p. 211 s.; CASTRONUOVO (2023), pp. 319 ss.; CONSULICH (2023), pp. 349 ss.; ID. (2024), pp. 245 ss. Per una recente indagine monografica volta ad individuare una *Garantenstellung* soggettivamente complessa o frazionata nell’ambito delle organizzazioni complesse, in cui sovente alla capacità di individuare un determinato fattore di rischio non corrisponde anche il potere, inteso in senso proprio, di gestirlo, GARGANI (2022), *passim*. Per una prima ipotesi di vaglio della teoria alla luce di una recente condanna del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), sia consentito rinviare a CONTRI (2023b), pp. 33 ss. Critico rispetto a tale impostazione teorica, CONSULICH (2024), pp. 224 ss.

³¹ Cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sent. 25 giugno 2024, causa C-626/22, Ilva e altri.

³² In ordine all’articolato quadro normativo rilevante per la vicenda, sia consentito il rinvio ai punti 20 ss. della sentenza in esame.

coerente con la direttiva 2010/75/UE, relativa alla “prevenzione e [al]la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali”³³.

Per ciò che qui interessa, tra le questioni poste all’attenzione della Corte da parte del giudice remittente vi era la seguente: «se la direttiva 2010/75, letta alla luce dell’articolo 191 TFUE, debba essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti a prevedere una previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana quale atto interno ai procedimenti di rilascio o riesame di un’autorizzazione all’esercizio di una tale installazione» ovvero se le indagini (tendenzialmente epidemiologiche) lumeggianti un pericolo (anche attuale) per la pubblica incolumità debbano rimanere escluse dalle valutazioni in sede di rilascio dell’autorizzazione, in quanto dirette a salvaguardare aree di tutela non direttamente coinvolte, né richiamate dalla normativa ambientale³⁴.

Il giudice del rinvio riteneva infatti «che il diritto italiano non prevede che la valutazione del danno sanitario venga redatta all’interno del procedimento di rilascio o riesame dell’autorizzazione integrata ambientale». E che non è nemmeno previsto «che, quando una tale valutazione dia risultati in termini di inaccettabilità del rischio sanitario per una popolazione significativa interessata da emissioni inquinanti, tale autorizzazione debba essere rivista entro tempi brevi e certi. In sostanza, tale diritto – almeno nella lettura datane dal giudice remittente – prevede una valutazione del danno sanitario realizzata a posteriori, solo eventualmente collegata al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale». Osservava allora il predetto giudice: «la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe [...] contrastare con la direttiva 2010/75, letta alla luce del principio di precauzione»³⁵.

A ben vedere, già su un piano non strettamente giuridico, ma di buon senso, si comprende l’insostenibilità del risultato cui perviene – quantomeno alla stregua dell’interpretazione accolta dal giudice remittente – la legislazione vigente. Sarebbe assurdo considerare i gravi danni alla salute emergenti da indagini epidemiologiche esclusivamente in sede di (successivo) *riesame* dell’autorizzazione – peraltro nemmeno automatica – e non nel momento (previo) del *rilascio* della stessa. Scontata allora pare la conclusione della Corte, che osserva come «la direttiva 2010/75, letta alla luce dell’articolo 191 TFUE e degli articoli 35 e 37 della Carta, [debba] essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata *tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana* costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio di una tale installazione ai sensi di detta direttiva»³⁶.

Tale soluzione non deve però essere estremizzata fino al punto di produrre il livellamento tra piani di salvaguardia diversificati, quali sono quelli della salute pubblica e dell’ambiente. In altri termini, essa non deve portare a ritenere osmotica una relazione tra aree che, come già evidenziato, pur trovandosi in un rapporto di stretto intreccio e complementarità non possono prescindere dal mantenimento di una propria autonomia. I rischi ambientali hanno indubbiamente dei riflessi su altri settori di tutela, quali la salute interna ed esterna all’ambiente lavorativo o la sicurezza degli alimenti; ma non per questo possono essere confusi con rischi (ad es. lavorativi o alimentari) assoggettati a differenti processi – oggettivi e soggettivi – di *risk assessment* e *risk management*. Questa è piuttosto, come si avrà modo di vedere nel prosieguo, una *questione di multidirezionalità dei rischi*, che postula, *ex ante*, una loro preventiva *gestione integrata*; ma che non può, per ciò solo, imporre il commiato dalla ricerca della loro specifica natura³⁷.

3.2.

Le ricadute degli approdi raggiunti sul significato della fattispecie di disastro ambientale “nominato”.

Proprio sulla base di queste premesse dovrebbe essere ri-letto – invero non senza forzature ermeneutiche – il nuovo delitto di disastro ambientale “nominato” (art. 452-*quater* c.p.).

Non vi è dubbio che il legislatore, nell’elaborazione di tale disposizione, abbia avuto la

³³ Art. 1 direttiva 2010/75/UE.

³⁴ Cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sent. 25 giugno 2024, causa C-626/22, Ilva e altri.

³⁵ Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sent. 25 giugno 2024, causa C-626/22, Ilva e altri.

³⁶ Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sent. 25 giugno 2024, causa C-626/22, Ilva e altri.

³⁷ Cfr., *infra*, § 5.

finalità di positivizzare il già criticato orientamento giurisprudenziale volto a ricomprendere nella fattispecie di disastro c.d. innominato (art. 434 c.p.), per un verso, condotte di matrice storico-progressiva *direttamente offensive per il bene ambiente* e, per altro verso, *eccessi di mortalità o morbilità* (seppur letti come fenomeni espressivi dell'evento di pericolo) dipendenti dalla prolungata esposizione a sostanze tossiche³⁸. Tale assunto è testimoniato, in particolare, dall'inserimento della clausola di riserva “fuori dai casi previsti dall'articolo 434”, oggi incontrovertibilmente interpretata dalla giurisprudenza, con buona pace per la naturale funzione di tali elementi di fattispecie o di qualche dotta lettura ermeneutica³⁹, nel senso di escludere la possibilità di ravvisare nel delitto di disastro c.d. nominato una nuova incriminazione⁴⁰.

A ben vedere, la soluzione per addivenire ad una interpretazione coerente con la necessaria autonomia tra differenziate aree di tutela, beni giuridici diversi e rischi distinti potrebbe essere rinvenuta in una *lettura normativa del riferimento al “fatto”* richiamato dalla disposizione: da intendersi quale “fatto di disastro ambientale” – cioè come fenomeno direttamente lesivo per le diverse matrici ambientali e solo indirettamente pericoloso per la pubblica incolumità –, e non, viceversa, come parrebbe evincersi dal testo della norma, quale “fatto storico”, sussumibile nella nozione di “disastro ambientale” qualora offensivo per la pubblica incolumità⁴¹.

Letteralmente, la disposizione parrebbe definire il “disastro ambientale” proprio come “offesa alla pubblica incolumità”, desumibile dalla rilevanza del fatto storico, a propria volta ricavabile dalla “estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi” ovvero dal “numero delle persone offese o esposte a pericolo”⁴².

Nulla quaestio sul primo degli indici ‘rivelatori’ della “rilevanza del fatto”. Se un fenomeno potesse essere qualificato come “rilevante” in forza dell'estensione della compromissione (sottinteso: “ambientale”) o dei suoi effetti lesivi (beninteso: per l'ambiente), il riferimento all'offesa alla pubblica incolumità verrebbe ad assumere un ruolo meramente ancillare – o comunque subordinato – rispetto alla lesione delle diverse matrici ambientali.

A sollevare i maggiori dubbi interpretativi sarebbe, per converso, il secondo degli indicatori destinato a lumeggiare – nell'intenzione del legislatore – la “rilevanza del fatto”. In particolare, il significato letterale di tale disposizione porterebbe a considerare come disastro ambientale “l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto [...] per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”. In quest'ottica, a nulla rilevarebbe l'eventuale verifica di un danno all'ambiente⁴³: ad orientare l'interprete nell'applicazione della fattispecie – si noti

³⁸ Un peso decisivo rispetto al varo della nuova fattispecie di disastro ambientale è senza dubbio stato assunto dall'insoddisfazione negli esiti cui è pervenuta la pronuncia della Suprema Corte nel caso Eternit. Come attentamente osservato da alcuni tra i primi commentatori della riforma, tale circostanza è confermata dagli «indici che lo stesso legislatore introduce nella norma quali strumenti utili per l'interprete ai fini dell'accertamento del ricorrere dell'offesa alla pubblica incolumità. Il riferimento all'estensione della compromissione e dei suoi effetti lesivi e al numero delle persone offese o esposte a pericolo sembra, infatti, evocare proprio quella nota vicenda processuale». Così, BELL, VALSECCHI (2015), p. 76. In senso analogo, anche PERINI C. (2018), p. 223 s. e GARGANI (2020a), p. 5 s.

³⁹ Tra le molte proposte interpretative, MASERA (2015a), p. 12 s.; GARGANI (2017a) p. 3893 s.; PISANI (2018), p. 120 s.; VENTURI (2021), pp. 35 ss.

⁴⁰ Il rischio – paventato anche nei lavori parlamentari – era che l'introduzione della fattispecie di cui all'452-*quater* c.p. potesse travolgere i processi in corso (e le condanne) per disastro ambientale c.d. innominato perché “il fatto non era previsto dalla legge come reato”. Sulla questione, BELL, VALSECCHI (2015), p. 77 s.; MASERA (2015a), p. 12 s.; PISANI (2018), p. 120 s.; ZIRULIA (2018b), p. 221; GARGANI (2020a), *passim*; FIMIANI (2022), pp. 166 ss.; NAPOLETANO (2024), pp. 212 ss. Ritengono che la clausola di riserva in esame abbia inteso salvare i processi in corso per disastro c.d. innominato anche qualora i fatti non siano riconducibili alla neonata fattispecie di disastro ambientale (ad es. nelle ipotesi di cui all'art. 434, comma 1, c.p.), CARUSO (2016), p. 11 ss. e RUGA RIVA (2024), pp. 293 ss. Invero, si ha conferma della citata *voluntas legis* anche in Corte cost., 21 novembre 2017, n. 265, in www.cortecostituzionale.it, la quale, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale in merito al raddoppio dei termini prescrizionali dell'art. 449 c.p., in relazione all'art. 434 c.p., ha evidenziato che «la legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente) ha inteso convalidare e preservare [l'impostazione volta a ricondurre all'art. 434 c.p. fatti di disastro ambientale], inserendo nella formula descrittiva della nuova fattispecie tipica di disastro ambientale delineata dall'art. 452-*quater* cod. pen. una clausola volta espressamente a far salvi “i casi previsti dall'articolo 434”». Su tale profilo, GARGANI (2020a), p. 6.

⁴¹ A rafforzare tale impostazione soccorre altresì la recente modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione. Emancipando il bene ambiente dalla tutela del paesaggio e della salute – interessi dai quali, in precedenza, veniva ricavata la giustificazione costituzionale della salvaguardia del primo – il legislatore (costituzionale) pare infatti aver avallato un approccio ecocentrico, del tutto slegato dalla tutela dei (pur contigui) beni vita, salute e integrità fisica. Su tale profilo, per tutti, SIRACUSA (2024), p. 170 s.

⁴² Intendono in via alternativa i requisiti della “estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi”, da un lato, e quello del “numero delle persone offese o esposte a pericolo”, dall'altro lato, tra gli altri, ZIRULIA (2018b), p. 221; FONDAROLI (2023), p. 385. Riconduce l'indecifrabilità dell'art. 452-*quater*, comma 1, n. 3, c.p. alla «congenita indefinitezza del bene giuridico ambientale, la cui natura pervasiva, liquida e totalizzante», si coniuga alla comprensività del contiguo referente di valore dell'incolumità pubblica» GARGANI (2017a), p. 3895, il quale aggiunge che «a dover essere riconsiderata è la reale capacità ed adeguatezza del referente ambientale a fungere da valido termine di riferimento di fattispecie penali formulate in modo conforme ai principi di determinatezza, materialità e offensività». Ritene che nella fattispecie di disastro ambientale c.d. nominato il *vulnus* al principio di determinatezza sia determinato dalla sovrapposizione tra evento naturalistico ed evento in senso giuridico STORTONI (2017), p. 135.

⁴³ Non hanno dubbi nel qualificare l'ipotesi in esame quale vero e proprio reato di mera condotta posto esclusivamente a salvaguardia

bene, di “disastro *ambientale*” – dovrebbero essere in via esclusiva gli effetti dannosi o pericolosi per le persone (siano esse specificamente individuabili o, pur con un grado di approssimazione connaturato all'utilizzo dello strumento epidemiologico, certe solo nel numero: volendo riprendere un'autorevole proposta dottrinale, non inferiore a 3 lesioni non lievi, cumulate al pericolo concreto di ulteriori offese per i beni vita, salute o integrità fisica⁴⁴).

Come anticipato, nondimeno, sia la collocazione sistematica della norma (inserita nel Titolo VI-*bis*, dedicato ai delitti posti a salvaguardia dell'ambiente), sia la rubrica della disposizione, che definisce il disastro come “ambientale” e non come “dannoso o pericoloso per la pubblica incolumità”, sia – ed è ciò che qui più interessa – la necessità di non confondere distinte aree di tutela impongono di considerare come indispensabile, ai fini della configurazione di tale fattispecie, che le condotte oggetto del giudizio abbiano cagionato *direttamente un danno all'ambiente*, suscettibile di incidere solamente *in via riflessa* sui beni vita, salute e incolumità fisica di un numero indeterminato di persone⁴⁵. Come già anticipato, sul piano testuale, sarebbe il riferimento al “fatto” – da leggersi dunque quale “fatto di disastro *stricto sensu* ambientale” e non quale “fatto storico” – ad assumere portata risolutiva⁴⁶.

D'altro canto, tale interpretazione potrebbe altresì porsi in continuità, quantomeno per la lettura che *supra* se ne è data, con la recentissima pronuncia della Corte di Giustizia sul caso Ilva⁴⁷.

4. (segue): La sovrapposizione tra autonome direttrici di tutela e la contravvenzionalizzazione del pericolo comune in materia alimentare.

La fattispecie di disastro innominato non è stata la sola ad aver vissuto una vera e propria egemonia in materia “ambientale”. A questa, nella giurisprudenza degli ultimi lustri, è stata affiancata la (nominatissima) fattispecie di avvelenamento (art. 439 c.p.): anch'essa posta a tutela dell'incolumità pubblica (*sub specie*, però, di salute pubblica) ed ugualmente applicata ad ipotesi solo *di riflesso* o solo *presumibilmente* pericolose per tale bene giuridico. In particolare,

dell'incolumità pubblica, CARUSO (2016), p. 15 s. e BELL, VALSECCHI (2015), pp. 75 ss., i quali aggiungono, a sostegno di tale impostazione, che «il pericolo [nel caso di specie per la pubblica incolumità] non è un elemento dotato di una propria dimensione fenomenica, non è, cioè, un evento naturalistico, bensì è un mero concetto di relazione, attraverso il quale si esprime la possibilità che da una data situazione ne scaturisca un'altra, avente carattere lesivo». Individuando l'incolumità pubblica quale bene giuridico oggetto di tutela, rappresenta la possibilità di ripiegare sull'inquadramento dell'ipotesi enucleata al n. 3 quale reato di mera condotta anche PISANI (2018), p. 128 s., il quale, a partire dal riferimento alla “compromissione”, contenuto anche nell'art. 452-*bis* c.p., osserva che «la descrizione della condotta [di disastro ambientale] deve trarsi dalla figura di inquinamento ambientale, rispetto alla quale l'art. 452 *quater*, n. 3, c.p. si pone in rapporto di specialità per aggiunta, essendo l'evento di comune pericolo, ivi descritto, l'elemento aggiuntivo: allorché si abbia una compromissione delle acque o dell'aria o di porzioni significative di essa o del sottosuolo così come di un ecosistema, della biodiversità anche agraria della flora o della fauna, che in ragione dell'estensione della compromissione generi un pericolo concreto per l'incolumità – anche in assenza di presupposti inerenti l'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, di cui al n. 1 e 2 – il fatto sarà punibile ai sensi del n. 3 dell'art. 452 *quater* c.p.». Alcuni Autori ammettono altresì la possibilità di intendere la fattispecie in esame quale reato di evento di danno collettivo. A risultare in tal senso dirimenti sarebbero sia il riferimento all’*offesa* alla pubblica incolumità sia l'indice del “numero delle persone *offese*”. In questa direzione, senza dubbi, DE VERO (2016), p. 693, nt. 51. Apre a tale soluzione anche ZIRULIA (2018b), p. 222 s., che rileva però problematiche sul piano della dosimetria sanzionatoria. La cornice editale della fattispecie di cui all'art. 452-*quater* c.p. è infatti identica nel massimo a quella prevista dall'art. 589, ultimo comma, c.p. e meno severa di quella di cui all'art. 452-*ter* c.p., che punisce i fatti di inquinamento ambientale da cui siano derivate – quali conseguenze non volute – morti e/o lesioni.

⁴⁴ Il riferimento è alla definizione di disastro sanitario proposta da DONINI (2007), p. 325. Per alcune considerazioni sul punto, cfr. *infra*, nt. 129.

⁴⁵ Cfr. RUGA RIVA (2024), p. 299 s. Pervengono alla medesima soluzione anche ZIRULIA (2018b), p. 221 s.; SIRACUSA (2022a), cit., p. 9 s. e FIMIANI (2022), pp. 162 ss, che, tuttavia, qualifica la fattispecie in esame quale reato plurioffensivo, posto a presidio sia dell'ambiente sia della pubblica incolumità. In senso analogo, seppur mediante la valorizzazione specifica del riferimento alla “rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione”, L. MASERA (2015a), p. 11 s. In merito a recenti proposte (dottrinali) di riforma del reato di disastro ambientale, SIRACUSA (2022b), pp. 151 ss.; RUGA RIVA (2023), pp. 824 ss.

⁴⁶ Così, in particolare, NAPOLETANO (2024), 220 ss., il quale conclude osservando che «la formula utilizzata “persone offese o esposte a pericolo”, ai fini della descrizione del disastro penalmente rilevante, costituisce nient'altro che un indicatore probatorio per determinare la *rilevanza* degli *effetti* della *condotta* offensiva all'ambiente tale da far sorgere un pericolo per la pubblica incolumità. Il “danno” e il “pericolo” alle persone non rappresentano, quindi, diversi gradi di *offesa* alla pubblica incolumità, ma sono meri indicatori della *rilevanza* della *condotta lesiva* dell'Ambiente in quanto, per definizione, l'*offesa* alla pubblica incolumità non può che intendersi solo e soltanto come gruppo indeterminato di persone esposte a pericolo».

⁴⁷ Anche in quel frangente, si è infatti cercato di dimostrare come la necessaria valutazione, in sede sia di rilascio sia di riesame dell'autorizzazione, dell'impatto dell'attività tanto sull'ambiente quanto sulla salute non possa giustificare, sul piano penalistico, una indiscriminata sovrapposizione tra le predette aree di tutela. Cfr. *supra*, §3.1.

il delitto di cui all'art. 439 c.p. è stato utilizzato per sanzionare condotte, da un lato, *solo in via futura e indiretta* offensive per la salute pubblica, nonché, dall'altro lato, il cui giudizio di pericolosità è stato sostanzialmente riposto in via esclusiva sul *mancato rispetto di valori-soglia* perlopiù costruiti su base *precauzionale*⁴⁸.

In questo modo, si è dato il via ad un vero e proprio processo di “*contravvenzionalizzazione*” (e insieme di “*precauzionalizzazione*”) del comune pericolo, la cui causa risiede, come è stato ampiamente dimostrato in dottrina, nella lampante sovrapposizione, sul piano sia normativo sia interpretativo, tra i concetti di *rischio* e *pericolo*⁴⁹.

Per “*pericolo*” si intende la «probabilità – scientificamente apprezzabile – del verificarsi dell'evento temuto»⁵⁰. La nozione «allude all'esistenza di fattori di cui è ben conosciuta l'idoneità sotto il profilo causale e la potenzialità ad evolvere senza meno in direzione dell'offesa; pur presupponendosi che il danno non si sia verificato, è ben nota, in altri termini, la capacità della condotta a realizzarlo, così come è nota, d'altro canto, anche la ragione per la quale, nelle circostanze date, il processo causale non si è sviluppato fino alla sua “naturale” conclusione»⁵¹.

Il “*rischio*”, viceversa, mira a regolare attività consentite dall'ordinamento ad una soglia ancor più anticipata rispetto alla conoscenza (scientificamente fondata) di innesco di processi etiologici idonei a sfociare nell'evento dannoso⁵². Inoltre, si osserva in dottrina, «dipendendo da una decisione dell'uomo (contesto organizzativo) il rischio può essere sempre addebitato, nonostante l'incertezza dei giudizi di dannosità e pericolosità: qui tutto è prevenibile e, quindi, imputabile. L'imputazione della responsabilità secondo la logica del rischio dà, in definitiva, l'illusione di afferrare i fatti, di superare i dubbi conoscitivi, di poter distribuire colpe e punizioni»⁵³. Essa asseconda, in altri termini, le pressanti istanze di sicurezza collettiva.

Sul piano normativo, la confusione tra rischio e pericolo emerge segnatamente nella costruzione di fattispecie contravvenzionali – frequenti, ad esempio, nel settore ambientale – fondate su un *paradigma precauzionale*: elaborazione concettuale propria delle situazioni di incertezza scientifica, seppur non meramente congetturale (c.d. *scientificità dell'incertezza*)⁵⁴. Sono illeciti tipicamente costruiti mediante la *normativizzazione del tipo*, «espressa dalla previsione di soglie di gestione del rischio di offese (valori massimi – considerati ammissibili – di sostanze inquinanti e tossiche nell'aria, nell'acqua e negli alimenti), fissate precauzionalmente molto al di sotto del livello reale di pericolosità»⁵⁵. Il limite viene ricavato a partire da un livello di esposizione ritenuto sicuro, alla stregua del quale cioè non si verificano eventi lesivi (c.d. *NOAEL: no observable adverse effect level*), a cui si applica una successiva riduzione mediante lo scomputo di un c.d. fattore di sicurezza, variabile anche di decine, centinaia o migliaia di unità a seconda dell'affidabilità degli studi e delle incertezze legate alla trasposizione sull'uo-

⁴⁸ Alcune esemplificazioni di tali derive ermeneutiche saranno richiamate nel prosieguo.

⁴⁹ Cfr. GARGANI (2017a), pp. 3883 ss. Invero, la tendenza a “contravvenzionalizzare” i delitti di comune pericolo in materia alimentare emerge altresì dall'orientamento volto a ripiegare su una «rilettura “astrattizzante” della struttura offensiva» ed a ridurre o svilire il «carattere (necessario) di diffusività del pericolo stesso, con conseguente applicazione di tali fattispecie ad ipotesi di esposizione circoscritta a pochi soggetti». Così, CASTRONUOVO (2021), p. 75, il quale, in maniera corrispondente, definisce il fenomeno *supra* descritto come processo di “precauzionalizzazione” dei delitti di comune pericolo.

⁵⁰ Cfr. GARGANI (2017a), p. 3884.

⁵¹ Cfr. DE FRANCESCO (2005), p. 128. Su tale nozione, diffusamente, CASTRONUOVO (2021), pp. 85 ss.

⁵² In merito a tale definizione, tra gli altri, DE FRANCESCO (2005), pp. 128 ss.; TUMMINELLO (2013), pp. 288 ss.; GARGANI (2017a), p. 3884; CASTRONUOVO (2021), pp. 85 ss.

⁵³ GARGANI (2017a), p. 3884, nt. 17, riprendendo DONINI (2004), pp. 105 ss.

⁵⁴ La valorizzazione dell'attributo di scientificità, riferito all'incertezza, si deve, in particolare, a CASTRONUOVO (2021), p. 86 s., che osserva come tale carattere «è fondamentale per distinguere il principio di precauzione da altre situazioni riferibili al più tradizionale paradigma della prevenzione, ma anche da usi terminologici impropri della nozione o dal c.d. buio scientifico, che non dovrebbe costituire mai base sufficiente per prendere decisioni “precauzionali”». Sulla questione, anche TUMMINELLO (2013), pp. 288 ss., 295 ss. Evidenzia come in queste ipotesi l'intervento penale si tradurrebbe in una ingiustificata restrizione della libertà personale DE FRANCESCO (2005), p. 131. Per una compiuta trattazione monografica, in ogni caso, CASTRONUOVO (2012), *passim*, in part. p. 78 sui requisiti di legittimità delle scelte (legislative) fondate sulla logica precauzionale. Di recente, anche D'ALESSANDRO (2021), pp. 975 ss.

⁵⁵ GARGANI (2017a), p. 3885. Per una critica rispetto alla sovrapposizione tra illeciti di rischio e di pericolo (anche presunto), solo apparentemente accostabili ad illeciti fondati su conoscenze scientifiche incerte, CASTRONUOVO (2021), p. 91. Negli illeciti di rischio, osserva l'Autore, «la base epistemologica è rovesciata: si sanziona un comportamento di cui, allo stato delle conoscenze, non è predicabile la innocuità, con una presunzione di pericolosità o di non-sicurezza mediata, ma non risolta, da una iniziale valutazione degli elementi disponibili». Sul punto, anche DONINI (2004), p. 120 s. Rappresenta l'irragionevolezza (e l'illegittimità) dell'utilizzo della sanzione penale a fronte del mero superamento di limiti soglia mediante l'immagine di colui che va a caccia di mosche armato di cannone D'ALESSANDRO (2007), p. 1153 s. Per una rilettura del significato dei limiti soglia nel settore ambientale, destinati – a parere dell'Autore – non tanto a sventare il rischio di future offese al bene ambiente, quanto, piuttosto, «ad impedire che la qualità dell'ambiente possa venire svilita o ‘minorata’ rispetto ad un livello complessivo da ritenersi ‘ecologicamente’ adeguato», DE FRANCESCO (2023), p. 6, il quale, per questa via, rifiuta il riferimento all'area di rischio consentito fondata sul rispetto di tali limiti.

mo di dati sperimentali ottenuti da indagini condotte su animali⁵⁶.

Sul piano interpretativo, l'indebita sovrapposizione tra rischio e pericolo avviene mediante la *riduzione del "gigantismo offensivo"* che sembra caratterizzare i delitti di comune pericolo contro la salute pubblica⁵⁷. Il riferimento va, segnatamente, a quelle derive ermeneutiche volte a ritenere configurabile il delitto di avvelenamento (art. 439 c.p.) – che sul piano sanzionatorio è equiparabile alla strage – sulla base di meri superamenti dei limiti soglia o dell'astratta potenzialità lesiva insita nella sostanza⁵⁸; in risposta alle quali – ed in radicale contrapposizione con esse – la dottrina evidenzia come la pregnanza semantica del termine "avvelenamento" e la severità della norma-sanzione dovrebbero viceversa postulare l'accertamento di un *pericolo reale* per la salute pubblica, da ricavarsi a partire dalla valorizzazione sia del dato qualitativo (natura della sostanza) sia del dato quantitativo (concentrazione della stessa) dell'immissione⁵⁹.

Lo *snaturamento dell'oggetto di tutela*, che dalla salute pubblica viene nei fatti ricondotto al bene ambiente, si ravvisa invece nelle tendenze giurisprudenziali che per lungo tempo hanno ravvisato la "destinazione all'alimentazione" delle acque avvelenate – elemento che distingue i delitti di cui al Capo II del Titolo VI dalle fattispecie delittuose e contravvenzionali poste a salvaguardia delle matrici ambientali – anche per acque solo indirettamente destinate al consumo umano. Esempolari, sul punto, sono i casi di *contaminazione delle acque di falda*, nei quali, seppur il requisito della "destinazione all'alimentazione" – interpretato coerentemente con la lettera della norma, con la sua collocazione sistematica e con la marcata afflittività delle pene previste – dovrebbe caratterizzarsi per la propria attualità, considerando in via esclusiva gli specifici punti di emungimento, non di rado viene riferito ora ad *attingimenti meramente potenziali e futuri*, ora alla *falda nel suo complesso*⁶⁰.

Non può peraltro suscitare conforto quel recente orientamento giurisprudenziale incline ad adottare l'interpretazione restrittiva della locuzione "acque destinate all'alimentazione", ma al contempo orientato a ritenere nei medesimi casi integrata – in dubbia violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza⁶¹ – la fattispecie di disastro ambientale innominato (art. 434 c.p.)⁶². Sebbene tale impostazione ermeneutica potrebbe ragionevolmente giustificarsi alla luce delle rispettive cornici edittali e delle conseguenze processuali collegabili alle due fattispecie – «il delitto di avvelenamento (specie doloso) comporta pene elevatissime, mentre la sua riqualificazione come disastro (specie colposo) consente l'irrogazione di pene verosimilmente ritenute più adeguate»⁶³ –, un siffatto costruito interpretativo porterebbe inevitabilmente a confondere, come già evidenziato, rischi, beni giuridici ed aree di tutela della cui necessaria autonomia non si dovrebbe, al contrario, dubitare⁶⁴. È bene esplicitarlo, dunque: anche in que-

⁵⁶ Tra gli indici sostanzialmente riconducibili all'affidabilità degli studi, CASTRONUOVO (2021), p. 93, ricomprende: la maggiore o minore disponibilità di dati ora sull'esposizione, ora sul periodo di latenza della patologia, nonché la limitatezza delle conoscenze su eventuali effetti sinergici o cumulativi con altre sostanze. Sulla questione, già TUMMINELLO (2013), pp. 295 ss; RUGA RIVA (2015), p. 165 s.; ID. (2017), pp. 1022 ss. e D'ALESSANDRO (2007), pp. 1151 ss., il quale mette in guardia dall'includibile componente discrezionale insita nel processo di valutazione del rischio. «La componente di soggettività – osserva l'Autore – permea innanzitutto nella *percezione* che si ha di un rischio [...] e in tal modo finisce col condizionarne anche l'individuazione e la stima, attraverso una serie di giudizi e valutazioni soggettive che coinvolgono i livelli di esposizione su cui indagare, le relazioni dose/risposta da impiegare nell'analisi, le ipotesi di partenza alle quali ricorrere e via discorrendo». Per una esposizione monografica in argomento, D'ALESSANDRO (2012).

⁵⁷ Così, ad es., anche per ulteriori riferimenti, CASTRONUOVO (2021), p. 94.

⁵⁸ Cfr., esemplificando, Cass. pen., sez. I, 26 settembre 2006, n. 35456: vicenda relativa allo sversamento di solfato di rame idrato nei pressi della sorgente di un fiume per raccogliere pesci. Nella stessa, la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante che la sostanza fosse stata dichiarata dannosa solamente in via eventuale e, comunque, a seguito dell'ingestione ripetuta nel tempo, in quanto «l'avvelenamento delle acque destinate alla alimentazione non deve avere necessariamente potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute». Per alcuni riferimenti in merito alla vicenda Ilva di Taranto, anch'essa rilevante sotto questo specifico profilo, cfr. nt. 67. Su tale orientamento, GARGANI (2017a), p. 3885, evidenzia come «in tal modo, la fattispecie di pericolo comune mediante frode viene degradata a strumento sanzionatorio della violazione di norme penali complementari, prescindendo dalla necessità dell'accertamento del reale pericolo corso dal bene collettivo». In senso analogo, altresì, CORBETTA (2014a), pp. 205 ss.; CASTRONUOVO (2021), p. 94; ROTOLO (2024a), p. 341 s., il quale ravvisa tuttavia una tendenziale concordanza tra dottrina e giurisprudenza nell'escludere una tale sovrapposibilità. Chiara nel rifiutare l'automatismo tra superamento dei valori soglia e l'integrazione della fattispecie di avvelenamento, invece, Cass. pen., sez. II, 19 gennaio 2021, n. 12323.

⁵⁹ Cfr., *ex multis*, GARGANI (2017a), pp. 3885 ss.; PULITANÒ (2019), p. 134.

⁶⁰ Di recente, ad esempio, Cass. pen., sez. II, 19 gennaio 2021, n. 12323, ha ritenuto applicabile la fattispecie in esame in un caso di contaminazione di acque di falda situate a 30 km da un pozzo, ritendendo "tecnicamente fattibile" l'emungimento delle acque situate sotto la zona delle discariche mediante la possibile futura costruzione di pozzi ad uso idropotabile. In senso analogo, seppur in merito all'interpretazione dell'art. 440 c.p., anche Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2005, n. 41983. In argomento, GARGANI (2013), pp. 330 ss.; RUGA RIVA (2017), pp. 1044; PULITANÒ (2019), pp. 134 ss.; ROTOLO (2024a), pp. 342 ss.

⁶¹ Cfr. MAZZANTI (2021), p. 145.

⁶² Il riferimento è, segnatamente, al caso Spinetta Marengo. Sulla vicenda, RUGA RIVA (2017), p. 1014 s. Sulla pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 138434), con specifico riguardo al profilo in analisi, MAZZANTI (2021), p. 145.

⁶³ RUGA RIVA (2017), pp. 1045.

⁶⁴ Sul punto, PULITANÒ (2019), p. 136, osserva che «fra la tutela delle matrici ambientali e tutela dell'incolumità pubblica c'è un substrato

sta sede, il fine non giustifica (e non potrebbe giustificare) i mezzi apprestati per raggiungerlo.

Per completezza, va infine rilevato che il medesimo processo di svalutazione del requisito della “destinazione all'alimentazione” riferito alle acque è avvenuto, seppur solamente in tempi recenti, anche rispetto all'altro oggetto materiale del reato di avvelenamento: le “sostanze”⁶⁵. Alla nozione di “sostanze destinate all'alimentazione” sono state infatti ricondotte dalla giurisprudenza anche *mitili* – invero suscettibili, di per sé, di essere ricompresi nella nozione di “alimento” ai sensi dell'art. 2 del regolamento CE, 28 gennaio 2002, n. 178⁶⁶ – situati in punti ove confluivano scarichi industriali; o, ancor più problematicamente, *capi di bestiame* pascolanti in aree oggetto di emissione di sostanze tossiche (nello specifico, diossina, PCB e metalli pesanti), e ciò in forza della loro *futuribile e potenziale* destinazione all'alimentazione, anche per via indiretta, tramite l'assunzione di prodotti da essi derivati. In altri termini, la ‘mera’ contaminazione da emissione di sostanze tossiche ora di acque ove si trovano tonnellate di molluschi, ora di zone destinate al pascolo, viene surrettiziamente ricondotta alla fattispecie (assai grave) di avvelenamento⁶⁷.

È tramite questi artifici che viene realizzata la commistione tra beni giuridici e settori di tutela diversi, caratterizzati, per un verso, da una differente disciplina (anche sanzionatoria), nonché, per altro verso, da una indipendente ramificazione dei processi di gestione del rischio, non di rado implicanti la diversità dei soggetti coinvolti. È così messa a punto la *trasfigurazione del bene “incolumità pubblica”* in quello di “*incolumità ambientale*”⁶⁸.

5. Il fulcro della questione: la multidirezionalità dei rischi.

Le questioni sinora poste in evidenza hanno una matrice comune: esse dipendono dalla *natura multidirezionale* dei rischi che trovano la propria genesi nell'esercizio delle attività pericolose, siano esse economiche o meno⁶⁹. I rischi che nascono internamente all'impresa, infatti, sono inevitabilmente destinati a ripercuotersi anche all'esterno, e ciò sia qualora tale portata ‘foranea’ ne rappresenti il proprio naturale carattere (si pensi, ad es., ai rischi ambientali, o alimentari, o a quelli veicolati attraverso prodotti in genere, oppure relativi alla salvaguardia della salute o dell'integrità fisica della popolazione esterna); sia che costituisca il riflesso, amplificato dall'evolversi del progresso tecnologico, della concretizzazione di rischi naturalmente interni: tipico è il caso dei rischi lavorativi. In altri termini: vi sono rischi che risultano naturalmente destinati a proiettarsi verso l'esterno (è l'ipotesi dei rischi alimentari, da prodotto difettoso, ambientali, etc.) ed altri, viceversa, i cui effetti ‘esterni’ rappresentano – almeno tradizionalmente – una mera conseguenza della concretizzazione di rischi per la vita, salute ed integrità fisica di soggetti interni al comparto aziendale (es. i rischi lavorativi). Per esemplificare quest'ultima situazione, si pensi ai danni subiti dalle mogli dei lavoratori causati dal lavaggio delle tute dei mariti ‘imbevute’ di amianto ovvero alla dispersione nell'ambiente del medesimo materiale provocato dalla mancata predisposizione di aspiratori destinati alla salvaguardia della salute dei dipendenti. Ciò non esclude, ovviamente, che, nella prima ipotesi, possano venire coinvolti anche (o solo) soggetti interni all'impresa (tipicamente i lavoratori);

comune: *un ecosistema salubre è presupposto per la tutela della salute*. Un razionale sistema di tutela penale si articola su *piani distinti e collegati*. Ai bisogni [...] di tutela delle risorse idriche, l'ordinamento giuridico vigente provvede con una serie ampia e differenziata di normative speciali, introdotte a partire dal 1976. Sono poi confluite nel testo unico (d.l. 152 del 2006) i diversi settori che avevano via via dato corpo al diritto dell'ambiente, su precipuo impulso delle direttive europee. Infine, la legge 22 maggio 2015, n. 68, ha introdotto nel codice penale il nuovo titolo dei delitti contro l'ambiente, e altre significative novità di disciplina».

⁶⁵ Sul significato di “sostanze destinate all'alimentazione”, GARGANI (2013), pp. 307 ss., 334; S. CORBETTA (2014a), pp. 188 ss.; MAZZANTI (2021), pp. 146 ss.; ROTOLO (2024a), pp. 342 ss.

⁶⁶ Cfr. ROTOLO (2024a), p. 345 s.

⁶⁷ Il riferimento è, in particolare, al caso ILVA di Taranto. Per una fedele ricostruzione della vicenda e dell'apparato motivazionale della pronuncia di primo grado (Corte d'Assise di Taranto, 31 maggio 2021, n. 1/2021), per tutti, RUGGIERO (2023). Già prima della pronuncia, in senso critico rispetto a tale impostazione, GARGANI (2013), p. 334 e RUGA RIVA (2015), p. 159 s., il quale osserva che «la contestazione [...] fornisce un'interpretazione estensiva dell'oggetto di tutela, visto che le acque del 1° Seno del Mar Piccolo di Taranto non erano direttamente “destinate all'alimentazione” umana, bensì all'allevamento dei mitili; analogamente, gli ovini e i caprini contaminati vengono considerati “sostanze destinate all'alimentazione”, mentre a rigore lo saranno solo dopo determinate operazioni (di macellazione, di trasformazione dei derivati del latte, ecc.)». Sulla tendenza “precauzionalizzante” insita nell'impostazione accusatoria – là dove si istituisce la criticata assimilazione tra contaminazione e avvelenamento – CASTRONUOVO (2021), p. 94. In merito ai profili del “rischio consentito”, GARGANI (2020b), pp. 16 ss.

⁶⁸ Cfr. GARGANI (2017a), pp. 3887 ss.

⁶⁹ Si pensi, ad es., quanto al primo caso, alle contaminazioni ambientali dipendenti dallo scorretto smaltimento di solventi chimici nei laboratori di ricerca privati e, quanto al secondo, alle medesime condotte ambientate, però, in laboratori universitari.

così come che, nella seconda, possano essere colpiti – anche in via esclusiva – soggetti terzi, del tutto estranei all’attività lavorativa. La “natura” del rischio (la sua proiezione interna o esterna), infatti, pur potendo trovare un proprio ‘indicatore’ nella qualifica dei soggetti materialmente lesi o messi in pericolo (lavoratori, residenti, consumatori, altri cittadini), è ben diversa dagli effetti suscettibili di prodursi dalla sua concretizzazione. Proprio in questo, d’altronde, risiede l’essenza della natura autenticamente “multidirezionale” dei rischi in analisi.

Da quanto osservato discende, *a contrario*, che dal mancato rispetto di una regola cautelare diretta a regolare segnatamente un determinato rischio (es. lavorativo) ben potrebbero discendere effetti lesivi anche per aree di tutela non direttamente salvaguardate (es. per l’ambiente esterno, inteso in senso ampio). Tale circostanza, nondimeno, non può implicare la successiva responsabilità *penale* del soggetto chiamato a governare il rischio specifico effettivamente concretizzatosi (nel caso ipotizzato, “lavorativo”) per le conseguenze (rimanendo all’semplificazione, “esterne”) connaturate alla natura “multidirezionale” dello stesso⁷⁰. Ciò, naturalmente, non significa che i riflessi lesivi su aree di tutela non direttamente coinvolte (nel caso in esame, aree collocate sul ‘piano esterno’) non possano essere attribuiti – in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di imputazione – ai soggetti “interni” all’impresa. Con tali considerazioni si vuole esclusivamente porre in risalto che la *competenza* a gestire rischi non direttamente regolati mediante il reticolo di regole cautelari di cui è destinatario un particolare individuo (es. un garante lavorativo) dovrebbe essere ricercata altrove, in fonti diverse rispetto a quelle che designano *quel* soggetto quale “gestore” di *quello specifico rischio*⁷¹.

La c.d. multidirezionalità dei rischi dipendenti dall’attività lavorativa – ovvero l’idoneità di questi ad espandersi sino ad invadere anche aree di tutela non *direttamente* salvaguardate dalle regole cautelari volte a gestirli – è stata a lungo approfondita dalla dottrina (per vero, almeno sino a non molto tempo fa, di matrice spiccatamente giuslavorista)⁷². In particolare, evidenziato come non sia ormai più giustificato il mantenimento di rigidi confini tra ambiente interno ed esterno agli spazi lavorativi, ci si interroga «sull’opportunità di ridefinire le coordinate dell’obbligo di sicurezza [sottinteso: dei garanti lavorativi], rafforzandone la matrice prevenzionale e ampliandone l’ambito applicativo, in modo da considerare non solo i rischi per la salute dei lavoratori, ma anche quelli per l’ambiente esterno e l’integrità della popolazione»⁷³.

Ciò non di meno, quand’anche un siffatto esito possa risultare ben fondato dal punto di vista giuslavoristico, una sua integrale trasposizione sul piano più strettamente penalistico sarebbe assai difficilmente predicabile; e ciò per l’evidente contrasto con i principi costituzionali di legalità e di responsabilità per fatto proprio (e colpevole) che verrebbe in tal guisa a delinearsi.

Nulla quaestio sui postulati di fondo su cui si ‘ergono’ i costrutti ermeneutici teleologicamente orientati ad ampliare l’obbligo di sicurezza dei garanti lavorativi sino a ricomprendervi anche i rischi per l’ambiente esterno (inteso in senso ampio). Per ciò che qui rileva, è indubbio che la *smaterializzazione del luogo di lavoro* e (soprattutto) la già richiamata *circolarità tra “interno” ed “esterno”* debbano attirare l’attenzione (anche del penalista) sulle conseguenze negative per la salute della popolazione e per l’ambiente che potrebbero discendere dall’esercizio

⁷⁰ In questo senso, chiaramente, DOVERE (2024), pp. 281 ss.

⁷¹ In argomento, mette conto richiamare le osservazioni critiche rispetto alla citata impostazione – implicante la valorizzazione del criterio della “competenza” in base alle diverse aree di rischio – compiutamente sviluppate da SAVARINO (2024), pp. 224 ss. L’A., in particolare, osserva che «se il criterio della sfera di rischio risulta funzionale a determinare tanto la posizione di garanzia quanto la regola cautelare, lo schema di accertamento oggettivo e soggettivo della responsabilità per mancato impedimento dell’evento finisce per contrarsi in un unico passaggio logico-argomentativo, rendendo indistinguibili omissione e colpa. Constatato il verificarsi dell’evento, si individua la sussistenza della regola cautelare, ricorrendo alla nozione di “area di rischio”, per poi risalire alla sfera di responsabilità del garante: in altri termini, si parte dalla colpa per individuare, a ritroso, la posizione di garanzia». Tale operazione, ciò non di meno, non parrebbe di per sé censurabile, qualora, beninteso, non comportasse, quale risvolto negativo, quello di ampliare in modo indefinito l’obbligo di garanzia (sul punto, cfr. sempre l’A. a p. 243, nt. 100, rificendosi a CONSULICH [2023], p. 246). D’altro canto, la valorizzazione della specificità del rischio concretizzatosi nell’evento assume un ruolo fondamentale già in sede di fatto tipico, prima che sul piano della colpevolezza. Se, per un verso, deve rifuggirsi dalla tentazione di far coincidere la *regola cautelare* violata con la *fonte* della posizione di garanzia; per altro verso, non può che osservarsi come, soprattutto nei casi di responsabilità attiva, il criterio della competenza – se ben definito all’interno di specifiche aree di tutela (es. ambientale, alimentare, della sicurezza del lavoro, etc.) – funga da argine rispetto alle tendenze espansive dell’individuazione dei soggetti responsabili; limite dunque, in definitiva, qualificabile quale specifico corollario del principio di personalità della responsabilità penale (sulle predette tendenze espansive, sia consentito il rinvio a CONTRI [2024]). Il problema, a parere di chi scrive, non starebbe quindi nel descritto procedimento a ritroso, quanto, piuttosto, nella precisa definizione, *ex ante*, dell’ambito di competenza del *gestore del rischio* – delineabile non solamente sul piano normativo, ma anche a partire dalla regolamentazione interna all’organizzazione –, da valorizzare anche *ex post*, una volta che l’evento dannoso o pericoloso si sia verificato.

⁷² Sulla stretta interrelazione tra ambiente interno ed esterno ai luoghi di lavoro, tra i giuslavoristi, senza pretesa di esaustività, BUOSO (2020), pp. 101 ss.; LAZZARI (2020), pp. 136 ss.; BUOSO (2022), pp. 271 ss.; F. GRASSO (2024), *passim*. Tra i penalisti, CASTRONUOVO (2022), pp. 375 ss., 388 ss.; TORDINI CAGLI (2022), pp. 13 ss.; EAD. (in corso di pubblicazione).

⁷³ GRASSO (2024), pp. 220 ss.

di attività economiche⁷⁴. La risposta, in chiave sia preventiva sia sanzionatoria, non può però risiedere nell'azzeramento della portata restrittiva che la nozione di *rischio specifico* (concretizzatosi nell'evento) – corollario del principio di responsabilità per fatto proprio (prima che colpevole) – reca con sé.

D'altro canto, gli argomenti esegetici utilizzati, *de lege lata*, per giustificare una nozione di garante *lavorativo* inteso quale gestore anche di rischi che esulano, in senso stretto, dalla sua sfera di competenza (quali sono i rischi ambientali, alimentari, o comunque relativi alla salvaguardia della salute "esterna") paiono cedere – quantomeno nella materia penale – innanzi al rigore richiesto al momento interpretativo dal principio di legalità.

Nell'orizzonte nazionale, le basi di un siffatto (censurabile) costruito riposano, in primo luogo, sulla recente riforma degli artt. 9 e 41 Cost. 75, da leggersi, secondo alcuni Autori, non solo quale mero recepimento del diritto vivente, che già aveva avuto modo di riconoscere la tutela dell'ambiente quale *limite 'esterno'* alla libera iniziativa economica privata, bensì anche quale fondamento dell'*obbligo di agire 'interno'* (*rectius* di organizzarsi) nell'ottica di una miglior salvaguardia di tale valore⁷⁶.

In secondo luogo, vengono valorizzate le disposizioni contenute agli artt. 2, lett. n, e 18, comma 1, lett. q, del d. lgs. 81/2008⁷⁷, consentanee – secondo un'audace lettura ermeneutica, per vero già smentita da un autorevole arresto della Suprema Corte⁷⁸ – ad imporre ai soggetti chiamati a gestire un rischio lavorativo anche la valutazione e gestione di rischi, pur diversi, con esso strettamente interconnessi⁷⁹.

In terzo luogo, un'opinione minoritaria valorizza, in quest'ottica, il vecchio art. 2087 c.c.: norma che impone all'imprenditore di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", ma che nulla osserva, a tacer d'altro, quanto all'ambiente esterno all'azienda⁸⁰.

⁷⁴ Su tali questioni, pur con diverse prese di posizione, DEL PUNTA (2018), pp. XV ss.; DELOGU (2018), pp. 47 ss.; MAGNANI (2019), pp. 299 ss.; PASCUCCI (2019), pp. 41 ss.; LAZZARI (2020), pp. 137 ss.; BUOSO (2022), pp. 271 ss., 280 ss.; PASCUCCI (2023), pp. 39 ss.; GRASSO (2024), pp. 123 ss.; TORDINI CAGLI (in corso di pubblicazione).

⁷⁵ Per un approfondimento, più in generale, sul valore da assegnare alla modifica costituzionale, PATERRA (2024); DE FRANCESCO (2024); ROTOLO (2024b); SIRACUSA (2024), *Gli ecoteati al banco di prova dei nuovi artt. 9 e 41 della Costituzione*; BANCHI (2024).

⁷⁶ Cfr. PASCUCCI (2022), pp. 335 ss. In argomento, pur con diverse posizioni, BUOSO (2022), pp. 276 ss.; GRASSO (2024), pp. 138 ss.; TORDINI CAGLI (in corso di pubblicazione).

⁷⁷ In particolare, la prima disposizione definisce il concetto di "prevenzione" come "complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno". La seconda, in perfetta applicazione della prima, richiama tra gli obblighi condivisi da datore e dirigente quello di "prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio".

⁷⁸ Il riferimento è alla sentenza della Suprema Corte nel caso del disastro ferroviario di Viareggio, che ha escluso una lettura estensiva di tali disposizioni evidenziandone la propria naturale inclinazione a gestire un rischio specificamente lavorativo. Così Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, in "Sistema Penale", 9 novembre 2021, con scheda di BRAMBILLA (2021). Per un commento alla pronuncia, GIUNTA (2021); MANTOVANI (2021); BUOSO (2022), pp. 283 ss.; CARRIERO, CAMURRI (2022), pp. 388 ss.; MONGILLO (2022), pp. 953 ss.; PATERRA (2022), pp. 18 ss.; TORDINI CAGLI (2022), *passim*; VALBONESI (2022); BLAIOTTA (2023), pp. 24 ss.; CASTRONUOVO (2023), pp. 373 s.; CONSULICH (2024), pp. 275 ss.; nonché, volendo, CONTRI (2023a), *L'estensione della nozione di rischio lavorativo nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro. Note a margine del disastro della funivia del Mottarone*, cit., pp. 2509 ss.

⁷⁹ Secondo GRASSO (2024), pp. 138 ss., la modifica costituzionale degli artt. 9 e 41 potrebbe garantire una nuova interpretazione dell'art. 18, lett. q, del t.u.s.l., da considerarsi non più riferito «alle misure di prevenzione ma, più in generale, alle misure tecniche utilizzate nel processo produttivo di un'impresa [...]; per cui il raggio d'azione del sindacato giudiziale sull'adempimento dell'obbligo di prevenzione [...] potrebbe ampliarsi fino a ricomprendere anche quel complesso di misure organizzative del lavoro tali da incidere non solo sull'ambiente interno ma anche su quello esterno all'impresa». Nel dibattito, pare assumere una posizione intermedia BUOSO (2022), pp. 276 ss., la quale, se, per un verso, osserva che «le conseguenze di precettività, anche immediata, della nuova formulazione costituzionale potrebbero essere decisive non solo a irrobustire la garanzia giurisprudenziale, già ben avviata, ma pure la legislazione ordinaria, delineando una vera e propria "strategia unitaria tra salute e ambiente"», per altro verso, riconosce che una ri-lettura delle disposizioni del t.u.s.l. (e segnatamente quelle poc'anzi richiamate) in tale ottica costituirebbe «un passo in avanti che, chiaramente, necessita di una presa di posizione regolativa e che non potrebbe avvenire soltanto tramite un'operazione esegetica». Osserva infatti coerentemente l'Autrice: «le ricadute sarebbero, tra l'altro, notevoli sul piano delle tecniche e degli strumenti per conseguire detto obiettivo: parlare di prevenzione [...], significa parlare di valutazione dei rischi e una mera "virata" interpretativa troverebbe seri argini in chiave di legalità e tassatività sanzionatoria». Pervenendo ad una soluzione non dissimile, PASCUCCI (2022), pp. 335 ss., osserva lapidariamente che «agli indubbi segnali lanciati in direzione della necessità di una prevenzione integrata tra ambiente interno ed esterno il legislatore del d.lgs. n. 81/08 non ha poi dato un seguito effettivo. Quelle norme assomigliano a un ponte di cui si è costruito solo il primo tratto: la direzione è chiara, ma l'opera è tutta da completare».

⁸⁰ Ciò nonostante, in tale disposizione, TOMASSETTI (2018), pp. 169 ss. trova l'appiglio per concludere che «sul datore di lavoro grava l'obbligo di individuare soluzioni organizzative di carattere sistemico, non certo riducibili ad un atto unico, idonee cioè ad evitare il rischio ambientale non solo avendo riguardo alla salvaguardia della salute dei lavoratori, ma, appunto, tenendo conto del rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno, vale a dire dell'ecosistema in cui l'attività d'impresa si svolge». *Contra*: BUOSO (2022), p. 279 s.; GRASSO (2024), pp. 131 ss. Sulle funzioni assegnate all'art. 2087 c.c. in materia penale, *ex multis*, BARTOLI (2021), p. 532 s.; BLAIOTTA (2023), pp. 278 ss.; TORRE (2023), pp. 69 ss.; CASTRONUOVO (2023), pp. 346 ss., 370 ss.; CONSULICH (2024), pp. 24 ss.; DOVERE (2024), pp. 249 ss.

Ebbene, mentre non può che condividersi la necessità di garantire una *preventiva gestione integrata* di rischi, pur distinti, complementari fra loro – che trova terreno fertile, per le ragioni che verranno di seguito esposte, sul piano della responsabilità dell'ente collettivo –, deve censurarsi la possibilità, *de iure condito*, di ricomprendere nella nozione di garante lavorativo anche quella di garante ambientale (inteso in senso ampio); e ciò, a maggior ragione, qualora se ne faccia derivare la responsabilità penale per danni all'ambiente⁸¹.

A fronte di siffatte considerazioni, non va certo esclusa la legittimità di un futuro intervento normativo improntato alla definizione di un datore di lavoro 'al passo con il progresso tecnologico', che concentri su di sé, *in quanto tale*, la valutazione e gestione di rischi sia lavorativi sia *lato sensu* ambientali⁸². Ciò da cui si deve rifuggire è però il tentativo di annientare la valenza selettiva del concetto di rischio specifico interpretando analogicamente norme che invocano la sua presa in carico da parte di singoli individui, almeno *ab origine*, legislativamente predeterminati.

Come anticipato, un evento di danno o di pericolo può essere imputato ad un soggetto solamente quando questi, con la propria condotta, abbia attivato, accresciuto o non diminuito lo *specifico rischio (illecito) ivi concretizzatosi*. In altri termini, la condotta deve aver azionato, aumentato o non ridotto lo specifico rischio illecito poi tradottosi nei risultati lesivi; e ciò quand'anche si dimostri che, eliminando mentalmente l'azione (o aggiungendola, in caso di omissione), l'evento non si sarebbe verificato (o, nell'ipotesi omissiva, si sarebbe verificato ugualmente)⁸³. Tale assunto è indispensabile per garantire una *imputazione dell'evento* autenticamente coerente con il principio di responsabilità per fatto proprio (prima che "colpevole"), nonché, sulla base dello stesso canone costituzionale, una *corretta individuazione dei soggetti garanti*.

In proposito, va infatti evidenziato che, ai fini di una corretta selezione dei soggetti chiamati *ex ante* a gestire un rischio specifico e, *ex post*, a rispondere eventualmente degli eventi lesivi che ne rappresentano la concretizzazione, è necessario, dapprima, rintracciare la particolare natura del rischio realizzatosi e, solo in un momento successivo, individuare nell'organigramma aziendale i soggetti competenti a gestirlo. In una realtà economica come quella moderna, che vede quasi sempre lo svolgersi di attività produttive (o meno) *in forma soggettivamente complessa*, assai frequentemente potrebbero darsi ipotesi in cui soggetti gravati dal potere-dovere di gestire un *determinato tipo di rischio* potrebbero non essere competenti a gestirne uno differente, anche se connesso o complementare al primo. La questione assume particolare rilevanza soprattutto con riguardo ai 'piani inferiori' della realtà aziendale, in cui, per mezzo di deleghe e sub-deleghe – oggi indubbiamente valide nel diritto vivente riguardante i settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti e dell'ambiente –, un soggetto-persona fisica potrebbe vedersi attribuita in via derivata la competenza a regolare solamente uno dei predetti rischi (ad es. quello ambientale). Se è infatti probabile che, quantomeno in via originaria, il soggetto apicale veda concentrarsi nelle proprie mani il governo di rischi attinenti a aree di tutela ben distinte e differentemente regolate, è possibile che ciò non avvenga, soprattutto nelle organizzazioni di grandi dimensioni, rispetto ai soggetti 'subordinati', investiti dei relativi oneri ora per mezzo delle diverse discipline settoriali, ora, mediante "*delega*", per via privatistica⁸⁴. Attribuire, *ex post facto*, responsabilità penali sulla base di una *nozione 'aperta' di garante lavorativo*, come quella che verrebbe in tal guisa a delinarsi, significherebbe, in definitiva, correre il serio rischio di condannare per fatti ora "*altrui*", ora, qualora il "nesso di rischio" venga valorizzato esclusivamente nell'accertamento dell'elemento soggettivo⁸⁵, non "*colpevoli*".

⁸¹ Così, invece, in particolare, TOMASSETTI (2018), pp. 169 ss. In senso fortemente critico rispetto a tale impostazione ermeneutica, DOVERE (2024), pp. 281 ss., il quale pone altresì in luce le conseguenze negative da essa derivanti.

⁸² Pare aprire a siffatta soluzione anche DOVERE (2024), p. 281.

⁸³ Per gli opportuni riferimenti, cfr. nt. 23. Altro, infatti, è sostenere che un soggetto, con una medesima azione od omissione, abbia attivato, aumentato o non ridotto un rischio "ampio", suscettibile di concretizzarsi nella verifica di diversi eventi lesivi, corrispondenti ad altrettanti reati (es. il rischio lavorativo, idoneo ad essere declinato come rischio sia per la pubblica incolumità sia per i singoli); altro è confondere la natura di rischi diversi (es. lavorativo e ambientale). In argomento, benché adottando il criterio dell'identità del rischio per distinguere tra unità e pluralità dell'azione, BIN (2022), pp. 320 s., 328 ss., 374 ss.

⁸⁴ Tra i molti esempi disponibili, si pensi al Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR), soggetto su cui grava il compito di "di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa" (art. 12 del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare): figura non riconducibile a nessuno dei garanti "lavorativi" descritti dal t.u.s.l. ed alla quale la giurisprudenza più recente ha ricondotto una specifica posizione di garanzia per gli illeciti connessi alla violazione della normativa ambientale. Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. III, 10 aprile 2024, n. 16191.

⁸⁵ Il riferimento è alla tesi sostenuta, tra gli altri, da MARINUCCI (1991), pp. 3 ss., 18 ss.

Certo, nei casi connotati da una ineludibile intersezione e complementarità tra differenti settori di tutela (quali quelli in esame), l'individuazione della natura dei rischi specifici tradotti nei risultati lesivi risulterà maggiormente difficoltosa, ma ciò non toglie che uno sforzo in tal senso da parte dell'interprete debba ritenersi imprescindibile.

6. Una possibile via d'uscita: la responsabilità dell'ente collettivo.

Nell'attuale contesto economico, le fondamenta per l'edificazione di un *apparato preventivo efficace* 'a monte' e per la costruzione di una *legittima risposta sanzionatoria forte* 'a valle' (benché ammissibile solamente per una parte di ipotesi) in relazione a fenomeni del tipo di quelli esaminati dovrebbero essere ricercate, seppur con alcune precisazioni, sul terreno della *responsabilità amministrativa dipendente da reato*; e ciò per almeno due ordini di ragioni.

Il primo attiene alla necessità di unire esigenze diametralmente contrapposte: da un lato, quella di evitare un'indebita espansione della nozione di garante-persona fisica, chiamato, in quanto tale, a gestire un rischio specifico e non, per ciò solo, competente a governarne anche altri, seppur con esso interconnessi; dall'altro lato, quella di assicurare una gestione integrata tra rischi che, pur presentando una matrice differente, esplicano i propri effetti offensivi su aree di tutela parzialmente sovrapponibili.

Il secondo mira ad evitare, soprattutto nelle ipotesi *plurisoggettività sincronica* e di *successione diacronica* di garanti, le *indebite flessibilizzazioni* nell'individuazione dei soggetti responsabili, nonché nell'accertamento della causalità e dell'elemento soggettivo, che sovente accompagnano, anche nell'ambito del "nuovo paradigma di responsabilità penale" affermatosi nel contesto dell'esposizione a sostanze tossiche⁸⁶, i tentativi di assegnazione di rimproveri individuali per danni a distanza. Qui la natura del rischio concretizzatosi nell'evento disastroso è certa; meno certa – se non del tutto fumosa, salvo pervenire a torsioni di istituti di parte generale del tutto incompatibili con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale, nella sua duplice declinazione: di responsabilità per fatto proprio e colpevole – è la possibilità di ricondurre oggettivamente e soggettivamente un siffatto fenomeno a singoli soggetti garanti.

Sul versante oggettivo, le difficoltà dipendono: dalla *multifattorialità* delle malattie o degli eventi disastrosi (intesi come eccessi di mortalità o morbilità accertabili mediante studi epidemiologici ovvero come macroeventi di contaminazione ambientale); dall'incertezza circa il *momento consumativo* del reato⁸⁷; dai *dubbi epistemologici* che connotano gli *effetti sinergici* delle singole sostanze rilasciate o oggetto di esposizione (che ben potrebbero risultare superiori rispetto alla loro mera sommatoria)⁸⁸; dalla significativa difficoltà di comprendere, qualora siano state causate emissioni da parte di diverse imprese (o da diverse unità produttive della medesima impresa) nella stessa zona, l'incidenza ed il contributo fornito da ognuna rispetto alla verifica dell'evento; dall'impraticabilità della riconduzione ora di autonome 'frazioni' ora dell'integrità del fatto offensivo ai singoli soggetti avvicendatisi, anche in diversi gradini dell'organigramma aziendale, nella gestione del rischio poi tradottosi nel risultato lesivo⁸⁹. Questioni, molte delle predette, che, com'è stato evidenziato, «impongono di estendere l'accertamento del nesso eziologico a delicati profili di causalità contributiva o accrescitiva, che attendono ancora un'adeguata sistemazione concettuale»⁹⁰. Per questa via, le condotte stratifi-

⁸⁶ Il riferimento, naturalmente, è alla tendenza a ri-leggere i danni da esposizione a sostanze tossiche *in incertam personam* in fenomeni pericolosi per la pubblica incolumità. V. *supra*, §1.

⁸⁷ Cfr. CASTRONUOVO (2015b), pp. 13 ss., nonché, con specifico riferimento al disastro ambientale c.d. nominato (art. 452-*quater* c.p.), GARGANI (2017a), p. 3892. In argomento, diffusamente, anche VENTURI (2021), pp. 19 ss.

⁸⁸ Sul punto, PIERGALLINI C. (2004), pp. 182 ss., sottolinea l'«inutilizzabilità del parametro nomologico per spiegare il macro-evento dannoso» poiché «la scienza non è in grado di conoscere quali sono le interazioni tra le diverse sostanze inquinanti, cosicché è impossibile isolare nella rete causale multipla le condizioni necessarie dell'evento». In questo senso, tra gli altri, anche GARGANI (2016), p. 14 s.

⁸⁹ Per una chiara rappresentazione di tali problematiche, CORNACCHIA (2018), pp. 91 ss. RUTA (2014), p. 302, interrogandosi sull'efficacia repressiva del delitto di disastro ambientale c.d. innominato, osserva come «la questione [abbia] assunto negli ultimi tempi dimensioni tali da suscitare vivaci reazioni anche nel dibattito pubblico. Il processo penale come strumento di pressione? "Sembra un vicolo cieco: senza *bazooka* penale le aziende non si sognano di mettere mano al portafoglio, ma il *bazooka* spara poi per forza a salve. Forse può fare più male il fucile di precisione della causa civile per i risarcimenti, o il procedimento amministrativo per costringere le aziende inquinatrici ad avviare le bonifiche a proprie spese», è l'amara constatazione di chi dinanzi all'ennesimo proscioglimento per un disastro ambientale si interroga sulla validità – prima ancora che di questo tipo di imputazione – dello stesso strumento del processo penale».

⁹⁰ GARGANI (2017a), p. 3893. Ritiene che l'avverbio "abusivamente" contenuto nell'art. 452-*quater* c.p. debba imporre all'interprete di selezionare, già nel momento dell'accertamento della causalità, le condotte rilevanti per la verifica dell'evento disastroso – escludendo dunque quelle lecite –, per poi valutare se esse siano sorrette dall'elemento soggettivo richiesto dalla norma TRONCONE (2022), pp. 315 ss.

catesi nel tempo potrebbero infatti veder azzerata la propria autonomia (e, con essa, il proprio autonomo disvalore) in favore di una loro *considerazione unitaria*. Il *paradigma di imputazione causale*, in altri termini, potrebbe prestarsi a *logiche cumulative e del “caso per caso”*⁹¹.

A ciò si aggiunga che, nell’ambito delle organizzazioni complesse, la corretta gestione di un determinato rischio passa di frequente nelle mani – più o meno sapienti – di diversi soggetti, talvolta situati in differenti gradini dell’organigramma aziendale. E a tale ‘complessità’ non fa da *pendant* una particolare attenzione della giurisprudenza nella selezione dei contributi causalmente rilevanti per la verifica dell’evento. Segnatamente, il diritto vivente, a fronte di contegni di matrice omissiva, in assenza di un reale accertamento della portata contro-fattuale del comportamento alternativo lecito, ritiene pressoché automaticamente che tale condotta sarebbe stata in grado di attivare il contro-processo in grado di interrompere quello (viziato) culminante nell’offesa. Sono ipotesi, a ben vedere, di vera e propria presunzione causale (e/o strumentale, a seconda che ci si riferisca all’evento finale o al rapporto con gli altri segmenti che compongono la fattispecie plurisoggettiva)⁹².

Sul versante soggettivo, invece, il pericolo è quello di aderire a *moduli presuntivi* di accertamento del dolo o della colpa, imputando eventi lesivi – peraltro non nitidamente definibili nel momento, assai precedente, di tenuta delle condotte – a soggetti, per un verso, non in grado di conoscere (o di *intelligere*) i fatti realizzati dai propri predecessori e, per altro verso, per definizione incapaci di prevedere quelli dei propri successori. Detto altrimenti: una volta accertata positivamente l’illiceità – talvolta invero del tutto assente – del contributo causale concretizzato dal singolo, questi verrebbe rimproverato per non essersi rappresentato la contrarietà alla legge (o l’incidenza) del contributo di chi lo ha preceduto e/o per non aver messo in conto quello di chi lo avrebbe seguito. Ed è così che, anche sotto questo aspetto, la giurisprudenza, sorda rispetto a tali sollecitazioni, riconduce le varie condotte succedutesi nel tempo ad una finalità unitaria – la c.d. “*strategia d’impresa*” – volta ad occultare lo stato di contaminazione e ad eludere i doveri di eliminazione degli effetti delle stesse⁹³.

A ben vedere, la risoluzione di almeno alcune di queste problematiche potrebbe trovare, come anticipato, terreno fertile sul piano della responsabilità dell’ente collettivo.

Quanto al primo citato ordine di problemi, sarebbe proprio un *modello di organizzazione e gestione dei rischi-reato* ben costruito a dover tenere in considerazione le possibili intersezioni tra diverse aree di tutela e, dunque, a poter garantire una gestione integrata tra rischi differenti; ma ciò sempreché siano ricompresi nel catalogo dei reati presupposto i delitti – naturalmente qualora presenti nell’ordinamento – volti a sanzionare la traduzione di tali specifici rischi in eventi disastrosi⁹⁴. In proposito, non va peraltro dimenticato che i modelli di organizzativi predispongono un apparato preventivo di secondo livello, volto non tanto ad impedire il verificarsi degli eventi (di danno o di pericolo) temuti, quanto, piuttosto, a ridurre il rischio di realizzazione del reato presupposto⁹⁵. Nello specifico, sarebbero dunque i punti di contatto tra i *sistemi di gestione* relativi (soprattutto) alla salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza del lavoro – oggi assai spesso valorizzati nei *MOG* delle più virtuose organizzazioni – a poter assumere una valenza decisiva⁹⁶: solamente in essi sono infatti contenute le regole a finalità immediatamente cautelare.

Quanto al secondo ordine di problemi, una severa risposta sanzionatoria per i fatti in esame potrebbe essere garantita, con maggiori probabilità di successo, dalla vera e propria ‘chiave di volta’ del sistema, nonché [...] aspetto più innovativo della disciplina, sotto il pro-

⁹¹ Incisiva, in merito, l’analisi di FONDAROLI (2014), pp. 135 ss.

⁹² Per un approfondimento sul punto sia consentito il rinvio a CONTRI (2024).

⁹³ Cfr. GARGANI (2016), p. 15, il quale aggiunge che «comportamenti tenuti da più soggetti, in tempi diversi, vengono, in tal modo, artificialmente ricondotti ad una macro-condotta “unitaria”, impersonale e, soprattutto, permanente». In senso analogo, anche ACCINNI (2015), p. 771.

⁹⁴ Risulta orientata in questo senso anche SAVARINO (2024), p. 247 s.

⁹⁵ Sulla distinzione tra colpa (individuale) organizzativa, volta alla mancata riduzione di *rischi fattuali* e colpa (collettiva) di organizzazione, diretta al contenimento di *rischi normativi*, tra gli altri, MONGILLO (2014), p. 41 s.; CONSULICH (2023), pp. 368 ss.; CURI (2023), p. 194 s.; CASTRONUOVO (2024b), pp. 665 ss.

⁹⁶ In argomento, approfonditamente, PASCUCCI (2022), pp. 343 ss. Quanto al frequente travisamento tra modelli organizzativi e sistemi di gestione, basti pensare alla “corsa all’aggiornamento” dei *MOG* cui si è assistito in epoca Covid, già autorevolmente sedata evidenziando proprio il rapporto di “mezzo a fine” sussistente tra il modello di organizzazione e gestione e il sistema prevenzionistico sottostante. «Anche qualora si ritenesse indispensabile una rivisitazione del *MOG*», si è rilevato in dottrina, «questa non troverebbe la sua causa immediata nelle esigenze di contenimento del rischio Covid-19, ma nelle variazioni intervenute nell’organizzazione o nell’attività produttiva» (beninteso, funzionali proprio al contenimento di tale specifico rischio). Così, MONGILLO (2020), p. 52.

filo sostanziale e processuale⁹⁷: il principio di autonomia della responsabilità dell'ente, che, codificato all'art. 8 del d. lgs. 231/2001, assicura la responsabilità della persona giuridica anche qualora "l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile"⁹⁸. Certo, i problemi legati all'incertezza scientifica circa gli effetti sinergici delle singole sostanze e la qualificazione del contributo dato dalla singola impresa (ma non dalla singola unità produttiva della medesima impresa)⁹⁹, qualora ubicata in un sito fortemente industrializzato, rimarrebbero pressoché irrisolvibili¹⁰⁰. L'accertamento della causalità mal si presta, del resto, a coniugarsi con la logica precauzionale sottesa all'inibizione dell'immissione oltre-soglia di determinate sostanze nell'ambiente¹⁰¹. Ciò non di meno, nei casi in cui tali questioni non vengano in rilievo potrebbe essere data una risposta forte a fenomeni di indiscutibile portata offensiva: per questa via, il bisogno di giustizia delle (moltissime) vittime da essi dipendenti potrebbe essere legittimamente soddisfatto¹⁰²; senza considerare che si potrebbe contare su una maggiore portata preventiva della punizione.

6.1. *La base giuridica: il principio di autonomia della responsabilità dell'ente.*

Il ricorso a questo "nuovo" (benché già attuale, *de lege lata*) inquadramento giuridico per i fatti in esame presuppone l'adozione – invero tutt'altro che incontrovertibile¹⁰³ – di un paradigma di responsabilità dell'ente autonomo (*ex art. 8 del d. lgs. 231/2001*) rispetto ai (diversi) modelli di rimprovero dipendenti dalla commissione di reati da parte di soggetti apicali o subordinati descritti, rispettivamente, agli artt. 6 e 7 del d. lgs. 231/2001. Un paradigma di responsabilità che concentra il disvalore del fatto della *societas* sul difetto di organizzazione, ritenendo superflua la dimostrazione, a fronte della commissione di un fatto illecito della persona fisica, della *colpevolezza individuale*. D'altro canto, essendo tale accertamento precluso dall'impossibilità di individuare l'autore del reato presupposto, l'assegnazione di un legittimo spazio applicativo all'art. 8 non potrebbe che prescindere da esso¹⁰⁴. Beninteso, non ci sta riferendo ad ipotesi in cui dell'autore-persona fisica, ben collocabile all'interno dell'organizzazione, rimanessero ignote esclusivamente le generalità: un caso siffatto dovrebbe essere ricondotto ad uno dei modelli delineati dagli artt. 6 e 7 del d. lgs. 231.

⁹⁷ GARGANI (2006), p. 273.

⁹⁸ Si orienta in questo senso, partendo dalla qualificazione in termini concorsuali dell'illecito dell'ente collettivo, CONSULICH (2018b), pp. 204 ss. Si veda inoltre MONGILLO (2018), p. 358 s., il quale ritiene ammissibile la responsabilizzazione dell'ente mediante il ricorso all'art. 8 per i danni da esposizione a sostanze tossiche in quanto naturalmente destinati a rientrare nelle ipotesi di c.d. *imputazione soggettivamente alternativa*: situazioni nelle quali la commissione del reato è riconducibile ad uno o più soggetti in una cerchia definita di persone, ma non risulta imputabile *oltre ogni ragionevole dubbio* ad uno o più di essi. Cfr., inoltre, DI GIOVINE, DOVERE, PIERGALLINI C. (2024), p. 382 s., ove, ritenendo, *de iure condito*, imprescindibile l'identificazione della persona fisica autrice del reato, rappresentano l'opportunità, *de iure condendo*, di colmare la lacuna di tutela che in queste ipotesi – nei quali l'evento ben potrebbe essere ricondotto all'ente sul piano oggettivo e soggettivo – viene a crearsi. In generale, sull'art. 8 del d. lgs. 231/2001, DE SIMONE (2024), pp. 346 ss.

⁹⁹ Potendo essere comunque ricondotte a un'unica impresa con un unico modello organizzativo le diverse unità produttive agenti sullo stesso territorio interessato dalle emissioni e/o immissioni.

¹⁰⁰ In senso analogo, con riguardo all'impossibilità di rinvenire una legge scientifica di copertura o di escludere fattori causali alternativi, già CONSULICH (2018b), p. 217.

¹⁰¹ In argomento, DE FRANCESCO (2005), p. 129 s.

¹⁰² Invero, un ulteriore problema nel ricondurre i danni da esposizione a sostanze tossiche o gli inquinamenti storico-progressivi alla responsabilità dell'ente collettivo sarebbe rappresentato, per un verso, dalla lunga latenza delle patologie e dello sversamento seriale e prolungato nel tempo di inquinanti nell'ambiente, nonché, per altro verso, dalla relativamente recente entrata in vigore delle uniche ipotesi ad oggi invocabili in questi casi: l'art. 25-*septies* del d. lgs. 231 del 2001, introdotto nel relativo decreto solamente nel 2007, e gli ecolodetti di inquinamento e disastro ambientale, conati ed inseriti tra i reati presupposto 231 (all'art. 25-*undecies*) solamente nel 2015. Il principio di irretroattività della legge penale imporrebbe infatti di considerare come rilevanti esclusivamente le emissioni successive rispettivamente al 2007 e al 2015. Di qui le evidenti difficoltà di imputare gli eventi manifestatisi esclusivamente alle predette condotte (qualora non già cessate). Sul punto, con specifico riferimento alle malattie professionali, ALESSANDRI (2010), p. 223.

¹⁰³ Cfr. CONSULICH (2018b), pp. 207 ss. In senso sostanzialmente opposto, generalizzando gli approdi ricavabili dalla piena valorizzazione dell'art. 8, cioè rendendoli applicabili anche alle ipotesi di cui all'art. 6 e 7, VALENTINI (2020), *passim*, il quale osserva che l'art. 8 è «una norma di parte generale pensata per i casi regolari» (p. 2).

¹⁰⁴ Cfr., tra gli altri, DE SIMONE (2012), p. 347 s., il quale osserva che, in queste ipotesi, «viene meno la possibilità di "ritagliare" il rimprovero sulle caratteristiche personali [dell'autore fisico] e di considerare la concreta situazione esistenziale in cui egli si è trovato ad agire». In senso analogo, CONSULICH (2018b), p. 206; nonché, a brevissima distanza temporale dall'entrata in vigore del d. lgs. 231/2001, MUSCO (2001), p. 9. D'altra parte, se si considera l'imputabilità quale presupposto della colpevolezza e si ammette, al contempo, la responsabilità dell'ente anche qualora l'autore-persona fisica non sia imputabile, non vi è dubbio che debba escludersi la rilevanza della colpevolezza individuale. Così, in particolare, LOTTINI (2007), p. 2321. Sul punto, tra gli altri, anche MONGILLO (2018), pp. 350 ss.

Alla base della posizione qui sostenuta vi è inoltre che il d. lgs. 231/2001 predispone un compendio normativo e strutturale del “dovere” di agire dell’ente in modo del tutto indipendente rispetto alle declinazioni che la responsabilità individuale può assumere nel diritto penale classico. Il rimprovero della *societas* viene fondato sulla mancata adozione di modelli comportamentali idonei a prevenire *non tanto uno specifico evento*, quanto, piuttosto, una *classe di illeciti*. Da qui l’irrelevanza della *colpevolezza individuale* e, per converso, la valorizzazione di una sorta di “*colpevolezza colposa*” dell’ente¹⁰⁵. In quest’ambito, non interessa infatti che il soggetto-persona fisica non avesse, in concreto, la possibilità di adeguarsi alla condotta che avrebbe tenuto, in sua vece, l’agente modello; ciò che assume significato dirimente è che l’ente potesse organizzarsi per ridurre il rischio di verifica di un reato appartenente alla medesima classe di quello verificatosi: eventualità tipicamente da escludersi, ad esempio, nelle ipotesi in cui l’illecito fosse stato commesso a brevissima distanza temporale dall’introduzione del reato presupposto nel catalogo 231¹⁰⁶.

In termini parzialmente differenti è orientato il diritto vivente, che, pur accedendo ad un inquadramento dogmatico della responsabilità dell’organizzazione assai prossimo alla teoria dell’accessorietà limitata (si richiede esclusivamente la commissione di un fatto tipico e antigiuridico da parte dell’autore ‘principale’: l’art. 8 viene dunque inteso in senso delimitativo rispetto a quanto deve essere provato), non pare transigere sulla necessità di poter ricondurre alla categoria degli apicali o dei subordinati la persona fisica (ignota) autrice del reato; e ciò soprattutto a causa del diverso regime probatorio delineato dagli artt. 6 e 7 del d. lgs. 231/2001¹⁰⁷.

Una risposta a siffatta obiezione, recante con sé l’auspicio di un’inversione di tendenza rispetto al richiamato *trend*, ben potrebbe, in ogni caso, essere ricavata proprio da un recente arresto della (più avveduta) giurisprudenza di legittimità. È il caso Impregilo: vicenda che aveva visto l’ente imputato dell’illecito di cui all’art. 25-ter, lett. r), del d. lgs. 231/2001 per due ipotesi di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) commesse da soggetti apicali in concorso tra loro (nella specie, l’amministratore delegato ed il presidente del c.d.a.). In quella sede, la Cassazione, plasmando l’illecito dell’ente sul modello del reato colposo di evento, ha avuto modo di evidenziare che l’art. 6, pur prevedendo che, nei casi di commissione del reato da parte di soggetti apicali, l’*ente non risponde se prova che [...] l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*, «non prevede alcuna inversione dell’onere probatorio. [La disposizione] è espressiva, piuttosto, del principio per cui il fondamento della responsabilità dell’ente è costituito dalla “colpa di organizzazione”, essendo tale *deficit* organizzativo quello che consente la piana ed agevole imputazione all’ente dell’illecito penale»¹⁰⁸. Se così è (almeno se pare alla Corte), vien naturalmente meno anche la richiamata obiezione volta a restringere i casi riconducibili al dettato di cui all’art. 8 alle sole ipotesi di autore non identificato, ma individuabile in una determinata cerchia di soggetti apicali o subordinati¹⁰⁹.

¹⁰⁵ Sulla “colpevolezza colposa” individuale, per tutti, CASTRONUOVO (2009), pp. 462 ss.

¹⁰⁶ Così, PALIERO (2021), p. 68 e, da ultimo, CASTRONUOVO (in corso di pubblicazione).

¹⁰⁷ Cfr., ad es., Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2022, n. 34943, nonché, diffusamente, Cass. pen., sez. VI, 10 novembre 2015, n. 2829. Più di recente, pare orientarsi in senso analogo, seppur in via implicita, anche Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 2024, n. 24058. In questa direzione, in dottrina, tra gli altri, DE SIMONE (2012), p. 348; AMATO (2015), p. 224 s.; BARTOLI (2016), p. 31 s.; MANNA (2021), p. 19; ORSINA (2024), p. 68. Ritengono necessaria la restrizione dell’operatività della norma ai casi di *imputazione soggettivamente alternativa*, DE VERO (2008), pp. 204 ss., in part. 208 s.; GUERINI (2018), p. 56 s.; BELLACOSA (2021), p. 300. Ragiona in termini di alleggerimento dell’onere della prova gravante sull’accusa, che potrebbe limitarsi ad allegare elementi indiziari, BERNASCONI (2018), pp. 88 ss. Limita l’ambito di applicabilità della norma ai soli reati colposi commessi con colpa protocollare o organizzativa SANTORIELLO (2023), pp. 87 ss. Pone dubbi, *de iure condito*, sulla concreta operatività della disposizione, avente «più la funzione di affermare l’inderogabilità della responsabilità dell’ente rispetto alle vicende punitive del singolo, che non quello di fondare un terzo paradigma di imputazione», e ciò a causa dell’impossibilità di ricavare, nei casi in esame, la colpevolezza individuale, ALESSANDRI (2010), p. 223 s. Considera indispensabile l’accertamento del reato in tutti i suoi elementi essenziali, oggettivi e soggettivi, e dunque propende per l’inammissibilità della responsabilizzazione dell’ente nei casi in cui il soggetto non sia stato identificato, PECORELLA (2022), p. 80 s. Sull’impostazione del diritto vivente nella specifica materia ambientale, tra gli altri, BIRITTERI (2021), pp. 297 ss.

¹⁰⁸ Cass. pen., sez. VI, 11 novembre 2021, n. 23401, in “Giurisprudenza Italiana”, 2022, pp. 2757 ss., con nota di DE SIMONE (2022): il chiaro Autore mostra nondimeno perplessità circa la compatibilità della soluzione accolta da tale pronuncia con la lettera della legge (p. 2761 s.). Nel caso di specie, ritengono, in ogni caso, del tutto insussistente un censurabile ‘straripamento di potere’ da parte della Suprema Corte: FUSCO, PALIERO (2022), pp. 124 ss. Una fedele sintesi della pronuncia è rinvenibile in PIERGALLINI C. (2022). In commento alla sentenza, anche MONGILLO (2023), pp. 714 ss. e RENZETTI (2023), pp. 109 ss. Per un commento ad una recente sentenza di Cassazione riaffermante la naturale distinzione tra responsabilità (e colpevolezza) della persona fisica e dell’ente, CILIA, PINARDI (2023), pp. 144 ss.

¹⁰⁹ Invero, rimarrebbe da sciogliere il nodo – già di per sé problematico e fortemente discusso anche nelle ipotesi in cui il soggetto risulti individuato – relativo alla prova dell’elusione fraudolenta: senza dubbio assai difficilmente ricavabile nella sua declinazione soggettivistica (postulante un antagonismo degli apicali rispetto alle prescrizioni imposte dalla società), ma, a ben vedere, di non agevole dimostrazione (non volendolo appiattare sul criterio dell’idoneità organizzativa) nemmeno nella sua “altra” declinazione: quella oggettivistica, consistente cioè in

Accogliendo la ricostruzione rappresentata, ciò che diverrebbe realmente problematico sarebbe invece la possibilità di comprendere *oltre ogni ragionevole dubbio* la *natura dolosa o colposa* del fatto illecito commesso dalla persona fisica: questione dirimente per individuare la fattispecie applicabile ricompresa ora tra i reati-presupposto richiamati nella duplice forma (dolosa e colposa), ora, ancor più, nei casi in cui a trovar spazio nel catalogo 231 fossero alternativamente le ipotesi o dolose o colpose¹¹⁰. Nei casi in cui il soggetto rimanga ignoto, al di fuori della poc' anzi richiamata ipotesi di mancata *identificazione* dello stesso, la *rischiosità dolosa o colposa* della condotta del fatto-base potrebbe al più mostrare la propria *tendenzialità*. Parrebbero assumere rilevanza puramente teorica i casi di *sicura* commissione (cioè rispettosa dello standard dell'*oltre ogni ragionevole dubbio*) di un reato presupposto a base dolosa o colposa nei quali rimanga non individuato il rispettivo autore-persona fisica. Nelle vicende in analisi, è inevitabile che la tipicità soggettiva del fatto-base venga a scolorire i propri peculiari connotati: ciò che rimarrebbe, in fondo, sarebbe qualcosa di simile ad un vero e proprio fatto solo oggettivamente tipico e antiggiuridico, nemmeno immaginabile nel diritto penale classico.

Se non si vuole predicare un'inapplicabilità dell'art. 8 in pressoché tutte le ipotesi in cui questo potrebbe venire in rilievo, dunque, delle due l'una: o si ammette che nei casi "ibridi", ove il fatto base pare palesare una mera "tensione" verso la *tipicità soggettiva dolosa o colposa*, l'ente possa rispondere ugualmente per la mancata organizzazione volta a contenere un reato presupposto doloso o colposo (soluzione chiaramente insostenibile alla luce della natura sostanzialmente penale della responsabilità dell'ente), o si dovrebbe ammettere una soluzione assai artificiosa e disfunzionale: considerare forzatamente tutte queste ipotesi di matrice colposa, in virtù del principio dell'*in dubio pro reo*. Tale approdo implicherebbe però evidenti ricadute (negative) anche in chiave politico-criminale: la maggior parte dei reati presupposto 231 sono puniti a titolo di dolo.

Una completa valorizzazione della portata innovativa dall'art. 8 potrebbe allora condurre – solo in questi casi, in cui l'autore del reato presupposto rimanga ignoto – a valutare un diverso punto di riferimento per desumere la *colposità* o la *dolosità* del reato presupposto, beninteso, quale elemento costitutivo dell'*autonomo illecito dell'organizzazione*: il *modo di agire dell'ente*. Ad assumere rilievo sarebbe così, alternativamente, un paradigma intrinsecamente colposo o da esso assai distante – e dunque assimilabile per approssimazione ad un paradigma doloso – del *fatto dell'ente*, poggiante sulla presenza o sull'assenza (beninteso: "*volontaria*") nel modello organizzativo o, più in generale, nello specifico contesto aziendale di *modelli comportamentali* idonei a ridurre il rischio di verifica *del reato del tipo di quello verificatosi*¹¹¹.

La questione è stata approfondita soprattutto per distinguere la c.d. "*colpa di organizzazione*" (ravvisabile nelle ipotesi di inidoneità o inefficace attuazione del *MOG*), da quelle di c.d. "*colpevolezza di organizzazione*" (implicante la mancanza *tout court* del modello o, aggiungiamo noi, di modelli comportamentali volti a prevenire rischi-reato). Distinzione, peraltro, dalla quale si è fatta discendere una diversa strutturazione dell'illecito dell'ente: assimilabile al reato colposo di evento nel primo caso; qualificante il reato-presupposto quale condizione obiettiva di punibilità annessa ad un illecito di rischio, nel secondo. Solamente nelle ipotesi in cui il *MOG* fosse presente, seppur inidoneo o inefficacemente attuato, – si è osservato – «il dovere di auto-organizzazione e di auto-normazione può essere ricostruito come regola cautelare tesa a scongiurare la realizzazione di reati presupposto da parte dell'ente»¹¹². Nei casi di totale

una condotta obliqua, subdola, ingannatrice o falsificatrice. Pongono in luce la problematica anche PELISSERO, SCARONA, NAPOLEONI (2020), p. 157. Per un consuntivo critico degli orientamenti proposti su tale requisito, si rinvia, per tutti, a SCOLETTA (2024), pp. 131 ss. Una lettura idonea a consentire l'applicabilità della norma in coerenza con la ricostruzione proposta in questa sede potrebbe essere quella prospettata da TRIPODI (2021), pp. 230 ss., in part. 243 ss., che individua nel requisito dell'elusione fraudolenta la necessaria 'genuinità' della violazione del modello da parte degli apicali. In altri termini, secondo questa ricostruzione, l'Accusa dovrebbe provare elementi indizianti la presenza di una sorta di "messa in scena organizzativa", costruita scientemente al fine di assicurare l'irresponsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

¹¹⁰ Si pensi, a titolo esemplificativo, all'art. 25-*septies* del d. lgs. 231/2001, che richiama esclusivamente i delitti colposi di omicidio e lesioni personali gravi o gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica, non menzionando le – pur assai difficilmente rinvenibili nella prassi – rispettive ipotesi dolose. Significativa, rispetto alla necessità di individuare l'elemento soggettivo del reato anche solamente per poterlo ricondurre ad una ipotesi criminosa o meno, è altresì l'esemplificazione richiamata da SANTORIELLO (2023), p. 82, il quale evidenzia che «il delitto di falso in bilancio, che sotto il profilo oggettivo, consiste nella redazione di un documento contabile in maniera difforme dal vero, [...] può derivare tanto dall'incapacità ed incompetenza dei redattori dello stesso [...] quanto da una intenzionale volontà di esporre il falso allo scopo di occultare perdite di esercizio di particolare rilievo».

¹¹¹ Sulla citata impostazione, per tutti, PALIERO, PIERGALLINI C. (2006), pp. 178 ss.

¹¹² La precisazione circa la necessità di accertare non tanto (o solo) l'*assenza di modelli organizzativi* formalmente adottati, quanto, piuttosto, il *deficit di modelli comportamentali* volti a ridurre il rischio di reati presupposto è obbligata alla luce delle più recenti – e condivisibili – pronunce orientate ad una visione sostanzialistica della colpa di organizzazione. Cfr., ad es., Cass. pen., sez. IV, 15 febbraio 2022, n. 18413,

assenza del modello (o di una organizzazione in merito alla prevenzione dei reati presupposto), non è rintracciabile un paradigma assimilabile a quello colposo, «dal momento che risulta *in apicibus* – o, meglio, *ab imis* – consapevolmente violata la macro-meta-regola di “organizzazione dell’organizzazione” a fini di prevenzione del rischio reato»; dis-organizzazione che fomenta l’agire criminoso¹¹³. In fondo, una sorta di *disorganizzazione organizzata*.

Come anticipato, tali considerazioni potrebbero essere richiamate anche con riferimento all’individuazione della fattispecie applicabile nei casi in cui l’autore del reato rimanga ignoto, seppur con una precisazione: ai fini della riconduzione del fatto dell’ente ad un illecito presupposto doloso o colposo occorrerebbe valutare non tanto l’assenza di organizzazione (o la sua carenza) *tout court*, volta a ridurre il rischio di verificazione di *tutti* i reati presupposto, quanto, invece, l’assenza o il difetto di organizzazione con riguardo alla *specifica tipologia di reati della specie di quello realizzatosi*¹¹⁴. La ragione è presto detta: deve sempre rifuggirsi dalla logica precauzionale insita nella rimproverabilità dell’ente «per la violazione di una regola organizzativa generale, di natura progettuale e cautelativa, pur in assenza di una specifica correlazione di rischio tra la regola trasgredita (il dovere di organizzarsi) e il tipo di evento occorso»¹¹⁵. E ciò quand’anche la *societas* abbia frontalmente contravvenuto all’aspettativa che la collettività ripone sulla circostanza «che ciascun ente “organizzi la sua organizzazione” *contra crimina* trasmettendo a ogni altro ente segnali di conferma di tale aspettativa, e il cui tradimento a sua volta impone la riconferma delle aspettative deluse attraverso l’applicazione della sanzione all’ente disorganizzato»¹¹⁶.

Nella prassi potrebbero darsi essenzialmente tre ipotesi.

a) Reato presupposto a base colposa. Questi casi – a cui sono tendenzialmente riconducibili i danni dipendenti dallo svolgimento di un’attività rischiosa – sono tipicamente considerati meno ‘impegnativi’ sul piano del rimprovero dell’ente sotto il profilo in esame, almeno qualora sia certa la violazione di una regola cautelare da parte di un soggetto rimasto pur tuttavia non individuato: si pensi, in ipotesi, a sversamenti inquinanti o ad emissioni di sostanze tossiche oltre soglia dovute ad una cattiva manutenzione di un misuratore di emissione¹¹⁷. Ciò non di meno, pur a fronte di un fatto-base tendenzialmente colposo, quale quello richiamato, la prassi potrebbe mostrare situazioni in cui il soggetto (rimasto ignoto all’interno della *black box* organizzativa) abbia invece agito (almeno) con dolo eventuale. Soprattutto nei casi di inquinamenti storico-progressivi o malattie professionali a lunga latenza, nulla vieterebbe che un garante si fosse rappresentato la futura realizzazione degli eventi, ma avesse ugualmente deciso di agire confidando, in ipotesi, nel loro verificarsi in un momento in cui la sua carica fosse già cessata, in guisa tale da ritenere più ardua la loro riconducibilità alla sua persona: in tal caso, difficile sarebbe asserire che quest’ultimo non li avesse “accettati”¹¹⁸. E se ciò risulta

che, annullando la condanna dell’ente per l’essersi i giudici di merito limitati a constatare l’assenza di un modello organizzativo, ha statuito che «l’assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono *ex se* elementi costitutivi dell’illecito dell’ente. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l’ente (cd. immedesimazione organica “rafforzata”), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due». La qualificazione dell’assenza del modello organizzativo, così come della sua inidoneità o inefficace attuazione, non tanto quale elemento costitutivo dell’illecito dell’ente, bensì quale “mera” «circostanza *atta ex lege* a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione» era invero già stata riconosciuta dalla già menzionata sentenza di legittimità sul caso del disastro ferroviario di Viareggio (Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899). In dottrina, invoca da tempo la necessità di accertare prevedibilità ed evitabilità del rischio reato in concreto verificatosi anche nei casi di assenza del modello – pur invero facendo coincidere siffatta ipotesi con quella di dis-organizzazione sostanziale – MASULLO (2012), pp. 249 ss.

¹¹³ PALIERO (2021), p. 77.

¹¹⁴ Tale impostazione potrebbe invero dar risalto anche all’auspicio formulato da COCCO (2004), p. 94, che, pur con altre mire, a pochi anni dall’entrata in vigore del d. lgs. 231 del 2001, evidenziava che «la prova della colpevolezza del fatto di reato non più (necessariamente) in capo ad una persona fisica individuata [...] sul piano dogmatico e di teoria generale [si sarebbe dovuta riflettere] su un dolo ed una colpa senza autore, riflessione che inevitabilmente [avrebbe condotto] a delineare un dolo ed una colpa dell’ente, di natura ben differente dalla colpevolezza dell’ente che ritiene di mettere in campo il legislatore del 2001, vale a dire la c.d. colpa di organizzazione».

¹¹⁵ MASULLO (2012), p. 254.

¹¹⁶ Così, assimilando tale modello a quello imputativo-funzionalistico di tipo jakobsiano, PALIERO (2021), p. 77.

¹¹⁷ Cfr., tra gli altri, MONGILLO (2018), p. 354 ss.; BELLACOSA (2021), p. 300 s. In senso sostanzialmente opposto, ALESSANDRI (2010), p. 223 s., secondo il quale è nei reati dolosi che la direzione finalistica della condotta potrebbe di fatto supplire ad un «accertamento puntuale». In senso analogo, anche PULITANÒ (2002), p. 963. Ritengono, in generale, maggiormente probabile che la mancata identificazione del soggetto responsabile emerga non tanto nei reati dolosi, quanto, piuttosto, in quelli colposi, a fronte dei quali dovrebbe comunque essere accertata la natura di apicale o subordinato dell’autore-persona fisica, PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI (2020), p. 157 s.

¹¹⁸ L’esempio riportato fa propria la tesi volta ad escludere, nei casi di c.d. “fallimento del piano”, l’utilizzabilità della nota (prima) formula di Frank, considerata dalle Sezioni Unite Thyssenkrupp (Cass. pen., SSU, 24 aprile 2014 n. 38343) l’indicatore «sostanzialmente risolutivo» per distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente. «La formula di Frank, secondo quanto già prospettato in dottrina, non è strumento affidabile di indagine quando il caso da esaminare si connota per un evento il cui verificarsi, pur messo in conto in modo calcolato, comporti per l’autore della condotta il sostanziale, più o meno integrale, fallimento del piano. L’evento collaterale è infatti, in tale ipotesi, in relazione di incompatibilità con il fine perseguito dall’agente, come attestato dall’esempio di colui che, al fine di ottenere determinate informazioni,

già di per sé problematico da accertare nelle ipotesi in cui il soggetto risulti individuato, tale circostanza diverrebbe pressoché impossibile da comprendere qualora questi – per le peculiarità insite nella dinamica esplicativa degli eventi lesivi – risulti irrintracciabile¹¹⁹. In queste ipotesi, dunque, spostare l'attenzione sul difetto “colposo” o (tendenzialmente) “doloso” di organizzazione dell'ente – vero fulcro attorno al quale ruota il disvalore dell'illecito della *societas* – potrebbe riuscire, per un verso, ad avvicinare la responsabilità della persona giuridica al rispetto del principio di colpevolezza (che imporrebbe di valutare *an e quantum* della sua responsabilità anche sulla base della profondità e della ‘volontarietà’ della dis-organizzazione) e, per altro verso, ad evitare indebite flessibilizzazioni probatorie¹²⁰.

b) Reato presupposto a base dolosa. In queste ipotesi, risulta ancor più complicato rinvenire, senza individuarne l'autore, un fatto doloso di base rifuggendo dalla possibilità di ricadere in «trasfigurazioni normativizzanti, [in] scorciatoie presuntive secondo lo schema del *dolus in re ipsa* o [in] criteri preconfezionati di accertamento»¹²¹. Si pensi, ad esempio, ad un reato informatico a vantaggio dell'ente compiuto senza che possa essere rintracciato l'autore ora per l'immissione di codici di riconoscimento appartenenti a terzi, ora per l'utilizzo di siti che consentono di navigare in incognito in rete¹²². Anche in questi casi, che pur parrebbero configurare un agire intrinsecamente doloso, non parrebbe potersi escludere, per i motivi più disparati, che il soggetto interno all'impresa avesse, in realtà, agito in modo negligente, imprudente o imperito (si pensi, ad esempio, ad un caso in cui il soggetto sia incorso in un errore sul fatto). A ciò si aggiunga che «tra gli elementi sintomatici del dolo, la dottrina e la giurisprudenza annoverano – oltre alle modalità della condotta, all'eventuale apprestamento di mezzi di esecuzione e a tutte le circostanze fattuali dell'agire – anche la *personalità dell'autore, il movente e l'atteggiamento post delictum*». Breve: l'impossibilità di individuare l'ipotetico colpevole renderebbe «inservibili tutti gli indicatori del coefficiente psicologico del reato che ruotano attorno alla persona del reo e che potrebbero anche smentire massime di esperienza *prima facie* applicabili»¹²³. E tale circostanza risulta ben nota anche a coloro i quali, «per evitare che si finisca, in molti casi quasi fatalmente, per ‘girare in tondo’» nell'accertamento del reato presupposto, propongono un intervento legislativo volto consentire «uno standard probatorio minore dell'oltre ogni ragionevole dubbio, vale a dire quello del “più probabile che non”, anche detto “prova preponderante” (almeno il 51%)», invero compensato «dalla dimostrazione di un duplice nesso tra reato e impalcatura organizzativa dell'ente, nei termini che seguono: la realizzazione del fatto individuale [...] deve essere stata determinata o sensibilmente agevolata da una lacuna organizzativa dell'ente; l'impossibilità di provare oltre ogni ragionevole dubbio la commissione del reato, nei suoi presupposti oggettivi e soprattutto soggettivi, da parte di un soggetto della *societas* deve dipendere da un difetto di trasparenza organizzativa»¹²⁴. Pur condividendo le ragioni di fondo su cui si basa tale autorevole proposta normativa – anch'essa volta a valorizzare, in definitiva, il *deficit* scalare di organizzazione –, a noi pare che anche nei casi in analisi il tentativo di sopperire al difetto di prova della tipicità soggettiva del reato presupposto ben potrebbe essere ragionevolmente assicurato dal mutamento del termine di riferimento per valutarne (benché artificiosamente) la *colposità* o la (tendenziale) *dolosità*: comunque da provare, oggi, alla stregua dello stringente parametro dell'*oltre ogni ragionevole dubbio*.

sottoponga a sevizie una persona che, proprio per le sevizie subite, muoia e quindi non sia più nelle condizioni di riferire quanto l'agente desiderava conoscere». Questo il passaggio centrale, per ciò che qui interessa, della (prima) pronuncia della Suprema Corte sul caso Ciontoli (Cass. pen., sez. I, 7 febbraio 2020, n. 9049). Per un commento alla vicenda, seppur parzialmente sotto diversi profili, tra gli altri, PIERGALLINI F. (2020), *passim*; GARGANI (2020c), *passim*. Sulla tendenziale incompatibilità tra “morti bianche” e “dolo eventuale” a partire, in particolare, dalle Sezioni Unite Thyssenkrupp, per tutti, CASTRONUOVO (2023), pp. 310 ss.

¹¹⁹ Risolve la questione valorizzando il «complessivo orientamento dell'intera struttura all'illecito», ravvisabile, ad esempio, «nei casi di gestione successiva di un sito esposto in modo incontrollato ad un contaminante, [in cui risulti individuabile una] accettazione aziendale o [un] vero e proprio doloso programma di impresa, senza che si possa ricondurre ad una precisa persona fisica la scelta di quello specifico tipo di governo del sito o di trattamento dei rifiuti, tale per cui l'evento consegue all'accumulo di successive (e spesso consapevoli) inerzie manageriali degli amministratori», CONSULICH (2018a), p. 38 s.

¹²⁰ Tale soluzione, ne siamo consci, porterebbe in questi casi al paradosso di considerare non punibile l'ente nelle ipotesi (più gravi) in cui, da un lato, la *societas* non si sia organizzata per prevenire la verifica del tipo di quello verificatosi e, dall'altro lato, il reato fosse richiamato nel d. lgs. 231 del 2001 esclusivamente nella propria declinazione colposa. In queste ipotesi, nondimeno, il vizio di ragionevolezza non dipenderebbe dalla soluzione ermeneutica adottata, bensì – alla pari della non punibilità dell'ente per i delitti dolosi di omicidio e lesioni personali commessi in ambito lavorativo da soggetti ben individuati – da un difetto normativo.

¹²¹ Così, MONGILLO (2018), p. 355, anche mediante il richiamo a BRICOLA (1960). Non ha dubbi in ritenere possibile (e doveroso) valorizzare, in queste ipotesi, l'agire “naturalisticamente doloso” del soggetto fisico PULITANO (2002), p. 963.

¹²² L'esempio è ripreso da MONGILLO (2024), p. 356.

¹²³ MONGILLO (2018), p. 357.

¹²⁴ MONGILLO (2018), p. 357 s.

Lobiezione al ragionamento è prevedibile: in tal modo si finirebbe per confondere la *dolosità* o *colposità* del reato presupposto con quella del fatto dell'ente.

Purtuttavia, ciò che si vuole predicare non è una sovrapposizione/confusione tra piani "soggettivi". La soluzione sarebbe esclusivamente volta, in presenza di un fatto individuale *tipico e anti-giuridico*, ad orientare la scelta tra la fattispecie dolosa o colposa (qualora presente nel catalogo 231) quale componente dell'autonomo illecito dell'ente, così tentando di rendere quel fatto *deprivato di colpevolezza individuale* un segmento dell'illecito *colposo* o (*tendenzialmente*) *doloso dell'organizzazione*.

c) Reato presupposto a base soggettivamente pregnante. Quanto osservato, in generale, con riferimento alle fattispecie dolose, potrebbe essere richiamato anche per le fattispecie c.d. soggettivamente pregnanti: si pensi al classico esempio della corruzione, in cui è la volontà dei contraenti a dar significato al *pactum sceleris*¹²⁵. In queste ipotesi, non è detto che una ricostruzione del fatto base (pur connotato soggettivamente) non possa comunque emergere dagli indizi fattuali rinvenibili nel caso di specie¹²⁶. Anche in tali situazioni, però, il *deficit* di prova dell'elemento soggettivo inevitabilmente ravvisabile qualora rimanga non identificato l'autore, in quanto *maggiormente* significativo già in sede di tipicità individuale, dovrebbe, a maggior ragione, essere colmato dalla *colpevolezza di organizzazione*, intesa come mancanza *volontaria* di apprestamento di cautele volte ridurre il rischio di verificazione del reato. D'altra parte, l'insufficienza di una "mera" *colpa di organizzazione*, cioè dell'inidoneità delle cautele pure apprestate o della loro inefficace attuazione, dipenderebbe proprio dal rilievo assunto, in queste ipotesi, dall'elemento soggettivo e, dunque, dal più ampio scarto tra ciò che è realmente avvenuto e ciò che potrebbe essere ragionevolmente provato.

Tali riflessioni, pur ancora ad uno stadio embrionale, potrebbero forse fornire, almeno nei casi in cui non risulti individuato l'autore del reato, un contributo al reale 'peso' della colpevolezza dell'ente, nel nostro ordinamento fondata, almeno secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, proprio sulla carenza di "organizzazione dell'organizzazione".

Tale meccanismo, non sarebbe invece invocabile nelle ipotesi in cui il soggetto-persona fisica risulti individuato o non risultino identificabili le sue generalità: in siffatte situazioni, naturalmente, tornerebbero rilevare i tradizionali meccanismi di ascrizione del reato previsti agli artt. 6 e 7 del d. lgs. 231/2001.

6.2.

Le ragioni di opportunità politico-criminale ed i pericoli per i principi di legalità e di responsabilità per fatto proprio e colpevole derivanti dall'adozione del paradigma in analisi.

Nelle ipotesi di esposizione a sostanze tossiche o di inquinamenti storico-progressivi, la proposta di valorizzare il rimprovero "penale" dell'ente collettivo formalmente *in aggiunta*, ma, in sostanza, *in sostituzione* a quello individuale, a causa delle accertate difficoltà di corretto accertamento di quest'ultima forma di responsabilità¹²⁷, pare altresì ragionevole in un'ottica più squisitamente politico-criminale.

Il primo reale beneficiario dalla politica d'impresa, ed il soggetto al quale questa risulta effettivamente imputabile, risulta proprio l'ente collettivo: «l'unico [...] in grado di condurre a sintesi una pluralità di azioni di per sé prive di autonomo significato. [...] L'autore fisico – si osserva efficacemente in dottrina – sfuma dietro ai lineamenti, questi sì ben definiti, del soggetto collettivo che ha tratto per lungo tempo un ingente beneficio dall'attività e dal risparmio sulle tutele ambientali – o, aggiungiamo noi, antinfortunistiche o poste a tutela della sicurezza alimentare – dovute»¹²⁸.

¹²⁵ Cfr. D'ARCANGELO (2017), p. 27, il quale, ritendendo essenziale che, anche nei casi di autore ignoto, il reato presupposto debba risultare «integro in tutti i suoi elementi essenziali e non già un reato "dimidiato", composto della sola tipicità ed anti-giuridicità», conclude che «l'art. 8, d.lgs. 231/2001, può trovare applicazione in presenza di quelle figure criminose nelle quali l'elemento soggettivo polarizza ed esprime il disvalore del fatto e che, pertanto, già sul piano della tipicità (e delle sue manifestazioni concrete) consentono di apprezzare se si sia in presenza di un fatto doloso o colposo, pur in assenza della compiuta identificazione del proprio autore». In senso quasi del tutto analogo, anche STORTONI, TASSINARI (2006), pp. 16 ss. Considera tali ipotesi eccezionali rispetto alla soluzione adottata (che esclude la rilevanza della colpevolezza nel reato base), anche CONSULICH (2018b), p. 206 s.

¹²⁶ Cfr. MONGILLO (2018), p. 356.

¹²⁷ V. *supra*, § 6.

¹²⁸ CONSULICH (2018b), p. 198, 201, il quale, peraltro, rileva come dalla lettura degli artt. 28 e ss. del d. lgs. 231/2001 (sul punto, per tutti,

D'altro canto, tale impostazione finirebbe per ingenerare un evidente *effetto di deterrenza*, che fungerebbe da spinta per la costruzione di modelli organizzativi coerenti con la multidirezionalità dei rischi oggetto di valutazione e gestione (*rectius* con i rischi-reato che ne rappresentano la concretizzazione): verrebbe così assicurato un efficace effetto preventivo rispetto ai fenomeni in esame.

Ciò fermo, una considerazione è però d'obbligo. Tali esigenze – per quanto meritevoli di perseguimento e valorizzazione – debbono arrestarsi innanzi al rispetto dei principi costituzionali. Finché mancherà una fattispecie di comune pericolo idonea a sanzionare fatti di esposizione prolungata a sostanze tossiche – dunque direttamente offensivi per la salute pubblica –, l'impostazione proposta potrà al più rappresentare un buon auspicio per il futuro¹²⁹.

Ma ciò non basta. Quand'anche si volesse aderire all'interpretazione della fattispecie di “altro disastro” fatta propria dal diritto vivente – ritenendola quindi idonea a sanzionare anche fatti caratterizzati da una etiologia lenta e diluita nel tempo –, l'elefante nella stanza sarebbe comunque rappresentato dalla sua incomprensibile mancanza – alla pari, tra gli altri, dei delitti previsti agli artt. 437 (disposizione utilizzata anche per sanzionare il c.d. “disastro interno”) e 439 c.p. – nel catalogo dei reati presupposto¹³⁰. E tale sbarramento mai potrebbe essere aggirato in via ermeneutica, valorizzando, da un lato, l'osmotica relazione tra ambiente interno ed esterno ai luoghi di lavoro e, dall'altro lato, la presenza nel catalogo 231 degli eco-delitti di inquinamento e disastro ambientale¹³¹. La verifica di un disastro etiologicamente connesso, in ipotesi, alla violazione di *regole cautelari strettamente antinfortunistiche* rappresenterebbe la concretizzazione di un vero e proprio *rischio lavorativo*; e ciò anche qualora da questo siano successivamente derivati danni all'ambiente. Detto altrimenti, a colmare l'evidenziato vuoto normativo non potrebbe soccorrere il carattere multidirezionale dei rischi suscettibili di tradursi in eventi lesivi (o pericolosi) invadenti aree di tutela non direttamente salvaguardate dalle regole cautelari violate. Soprattutto a seguito della già richiamata pronuncia di legittimità sul caso Impregilo – che ha strutturato, sulla scorta di approfondite elaborazioni dottrinali, la c.d. colpa di organizzazione «attingendo a piene mani dall'arsenale concettuale dalla dogmatica della colpa»¹³² – non può infatti dubitarsi della necessità di accertare, anche sul piano della responsabilità dell'ente collettivo, il *nesso di rischio intercorrente tra il difetto di organizzazione* (da intendersi quale mancato contenimento dello specifico rischio-reato) e l'*illecito* successivamente materializzati¹³³. Se la questione attenga poi alla *tipicità* o alla *dimensione più strettamente “colpevole”* dell'illecito dell'ente ora non rileva: ciò che preme evidenziare è l'imprescindibilità di tale accertamento anche nella valutazione della responsabilità (sostanzialmente penale) della persona giuridica.

CAPOZIO, VOZZA [2024], pp. 938 ss.) il principio di responsabilità personale dell'ente assuma caratteri più sfumati, ben potendo la persona giuridica rispondere anche a seguito di una propria ‘trasfigurazione strutturale’. Analogamente, sempre CONSULICH (2018a), pp. 20 ss. In senso non dissimile, pur senza toccare profili dommatici, già ACCINNI (2015), p. 771, che osserva emblematicamente come, in questi casi, i singoli soggetti garanti succedutisi alla guida dell'impresa, all'interno del processo, sarebbero da considerare «alla mera stregua di “ostaggi processuali”». Ritiene indispensabile per garantire un'efficace tutela preventiva dell'ambiente indirizzare il precetto (e la sanzione) penale anche all'ente collettivo altresì PERINI C. (2018), p. 223 s.

¹²⁹ Una coerente soluzione normativa potrebbe essere alternativamente scelta tra due modelli. Da un lato, potrebbe risiedere nell'enucleazione di una fattispecie di mera condotta, che, assicurando un'anticipazione di tutela, avrebbe altresì il vantaggio di riuscire a superare le criticità relative all'individuazione dei garanti e all'accertamento della causalità e della colpa. La prova della pericolosità delle sostanze oggetto di esposizione ben potrebbe derivare, tra gli altri, da studi epidemiologici e, non dovendosi individuare necessariamente i singoli soggetti colpiti, il problema relativo alla multifattorialità delle patologie potrebbe risolversi a monte. In tal guisa, potrebbe altresì giungersi ad attribuzioni di responsabilità penali individuali compatibili con i principi di responsabilità per fatto proprio e colpevole. Auspica l'approdo ad un siffatto intervento legislativo, evidenziando tuttavia la necessità di ripensare le relative cornici edittali, GARGANI (2016), p. 17. Dall'altro lato, si potrebbe ripiegare su una nozione di “disastro sanitario” eretta su due requisiti: «la lesione non lieve a tre o più persone e il pericolo concreto di ulteriori offese a vita, salute o incolumità di più persone». Così DONINI (2007), p. 325. Certo, in questa ipotesi, vista la difficoltà di accertamento della causalità individuale, la prova del nesso intercorrente tra l'esposizione al fattore patogeno e la lesione non lieve delle (almeno) tre persone dovrebbe essere ricercata nelle risultanze di studi epidemiologici: oggi, se ben condotti, in grado di indicare non solo l'aumento di probabilità di contrazione della patologia, bensì anche l'eccesso di morbilità collegata alla condotta di esposizione. Rimanendo qui indifferenti i danni alle cose, gli almeno 3 eventi lesivi dovrebbero fungere da riferimento (ontologicamente verificabile) di disvalore della fattispecie, che tuttavia rimarrebbe un reato di comune pericolo. Tale elemento permetterebbe di ridurre la discrezionalità del giudice nel momento di valutazione della “pericolosità” della condotta, non di rado strettamente correlata al periodo di tenuta della stessa. D'altro canto, nulla toglie che nei casi in cui potesse essere correttamente individuata anche l'identità dei soggetti passivi, tale fattispecie potrebbe trovare applicazione in concorso con quelle di evento lesivo alla persona di cui al Titolo XII. Per una chiara rappresentazione del metodo epidemiologico – anche nei propri vari sottotipi –, MASERA (2007), pp. 105 ss. e ZIRULIA (2018a), pp. 262 ss.

¹³⁰ Per tutti, CASTRONUOVO (2024a), p. LL.

¹³¹ Se ben si comprende, paiono aprire alla soluzione qui criticata CHILOSI, RICCARDI (2023), p. 82 s.

¹³² DE SIMONE (2022), p. 2763.

¹³³ Rilevava la necessità di ricostruire tale nesso di rischio (dall'A. definito come “nesso normativo”), già PALIERO (2021), p. 79.

7. Uno sguardo di sintesi.

Corretto accertamento della responsabilità penale e danni da esposizione a sostanze tossiche rappresentano spesso, ancora oggi, un ossimoro. A recidere il nodo gordiano non è bastato il promettente mutamento di paradigma, orientato a superare le criticità riscontrate sul piano dell'individuazione dei soggetti garanti, dell'accertamento della causalità e dell'elemento soggettivo valorizzando fattispecie anticipanti la soglia di punibilità al "mero" pericolo comune: per i beni vita, salute e integrità fisica di una pluralità indeterminata di persone. Come si è avuto modo di osservare, anche tale impostazione ermeneutica mostra le proprie criticità sul piano del rispetto dei principi costituzionali vigenti in materia penale.

Il *principio di legalità* viene privato di reale portata selettiva da derive ermeneutiche volte, per un verso, a ricomprendere ipotesi di danni (alla salute e all'ambiente) ad etiologia lenta e diluita nel tempo sotto l'ombrello del "disastro innominato" (art. 434 c.p.), nonché, per altro verso, ad utilizzare fattispecie direttamente poste a salvaguardia dell'incolumità e salute pubblica (art. 439 c.p.) per colmare lacune normative presenti in materia ambientale (è il caso del conio del nuovo referente di valore per i delitti di cui al Titolo VI del codice penale: *l'incolumità ambientale*)¹³⁴.

I *principi di responsabilità per fatto proprio e colpevole*, nelle ipotesi caratterizzate da danni a distanza, cedono il passo a flessibilizzazioni nell'accertamento ora del nesso di causalità, ora del nesso di rischio, ora, ancora, dell'elemento soggettivo¹³⁵.

D'altro canto, il *carattere multidirezionale dei rischi* discendenti dall'esercizio di attività economiche, reclamando una loro gestione integrata, spinge a sondare terreni inesplorati in materia penale, finendo – se non approfondito – per tramutare la (già di per sé tormentata) nozione di garante inteso come "gestore di un rischio *specifico*" in una nozione di garante inteso come "gestore di un rischio *generico*"¹³⁶.

La soluzione idonea a superare gran parte dei problemi evidenziati e, al contempo, volta ad assecondare la necessità di assicurare una tutela (sostanzialmente) penale a offese a beni giuridici "vitali" (nella loro declinazione sia individuale sia collettiva) potrebbe essere ricercata, dunque, in un *ulteriormente nuovo paradigma di responsabilità penale* per danni da esposizione a sostanze tossiche (il terzo in ordine di tempo)¹³⁷, incentrato sul (tentativo di) rimprovero dell'ente collettivo; lo si ricorda, formalmente in aggiunta al rimprovero individuale, il quale implica, tuttavia, difficoltà non di rado insuperabili¹³⁸.

Allo stato, mancando una fattispecie idonea a sanzionare specificamente una buona parte dei fenomeni oggetto di indagine¹³⁹ (e mancando comunque il richiamo nel catalogo dei reati presupposto di quelle utilizzate nella prassi)¹⁴⁰, tale opzione risulterebbe insostenibile. Cio-

¹³⁴ V. *supra*, § 2, 3 e 4.

¹³⁵ V. *supra*, § 6.

¹³⁶ V. *supra*, § 5. Critico rispetto alla nozione, almeno per come intesa nel diritto vivente, CONSULICH (2018a), p. 20 s. Sull'elaborazione concettuale – che si deve, in particolare, a SSUJ, 24 aprile 2014, n. 38343, in "www.giurisprudenzapenale.com", 18 settembre 2014 –, seppur con una diversa impostazione di fondo, *inter alios*, L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., *passim*; DONINI (2006), *passim*; BLAIOTTA (2010), pp. 195 ss.; MICHELETTI (2018), *passim*; DOVERE (2021), pp. 597 ss.; BLAIOTTA (2023), pp. 206 ss.; CASTRONUOVO (2023), pp. 320 ss. Pur non del tutto contrario alla valorizzazione del criterio di competenza, VALLINI (2015a), pp. 1548, rifiuta l'idea che la relativa base normativa possa essere rinvenuta nell'art. 41 c.p.

¹³⁷ Dopo quello (più tradizionale) orientato a ricercare responsabilità penali utilizzando i delitti colposi di omicidio e lesioni; e quello, successivamente emerso nella prassi giurisprudenziale (in aggiunta o in sostituzione del primo), incline a fare ricorso ai delitti di comune pericolo.

¹³⁸ L'imputazione dell'illecito all'ente, per il tramite dell'art. 8 del d. lgs. 231/2001, potrebbe altresì permettere di superare i problemi legati all'impossibilità di sanzionare, nelle ipotesi di reati colposi di evento, plurimi comportamenti che, singolarmente considerati, non assurgono a violazione di una regola cautelare, ma che, «ricondotti ad unità, esprimano una complessiva colpa dell'organizzazione». Così, CONSULICH (2018a), p. 38. Quanto ai profili relazionali della colpa individuale in contesti organizzati come quello lavorativo, nonché, più in generale, per una classificazione delle diverse declinazioni che la stessa può assumere, CASTRONUOVO (2016), pp. 216 ss. Per una recente e compiuta opera monografica, CONSULICH, (2023), *passim*, anche per i necessari richiami ai molti e importanti contributi dottrinali precedenti.

¹³⁹ Non esistono, invero, ad avviso di chi scrive, specifiche fattispecie delittuose idonee a sanzionare fatti di esposizione a sostanze tossiche in via "anticipata" rispetto alle offese – difficilmente provabili sul piano della causalità individuale – per i beni vita e salute (di singoli). Come si è avuto modo di osservare, tali ipotesi non risultano riconducibili né all'art. 434 né, assai frequentemente, al 439 (né, in quanto riferito esclusivamente agli infortuni o, in forza della propria collocazione sistematica, ai disastri *comuni*, all'art. 437 c.p.). Nemmeno il delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater*, n. 3, c.p. potrebbe essere evocato in molte di tali situazioni: la tutela apprestata dalla norma in via diretta al bene ambiente risulterebbe non di rado dirimente.

¹⁴⁰ Ad oggi, soltanto i delitti colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime derivanti da violazioni di norme antinfortunistiche sono infatti inclusi nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti (art. 25-*septies* d.lgs. 231 del 2001), risultando del tutto assenti i delitti di comune pericolo del Titolo VI del c.p. Diverso, invece, il discorso per i nuovi eco-delitti del Titolo VI-*bis*, i quali, come noto e come già ricordato, figurano tra i reati 231.

nonostante, una tanto facile quanto incomprensibilmente tardiva aggiunta dei reati contro l'incolumità pubblica nel catalogo 231 potrebbe senz'altro fornire le coordinate, nel migliore dei casi, per un successivo – anche se probabilmente utopico – intervento normativo o, nel peggiore dei casi, per la strutturazione di una risposta ‘forte’ del diritto penale, funzionale ad esplicitare i propri effetti su un duplice piano: sia *preventivo* sia *repressivo*¹⁴¹.

Anche in questa chiave paradigmatica, va infatti rifiutato il tentativo di colmare lacune normative mediante la flessibilizzazione di elementi costitutivi del reato strettamente dipendenti dalla concreta attuazione di principi costituzionali, segnatamente, pretermettendo l'accertamento del nesso di rischio: il riferimento, evidentemente, è alla soluzione volta ad utilizzare le fattispecie di inquinamento e di disastro ambientale “nominato” per sanzionare la mala-gestione di rischi attinenti a sfere di tutela diverse da quella strettamente ambientale¹⁴².

Mai, in definitiva, esigenze repressive possono giustificare il mancato rispetto di canoni costituzionali di garanzia; e ciò sia che vengano intesi, com'è stato tradizionalmente, quali “principi”, sia che vengano letti, com'è stato autorevolmente proposto di recente, alla stregua di “diritti umani”¹⁴³.

Il diritto penale, su questo fronte, non ammette sconti di sorta.

Bibliografia

ABRAMI, Antonino e TEISSONNIERE, Jean Paul (2014): “Il caso Eternit”, *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, pp. 301-321

ACCINNI, Giovanni Paolo (2015): “Disastro “ambientale” ed elusione fiscale: due paradigmatici esempi di sostanziale violazione del principio di legalità”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 755-795

ACCINNI, Giovanni Paolo (2018): *Disastro ambientale. Dall'horror vacui all'horror pleni* (Milano, Giuffrè)

AIMI, Alberto (2017): “Decorso del tempo e disastri ambientali. Riflessioni sulla prescrizione del reato a partire dal caso Eternit”, *Questione Giustizia*, 1, pp. 27-38;

ALESSANDRI, Alberto (2010): *Diritto penale e attività economiche* (Bologna, Il Mulino), p. 223

AMATO, Giuseppe (2015): “Autore ignoto e responsabilità dell'ente”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, pp. 221-226

BANCHI, Elena (2024): *Declinazioni penalistiche dell'economia circolare*, in RICCARDI, SARA et al., *I novellati artt. 9 e 41 della Costituzione. L'Ambiente nel delicato equilibrio tra mercato, amministrazione e giustizia penale* (Pisa, Pisa University Press), pp. 195-199

BARTOLI, Roberto (2016): *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul «sistema 231»*, in BORSARI, Riccardo (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico* (Padova, Padova University Press), pp. 13-33

BARTOLI, Roberto (2021): voce *Fonti della colpa*, in DONINI, Massimo (a cura di), *Reato colposo, Enciclopedia del diritto, I Tematici, II* (Milano, Giuffrè), p. 519-549

BELL, H. ALEXANDER, VALSECCHI, Alfio (2015): “Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 71-81

¹⁴¹ Rispetto alla funzione “repressiva”, fanno eccezione, naturalmente, le ipotesi che nemmeno il descritto “mutamento di paradigma” riuscirebbe a risolvere. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle richiamate difficoltà di sciogliere i dubbi etilogici sull'effetto sinergico delle singole sostanze o sull'apporto causale fornito da una singola impresa ubicata in un sito fortemente industrializzato (cfr. § 6).

¹⁴² V. *supra*, § 6.2

¹⁴³ Cfr. VIGANÒ (2023), pp. 16 ss. In risposta al saggio, CAVALIERE (2023), *passim*.

BELLACOSA, Maurizio (2021): sub *art.* 8, in LEVIS, Marco, PERINI, Andrea (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, (Bologna, Zanichelli), pp. 292-315

BERNASCONI, Alessandro (2018): *L'autonomia della responsabilità dell'ente*, in PRESUTTI, Adonella, BERNASCONI, Alessandro, *Manuale della responsabilità degli enti* (Milano, Giuffrè), pp. 87-91

BIN, Ludovico (2022): *Unità e pluralità nel concorso di reati* (Torino, Giappichelli)

BIRITTERI, Emanuele (2021): *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione*, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 290-314

BLAIOTTA, Rocco (2010): *Causalità giuridica* (Torino, Giappichelli)

BLAIOTTA, Rocco (2023): *Diritto penale e sicurezza del lavoro* (Torino, Giappichelli)

BRAMBILLA, Patrizia (2021): “Disastro ferroviario di Viareggio: le motivazioni della sentenza di Cassazione”, *Sistema Penale*

BRICOLA, Franco (1960): *Dolus in re ipsa* (Milano, Giuffrè)

BRUNELLI, David (2014): “Il disastro populistico”, *Criminalia*, pp. 254-274

BUOSO, Stefania (2020): *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro* (Torino, Giappichelli)

BUOSO, Stefania (2022): “Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi”, *Lavoro e diritto*, pp. 271-292

CARRIERO, Maria Federica, CAMURRI, Valentina (2022): “La Cassazione sul “disastro di Viareggio”: l'aggravante antinfortunistica e la giurisdizione sugli enti stranieri”, *Archivio penale*, 1, pp. 1-66

CARUSO, Giovanni (2016): “Ambiente (riforma penale dell)”, *Digesto delle Discipline Penali*, IX agg., pp. 1-25

CASTRONUOVO, Donato (2009): *La colpa penale* (Milano, Giuffrè)

CASTRONUOVO, Donato (2012): *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato* (Roma, Aracne)

CASTRONUOVO, Donato (2015a): *Il caso Eternit. Omissione di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale dolosi*, in FOFANI, Luigi e CASTRONUOVO, Donato (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia*, Vol. II, (Bologna, Il Mulino), pp. 107-147

CASTRONUOVO, Donato (2015b): “Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?”, *Legislazione Penale*, pp. 1-25

CASTRONUOVO, Donato (2016): “Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo. Un catalogo ragionato”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, pp. 216-246

CASTRONUOVO, Donato (2018): “La mappa dell'impero. Clausole generali e decifrabilità della norma penale”, *Diritto e questioni pubbliche*, 2, pp. 11-83

CASTRONUOVO, Donato (2021): *Tecniche di tutela e principio di precauzione*, in GARGANI, Alberto (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 73-98

CASTRONUOVO, Donato (2022): “Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente”, *Lavoro e diritto*, pp. 375-393

CASTRONUOVO, Donato (2023): *I delitti di omicidio e lesioni*, in CASTRONUOVO, Donato *et al.*, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali* (Torino, Giappichelli), pp. 305-375

CASTRONUOVO, Donato (2024a): *La tutela dell'incolumità pubblica. Profili storici, sistematici e critici*, in CASTRONUOVO, Donato (a cura di), *Reati contro l'incolumità pubblica* (Torino, Giappichelli), pp. XXV-LII

CASTRONUOVO, Donato (2024b): sub art. 25-septies, in CASTRONUOVO, Donato *et al.* (a cura di), *Compliance responsabilità da reato degli enti collettivi* (Milano, Wolters Kluwer), pp. 637-674

CASTRONUOVO, Donato (in corso di pubblicazione): “Misura soggettiva e indici di rimproverabilità. Una critica alle concezioni ultra-normative della colpa”, *Legislazione Penale*.

CAVALIERE, Antonio (2023): “‘Diritti’ anziché ‘beni giuridici’ e ‘principi’ in diritto penale?”, *Sistema Penale*, 10, pp. 63-92

CHILOSI, Mara, RICCARDI, Matteo (2023): “Profili penalistici dei modelli organizzativi. Ambiente interno e ambiente esterno: interferenze relative al catalogo «231»”, *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, 1, pp. 65-95

CILIA, Danilo, PINARDI, Massimo (2023): “Responsabilità del datore e colpa di organizzazione: nessun automatismo, i due accertamenti viaggiano su binari distinti e non sovrapponibili”, *Sistema 231*, 3-4, pp. 144-151

CIVELLO, Gabriele (2018): *Delitti colposi contro l'ambiente*, in CORNACCHIA, Luigi e PISANI, Nicola (diretto da), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (Bologna, Zanichelli), pp. 187-205

COCCO, Giovanni (2004): “L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione”, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, pp. 90-121

CONSULICH, Federico (2018a): “Il giudice e il mosaico. La tutela dell'ambiente, tra diritto dell'Unione e pena nazionale”, *Legislazione penale*, pp. 1-40

CONSULICH, Federico (2018b): “Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, pp. 197-222

CONSULICH, Federico (2023): *Il concorso di persone nel reato colposo* (Torino, Giappichelli), 2023

CONSULICH, Federico (2024): *Manuale di diritto penale del lavoro* (Torino, Giappichelli)

CONTRI, Francesco (2023a): “L'estensione della nozione di rischio lavorativo nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro. Note a margine del disastro della funivia del Mottarone”, *Cassazione penale*, pp. 2503-2526

CONTRI, Francesco (2023b): “Note a margine di un'inedita (e discussa) condanna del RLS per omicidio colposo”, *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, 2, pp. 33-47

CONTRI, Francesco (2024): “Posizione di garanzia, nesso causale e tendenze evolutive. Rapsodiche considerazioni sulla responsabilità penale del RLS”, *DPEI*

CORBETTA, Stefano (2014a): *I delitti contro l'incolumità pubblica. Tomo II. I delitti di comune pericolo mediante frode* (Padova, Cedam)

CORBETTA, Stefano (2014b): “Il «disastro innominato»: una fattispecie «liquida» in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive”, *Criminalia*, pp. 275-293

CORNACCHIA, Luigi (2004): *Concorso di colpe e principio di principio di responsabilità penale per fatto proprio* (Torino, Giappichelli)

CORNACCHIA, Luigi (2018): *Inquinamento ambientale*, in CORNACCHIA, Luigi e PISANI, Nicola (diretto da), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (Bologna, Zanichelli), pp. 89-111

CURI, Francesca (2023): *L'imprenditore persona giuridica: il 'sistema 231' nel combinato disposto con il testo unico salute e sicurezza sul lavoro*, in CASTRONUOVO, Donato et al., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali* (Torino, Giappichelli), pp. 155-219

D'ALESSANDRO, Francesco (2007): *Il diritto penale dei limiti-soglia e la tutela dai pericoli nel settore alimentare: il caso della diossina*, in *Scritti per Federico Stella* (Napoli, Jovene), pp. 1133-1222

D'ALESSANDRO, Francesco (2012): *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale* (Milano, Giuffrè)

D'ALESSANDRO, Francesco (2021): voce *Precauzione (principio di)*, in DONINI, Massimo (a cura di), *Reato colposo, Enciclopedia del diritto, I Tematici, II* (Milano, Giuffrè), pp. 975-1004

D'ARCANGELO, Fabrizio (2017): "La responsabilità dell'ente per reato commesso da autore ignoto", *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, pp. 21-29

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2005): *Pericolo, rischio, incertezza. Il controllo penale ed i suoi confini nella temperie della postmodernità*, in GOLDONI, Marco, SIRSI, Eleonora (a cura di), *Regole dell'agricoltura. Regole del cibo* (Pisa, Edizioni Il Campano), pp. 125-134

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2023): "Note brevi sulla 'questione ambientale'. Una lettura evolutiva delle esigenze e dei livelli di tutela", *Legislazione penale*, pp. 1-15

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2024): *Note brevi sulla 'questione ambientale'. Una lettura evolutiva delle esigenze e dei livelli della tutela*, in RICCARDI, SARA et al., *I novellati artt. 9 e 41 della Costituzione. L'Ambiente nel delicato equilibrio tra mercato, amministrazione e giustizia penale* (Pisa, Pisa University Press), pp. 121-137

DE SIMONE, Giulio (2012): *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici* (Pisa, Edizioni ETS)

DE SIMONE, Giulio (2022): "Si chiude finalmente, e nel migliore dei modi, l'annosa vicenda Impregilo", *Giurisprudenza italiana*, pp. 2757-2768

DE SIMONE, Giulio (2024): sub art. 8, in CASTRONUOVO, Donato et al. (a cura di), *Compliance responsabilità da reato degli enti collettivi* (Milano, Wolters Kluwer), pp. 346-370

DE VERO, Giancarlo (2008): *La responsabilità penale delle persone giuridiche* (Milano, Giuffrè)

DE VERO, Giancarlo (2016): "Il nesso causale e il diritto penale del rischio", *Rivista italiana di diritto e Procedura penale*, pp. 670-697

DEL PUNTA, Riccardo (2018): *Prefazione* a TOMASSETTI, Paolo (2018): *Diritto del lavoro e ambiente* (Bergamo, Adapt University Press), pp. XV-XX

DELOGU, Angelo (2018): "Salute, sicurezza e "nuovi" lavori: le sfide prevenzionali nella gig economy e nell'industria 4.0", *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, 2 pp. 37-67

DI GIOVINE, Ombretta, DOVERE, Salvatore, PIERGALLINI, Carlo (2023): *La responsabilità dell'ente nel d. lgs. n. 231/2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, in CENTONZE, Francesco, MANACORDA, Stefano (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa* (Bologna, Il Mulino), pp. 363-383

DI SALVO, Emanuele (2009): "Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della Cassazione sul caso «Porto Marghera»", *Cassazione penale*, pp. 2877-2889

DONINI, Massimo (2004): *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà* (Milano, Giuffrè)

DONINI, Massimo (2006): *Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio* (Torino, Giappichelli)

DONINI, Massimo (2007): *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in DONINI, Massimo e CASTRONUOVO, Donato (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti* (Padova, Cedam), pp. 201-332

DONINI, Massimo (2010): “Imputazione oggettiva dell’evento (diritto penale)”, *Enciclopedia del diritto – Annali III*, pp. 635-712

DONINI, Massimo (2018): “La personalità della responsabilità penale tra tipicità e colpevolezza”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1577-1625

DONINI, Massimo (2022): “Nesso di rischio. Il disvalore di azione-evento”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 25-57

DOVERE, Salvatore (2021): *Giurisprudenza della Corte Suprema sulla colpa* in DONINI, Massimo (a cura di), *Reato colposo, Enciclopedia del diritto, I Tematici, II* (Milano, Giuffrè), pp. 579-606

DOVERE, Salvatore (2024): *Reati in materia di disastri o infortuni e di sicurezza sul lavoro*, in CASTRONUOVO, Donato (a cura di), *Reati contro l’incolumità pubblica* (Torino, Giappichelli), pp. 239-286

FIMIANI, Pasquale (2022): *La tutela penale dell’ambiente* (Milano, Giuffrè)

FONDAROLI, Desiree (2014): “L’accertamento della responsabilità penale secondo il paradigma del «caso per caso» ed il «circo mediatico-giudiziario». Il nuovo particolarismo giuridico”, *Archivio penale*, 1, pp. 135-146

FONDAROLI, Desiree (2023): *La tutela penale dell’ambiente*, in CANESTRARI, Stefano *et al.*, *Diritto penale. Percorsi di parte speciale* (Torino, Giappichelli), pp. 365-399.

FORZATI, Francesco (2015): “Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d’eccezione oltre lo stato di diritto”, *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, pp. 1-49

FUSCO, Eugenio, PALIERO, Carlo Enrico (2022): “L’“happy end” di una saga giudiziaria: la colpa di organizzazione trova (forse) il suo tipo”, *Sistema Penale*, 9, pp. 115-144

CAPOZIO, Giovanni, VOZZA, Donato (2024), sub *artt. 28, 29, 30, 33 – profili penalistici*, in CASTRONUOVO, Donato *et al.* (a cura di), *Compliance responsabilità da reato degli enti collettivi* (Milano, Wolters Kluwer), pp. 938-958

GARGANI, Alberto (2005): *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica* (Torino, Giappichelli)

GARGANI, Alberto (2006): “Individuale e collettivo nella responsabilità della *societas*”, *Studi senesi*, pp. 239-294

GARGANI, Alberto (2013): *Reati contro l’incolumità pubblica. Tomo II. Reati di comune pericolo mediante frode* (Milano, Giuffrè)

GARGANI, Alberto (2016), “Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma”, *Legislazione penale*, pp. 1-17 ss.

GARGANI, Alberto (2017a): “Il rischio nella dinamica dei reati contro l’incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto”, *Cassazione penale*, p. 3879-3896

GARGANI, Alberto (2017b): *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, in TORDINI CAGLI, Silvia (a cura di), *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale* (Bologna, Bononia University Press), pp. 67-82

GARGANI, Alberto (2020a), “Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale”, *Legislazione penale*, pp. 1-14

- GARGANI, Alberto (2020b): “*Jus in Latenti*. Profili di incertezza del diritto penale dell’ambiente”, *Discrimen*, pp. 1-32
- GARGANI, Alberto (2020c): *Lo strano caso dell’«azione colposa seguita da omissione colposa»*. *Uno sguardo critico alla sentenza «Vannini»*, *Discrimen*, pp. 1-16
- GARGANI, Alberto (2022): *Impedimento plurisoggettivo dell’offesa. Profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse* (Pisa, Pisa University Press)
- GARGANI, Alberto (2024): *Il disastro innominato. La tutela penale contro i disastri ambientali e sanitari*, in CASTRONUOVO, Donato (a cura di), *Reati contro l’incolumità pubblica* (Torino, Giappichelli), pp. 178-214
- GARGANI, Alberto (2014): “I mille volti del disastro. Nota introduttiva”, *Criminalia*, pp. 251-254
- GATTA, Gian Luigi (2014): “Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell’amianto: riflettendo sull’epilogo del caso Eternit”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 77-84
- GIUNTA, Fausto (2008): “I contorni del «disastro innominato» e l’ombra del «disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza”, *Giurisprudenza Costituzionale*, p. 3539-3544
- GIUNTA, Fausto (2021): “Le aggravanti del “luogo di lavoro”: a proposito di un’espressione fuorviante”, *Discrimen*, pp. 1-4
- GRANDI, Ciro (2024): *Crollo di costruzioni e rovina di edifici*, in CASTRONUOVO, Donato (a cura di), *Reati contro l’incolumità pubblica* (Torino, Giappichelli), pp. 155-175
- GRASSO, Francesca (2024): “La tutela dell’ambiente interno ed esterno all’impresa. Il fondamento giuridico e gli strumenti per una prevenzione integrata”, *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, 1, pp. 123-150
- GUARINIELLO, Raffaele (2007): “Tumori professionali a Porto Marghera”, *Foro italiano*, 10, pp. 551-589
- GUERINI, Tommaso (2018): *Diritto penale ed enti collettivi. L’estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell’economia* (Torino, Giappichelli)
- LAZZARI, Chiara (2020): “Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall’emergenza da Covid-19”, *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, 1, pp. 136-149
- LOTTINI, Riccardo (2007): sub art. 8, in PALAZZO, Francesco, PALIERO, Carlo Enrico (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari* (Padova, Cedam), pp. 2320-2322
- MAGNANI, Mariella (2019): “I tempi e i luoghi di lavoro. L’uniformità non si addice al postfordismo”, *WP CSDLE “Massimo D’Antona”*. IT, 2, pp. 298-304
- MANNA, Adelmo (2021): *La responsabilità dell’ente da reato tra sistema penale e sistema amministrativo: riflessioni rapsodiche su offensività, colpevolezza e sistema sanzionatorio*, in PIVA, Daniele (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d. lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo* (Torino, Giappichelli), pp. 3-25
- MANTOVANI, Marco (2021): “Il disastro ferroviario di Viareggio e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro”, *DPEI*
- MANZINI, Vincenzo (1935a): *Trattato di diritto penale italiano*, VI, (Torino, Utet)
- MANZINI, Vincenzo (1983b⁵): *Trattato di diritto penale italiano*, VI, (Torino, Utet)
- MARINUCCI, Giorgio (1962): “voce Crollo di costruzioni”, *Enciclopedia del diritto*, Vol. XI (Giuffrè, Milano), pp. 410-421

MARINUCCI, Giorgio (1991): “Non c’è dolo senza colpa. Morte della «imputazione oggettiva dell’evento» e trasfigurazione nella colpevolezza?”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1991, pp. 3-39

MASERA, Luca (2007): *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali* (Milano, Giuffrè)

MASERA, Luca (2012): “La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni”, *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*

MASERA, Luca (2014): “Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3-4, pp. 343-365

MASERA, Luca (2015a): “I nuovi delitti contro l’ambiente”, *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, p. 1-16

MASERA, Luca (2015b): “La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi critica e spunti di riflessione”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1542-1594

MASULLO, Maria Novella (2012): *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi nella responsabilità dell’individuo e dell’ente* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane)

MAZZANTI, Edoardo (2021): *I delitti contro la salute pubblica in materia agro-alimentare*, in GARGANI, Alberto (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare* (Torino, Giappichelli), pp. 123-175

MICHELETTI, Dario (2018): “Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzati nell’evento. L’abbrivio dell’imputazione colposa”, *Discrimen*, 1-30

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DEL CULTO (1929): *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco*, Parte II, *Relazione sui Libri II e III del Progetto* (Roma, Tipografia delle Mantellate)

MIRIELLO, Antonio (2015): “Disorientamenti sul computo della prescrizione per il disastro innominato”, *Archivio penale*, 2, pp. 686-697

MONGILLO, Vincenzo (2014): *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell’ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in A.M. STILE, Alfonso Maria et al. (a cura di), *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell’ente* (Napoli, Jovene), pp. 19-60

MONGILLO, Vincenzo (2018): *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo* (Torino, Giappichelli)

MONGILLO, Vincenzo (2020): “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tempi di pandemia. Profili di responsabilità individuale e dell’ente per contagio da coronavirus”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 16-62

MONGILLO, Vincenzo (2022): “Imputazione oggettiva e colpa tra “essere” e normativismo: il disastro di Viareggio”, *Giurisprudenza italiana*, 2022, pp. 953-962

MONGILLO, Vincenzo (2023): “La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità “da reato” dell’ente collettivo”, *Cassazione penale*, 704-736

MUSCO, Enzo (2001): “Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive. Il reato del dirigente si «duplica» nell’illecito amministrativo”, *Diritto e Giustizia*, 23, p. 8 s., 82

NAPOLETANO, Enrico (2024): *Manuale di diritto penale dell’ambiente* (Bologna, Zanichelli)

NOTARO, Domenico (2015): *Il caso del Petrochimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e colpa*, in FOFFANI, Luigi e CASTRONUOVO, Donato (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia*, Vol. II (Bologna, Il Mulino), pp. 51-72

ORSINA, Amalia (2024): *La responsabilità da reato dell'ente tra colpa di organizzazione e colpa di reazione* (Torino, Giappichelli)

PADOVANI, Tullio (2015): "La tragedia collettiva delle morti da amianto e la ricerca di capri espiatori", *Rivista Italiana di Medicina Legale*, pp. 383-388

PALIERO, Carlo Enrico (2021): voce *Colpa di organizzazione e persone giuridiche*, in DONINI, Massimo (a cura di), *Reato colposo, Enciclopedia del diritto, I Tematici, II* (Milano, Giuffrè), pp. 64-90

PALIERO, Carlo Enrico, PIERGALLINI, Carlo (2006): "Colpa di organizzazione", *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, pp. 167-184

PALMA, Alessandra (2012): "nota a Trib. Torino, sez. I, 13 febbraio 2012", *Studium Iuris*, pp. 1179-1191

PAOLI, Mariana (2014): "Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit", *Cassazione penale*, pp. 1794-1825

PASCUCCI, Paolo (2019): "Note sul futuro del lavoro salubre e sicuro... e sulle norme sulla sicurezza di rider & co.", *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, 1, pp. 37-57

PASCUCCI, Paolo (2022): "Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa", *Lavoro e diritto*, pp. 335-355

PASCUCCI, Paolo (2023): "Le nuove coordinate del sistema prevenzionistico", *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, 2, pp. 37-50

PATERRA, Benedetta (2022): "L'estensibilità all'extraneus della tutela antinfortunistica", *Legislazione penale*, pp. 1-35

PATERRA, Benedetta (2024): *Un sintagma anfibologico: la clausola d'illiceità nei reati ambientali. Alcune osservazioni a partire dalla riforma costituzionale n. 1/2022*, in RICCARDI, SARA et al., *I novellati artt. 9 e 41 della Costituzione. L'Ambiente nel delicato equilibrio tra mercato, amministrazione e giustizia penale* (Pisa, Pisa University Press), pp. 107-119

PECORELLA, Claudia (2002): *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in AA. VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231* (Milano, IPSOA), pp. 65-89

PELISSERO, Marco, SCAROINA, Elisa, NAPOLEONI, Valerio (2021): *Principi generali*, in LATTANZI, Giorgio, SEVERINO, Paola, *Responsabilità da reato degli enti*, Vol. I (Torino, Giappichelli), 2020, p. 71-169

PERINI, Chiara (2002): "Rischio tecnologico e responsabilità penale. Una lettura criminologica del caso Seveso e del caso Marghera", *Rassegna Italiana di Criminologia*, pp. 389-412

PERINI, Chiara (2018): "La responsabilità dell'ente per reati ambientali: un sistema necessariamente imperfetto?", *Le società*, 2, pp. 222-231

PERRONE, Daria (2021): "Diritto penale ambientale e «ticking time bombs» interpretative: tra tensioni nuove ed antiche, sotto il profilo della prevedibilità ex art. 7 CEDU", *Legislazione penale*, pp. 1-28

PIERGALLINI, Carlo (2004): *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dogmatici e politico-criminali* (Milano, Giuffrè)

PIERGALLINI, Carlo (2005): "Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1684-1703

- PIERGALLINI, Carlo (2022): “Una sentenza «modello» della Cassazione pone fine all’este-
nuante vicenda «Impregilo»”, *Sistema Penale*, pp. 1-14
- PIERGALLINI, Francesca (2020): “Il «caso Ciontoli/Vannini»: un enigma ermeneutico ‘mul-
tichoice’”, *Discrimen*, pp. 1-32
- PISANI, Nicola (2018): “Il nuovo disastro ambientale”, in CORNACCHIA, Luigi, PISANI,
Nicola (diretto da), *Il nuovo diritto penale dell’ambiente* (Bologna, Zanichelli), pp. 112-131
- POGGI D’ANGELO, Marina (2015), “Nota a Cass., sez. I, 19.11.2014, n. 7941”, *Cassazione
penale*, pp. 2619-2644
- PULITANÒ, Domenico (2002): “Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giu-
ridiche”, *Enciclopedia del Diritto*, Agg. VI, pp. 953-966
- PULITANÒ, Domenico (2019): *Delitti contro l’incolumità pubblica*, in PULITANÒ, Domenico
(a cura di), *Diritto penale. Parte speciale. Vol. I. La tutela della persona* (Torino Giappichelli), pp.
117-139
- RAMACCI, Luca (2012): “Il «disastro ambientale» nella giurisprudenza di legittimità”, *Am-
biente & Sviluppo*, pp. 722-275
- RAMACCI, Luca (2015): *Diritto penale dell’ambiente* (Piacenza, La Tribuna)
- RENZETTI, Silvia (2023): “Epilogo della «saga Impregilo»: verso la realizzazione di un
«sistema integrato» di responsabilità da reato degli enti”, *Giurisprudenza commerciale*, 109-128
- ROSI, Elisabetta (2015): “Brevi note in tema di “disastro” ambientale. Per una effettiva tu-
tela dell’ambiente è necessaria la sincronia degli strumenti giuridici vigenti”, *www.archiviodpc.
dirittopenaleuomo.org*, pp. 1-27
- ROTOLO, Giuseppe (2024a) *L’avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione*,
in D. CASTRONUOVO (a cura di), *Reati contro l’incolumità pubblica*, Torino, Giappichelli, 2024,
pp. 331-362
- ROTOLO, Giuseppe (2024b): *La tutela penale degli «ecosistemi» e della «biodiversità»*, in RIC-
CARDI, SARA *et al.*, *I novellati artt. 9 e 41 della Costituzione. L’Ambiente nel delicato equilibrio tra
mercato, amministrazione e giustizia penale* (Pisa, Pisa University Press), pp. 139-164
- RUGA RIVA, Carlo (2015): *Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi*, in FOFFANI, Luigi,
CASTRONUOVO, Donato (a cura di), *Casi di diritto penale dell’economia*, Vol. II (Bologna, Il
Mulino), pp. 149-176
- RUGA RIVA, Carlo (2017): “L’avvelenamento delle acque da fonte industriale al banco di
prova dei maxi-processi ambientali. Qualche spunto su criteri di accertamento e quantifica-
zione del pericolo”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1008-1046
- RUGA RIVA, Carlo (2023): *I reati ambientali*, in *La riforma dei delitti contro la persona. Pro-
poste dei gruppi di lavoro dell’AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il Di-
PLaP*, a cura di AIPDP (Milano, DiPLaP), pp. 820-827
- RUGA RIVA, Carlo (2024): *Diritto penale dell’ambiente* (Torino Giappichelli).
- RUGGIERO, Gianluca (2023): “Appunti sul processo ambiente svenduto”, *Sistema Penale*,
pp. 1-89
- RUTA, Gaetano (2014): “Problemi attuali intorno al disastro innominato”, *Criminalia*, pp.
293-304
- SANTA MARIA, Luca (2015): “Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Ap-
punti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit”, *Diritto penale contemporaneo
– Rivista trimestrale*, 1, pp. 74-76

SANTORIELLO, Ciro (2023): *Responsabilità da reato degli enti: problemi e prassi* (Milano, Giuffrè)

SAVARINO, Alice (2024): “Posizione di garanzia datoriale e gestione del rischio lavorativo tra ambiente interno ed esterno all’impresa: profili penali”, *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, 2, pp. 220-249

SCAROINA, Elisa (2015): “Ancora sul caso Eternit: la “giustizia” e il sacrificio dei diritti”, *Archivio penale*, 3, pp. 877-903

SCOLETTA, Marco (2024): sub art. 6 – *profili penalistici*, in CASTRONUOVO, Donato et al. (a cura di), *Compliance responsabilità da reato degli enti collettivi* (Milano, Wolters Kluwer), pp. 131-176

SIRACUSA, Licia (2022a): “Disastri”, *Discrimen*, pp. 1-11

SIRACUSA, Licia (2022b): “Note brevi a margine della proposta di riforma dei reati ambientali del gruppo di studio dell’associazione dei professori di diritto penale”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 1, pp. 137-159

SIRACUSA, Licia (2024): “Gli ecoreati al banco di prova dei nuovi artt. 9 e 41 della Costituzione”, in RICCARDI, SARA et al., *I novellati artt. 9 e 41 della Costituzione. L’Ambiente nel delicato equilibrio tra mercato, amministrazione e giustizia penale* (Pisa, Pisa University Press), pp. 165-193

STELLA, Federico (2002): *Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime* (Milano, Giuffrè)

STORTONI, Luigi (2017): *Ecodelitti: un nuovo modello di fattispecie “indefinite”?*, in TORDINI CAGLI, Silvia (a cura di), *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale*, (Bologna, Bononia University Press) pp. 133-135

STORTONI, Luigi, TASSINARI, Davide (2006): “La responsabilità degli enti: quale natura? quali soggetti?”, *L’indice penale*, 1, pp. 7-26

TELESCA, Mariangela (2024): “Per il superamento delle criticità della riforma degli ecoreati (legge n. 68/2015): il contributo dell’anticipazione della tutela tra offensività ed effettività”, *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente*, 3, pp. 1-19

TORDINI CAGLI, Silvia (2018): “Esposizione ad amianto, leggi scientifiche ed accertamento del nesso causale: ancora nessuna certezza”, *Archivio Penale*, pp. 1-23

TORDINI CAGLI, Silvia (2022): “Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica”, *Discrimen*, pp. 1-19

TORDINI CAGLI, Silvia (2023a): *I delitti contro la pubblica incolumità*, in CANESTRARI, Stefano et al., *Diritto penale. Percorsi di parte speciale* (Torino, Giappichelli), pp. 323-359

TORDINI CAGLI, Silvia (2023b): *I delitti di comune pericolo*, in CASTRONUOVO, Donato et al., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, (Torino, Giappichelli), pp. 275-303

TORDINI CAGLI, Silvia (in corso di pubblicazione): “Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata”, *DPEI*

TORRE, Valeria (2023): *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, in CASTRONUOVO, Donato et al., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali* (Torino, Giappichelli), pp. 37-72

TRIPODI, Andrea Francesco (2021): *L’elusione fraudolenta del modello. Ruolo e gestione ermeneutica del controverso inciso a venti anni dalla sua comparsa*, in PIVA, Daniele (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d. lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo* (Torino, Giappichelli), pp. 230-247

TRONCONE, Pasquale (2022): “La responsabilità penale per il contributo causale di tipo addizionale e per accumulo. Il caso paradigmatico del disastro ambientale”, *Rivista quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente*, 2, pp. 298-322

TUMMINELLO, Luca (2013), “Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 4, pp. 272-310

VALBONESI, Cecilia (2022): “La regola cautelare nell’era del rischio: note a margine della sentenza per il disastro ferroviario di Viareggio”, *Discrimen*, pp. 1-32

VALENTINI, Vico (2020): “L’autonomia della responsabilità degli enti: avanguardismi e performances”, *Discrimen*, pp. 1-27

VALLINI, Antonio (2015a): “Colpa medica, concause sopravvenute e competenza per il rischio: qualcosa di nuovo, anzi d’antico”, *Diritto penale e processo*, pp. 1537-1549

VALLINI, Antonio (2015b), *Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e nesso di causalità*, in FOFFANI, Luigi e CASTRONUOVO, Donato (a cura di), *Casi di diritto penale dell’economia*, Vol. II (Bologna, Il Mulino), pp. 25-45

VENTURI, Filippo (2021): “Tanto tuonò che piovve: il disastro innominato “ambientale” come reato eventualmente permanente. Analisi critica della giurisprudenza di legittimità in materia di inquinamento storico e progressivo”, *Legislazione penale*, pp. 1-41

VENTUROLI, Marco (2015): “Il caso Eternit: l’inadeguatezza del disastro innominato a reprimere i «disastri ambientali»”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 1219-1225

VIGANÒ, Francesco (2023): “Diritto penale e diritti della persona”, *Sistema Penale*, pp. 1-26

ZIRULIA, Stefano (2013a): “Caso Eternit: luci e ombre nella sentenza di condanna in primo grado”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 470-509

ZIRULIA, Stefano (2013b): “Processo Eternit: a che punto siamo?”, www.archiviodpc.diritto-penaleuomo.org, pp. 1-32

ZIRULIA, Stefano (2018a): *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale* (Milano, Giuffrè)

ZIRULIA, Stefano (2018b): “I riflessi del danno ambientale sulla salute umana. Criticità e prospettive della prova epidemiologica”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 212-231



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>